

EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA S.R.L.

Modello Organizzativo di Controllo

ai sensi del D. Lgs. 231/01

STORICO DELLE REVISIONI

Prima Adozione	Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.11.2006
Revisione n. 1	Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 4.4.2017
Revisione n. 2	Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.10.2020
Revisione n. 3	Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.1.2022
Revisione n. 4	Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13.2.2026

Documenti di Riferimento e definizioni	4
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	6
1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	6
1.1.1 La responsabilità amministrativa degli Enti	6
1.1.2 Il modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente della responsabilità	15
1.2 LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA DISPOSITIVI MEDICI E STANDARD DI RIFERIMENTO	16
1.3 STRUTTURA DEL MODELLO DI EDWARDS LIFESCIENCES.....	16
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	18
2. PARTE GENERALE.....	18
2.1 MOTIVAZIONI E FINALITA'	18
2.2 REALIZZAZIONE DEL MODELLO.....	19
2.3 ELEMENTI DEL MODELLO E DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	20
2.4 DESTINATARI DEL MODELLO	21
2.5 DIFFUSIONE E FORMAZIONE	21
2.6 RAPPORTO FRA MODELLO, CODICE ETICO E SISTEMA DISCIPLINARE	22
2.7 TERZE PARTI	22
2.8 STRUTTURA ORGANIZZATIVA: DELEGHE, POTERI E FUNZIONI	25
2.9 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	25
2.10 ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)	27
2.11 SEGNALAZIONI WISTLEBLOWING.....	29
2.12 VERIFICHE SUL FUNZIONAMENTO E L'EFFICACIA DEL MODELLO	30
2.13 SISTEMA DISCIPLINARE	30
2.14 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO	31
3 PARTE SPECIALE	32
3.1 FUNZIONI ED OBIETTIVI DELLA PARTE SPECIALE	32
3.2 L'ATTIVITÀ DI IMPRESA SVOLTA DA EDWARDS	32
3.3 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI FINI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI EDWARDS.....	33
3.3.1 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (art. 24 D. Lgs. 231/01)	34
3.3.2 PECULATO, INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE (art. 25 D. Lgs. 231/01)	39
3.3.3 REATI SOCIETARI (art. 25-ter D. Lgs. 231/01)	49
3.3.4 REATI TRANSNAZIONALI (L. n. 146/2006)	57
3.3.5 REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (art. 25-septies D. Lgs. 231/01).....	61
3.3.6 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORIZICLAGGIO (art. 25-octies D. lgs. 231/2001).....	65
3.3.7 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (art. 25-octies.1 D. Lgs. 231/2001).....	71
3.3.8 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis.1 D. Lgs. 231/2001)	74
3.3.9 INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-decies D. Lgs. 231/2001)	78
3.3.10 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-novies D. Lgs. 231/2001)	79
3.3.11 REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies D. Lgs. 231/01).....	84
3.3.12 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-duodecies D. Lgs. 231/2001)	94
3.3.13 REATI TRIBUTARI (art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001).....	96
3.3.14 CONTRABBANDO (art. 25-sexiesdecies D. Lgs. 231/2001)	105
3.3.15 REATI CON FINALITÀ' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI (art. 25-quater D. Lgs. 231/2001).....	107
3.3.16 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001).....	110
3.3.17 DELITTI INFORMATICI E ILLECITO TRATTAMENTO DI DATI (art. 24-bis D. Lgs. 231/2001).....	114

3.3.18 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-ter D. Lgs. 231/2001)	119
3.3.19 FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-bis D. Lgs. 231/01)	121
3.3.20 PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (art. 25-quater D. Lgs. 231/01)	125
3.3.21 RAZZISMO E XENOFobia (art. 25-terdecies D. Lgs. 231/2001)	125
3.3.22 FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (art. 25-quaterdecies D. Lgs. 231/2001).....	125
3.3.23 REATI DI ABUSO DI MERCATO (art. 25-sexies D. Lgs. 231/2001)	126
3.3.24 REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (art. 25- septiesdecies D. Lgs. 231/2001)	127
3.3.25 RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 25- octiesdecies D. Lgs. 231/2001)	128
3.3.26 DELITTI CONTRO GLI ANIMALI (art. 25- undecies D. Lgs. 231/2001)	128
3.3.27 REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI PER GLI ENTI CHE OPERANO NELL'AMBITO DELLA FILIERA DEGLI OLI VERGINI DI OLIVA.....	129
3.3.28 REATI IN MATERIA DI CRIPTOVALUTE (ART.34 D.LGS. 129/2024)	130

Documenti di Riferimento e definizioni

- Codice Etico e Codice Etico e Comportamentale Ethic Titanium Book
- Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001
- Organigramma aziendale
- Policy di Gruppo e Procedure aziendali adottate dalla Società
- Regolamento istitutivo dell'Organismo di Vigilanza
- Sistema Disciplinare aziendale ai sensi degli artt. 6 e 7 D. Lgs. 231/2001.

Definizioni

Edwards Lifesciences Italia S.r.l. o EDWARDS LIFESCIENCES o Ente o Società: società a responsabilità limitata con sede a Milano (MI), Via Giovanni Spadolini, n°5;

Attività a rischio: attività, operazioni e, in generale, tutti gli atti che esponano EDWARDS LIFESCIENCES al rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001;

Processi sensibili: attività di EDWARDS LIFESCIENCES nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati;

Aree/Funzioni a rischio: aree/funzioni di cui all'organigramma della Società che, nell'ambito delle proprie attività, potrebbero potenzialmente commettere il reato-presupposto

Reati: i reati-presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001 dalla cui commissione potrebbe derivare la responsabilità dell'Ente;

Regole e Principi generali di comportamento: le regole e i principi generali di cui al presente Modello;

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di lavoro attualmente in vigore ed applicato da EDWARDS LIFESCIENCES;

Codice Etico di Gruppo: Codice Etico e Comportamentale Ethic Titanium Book;

Codice Etico 231: Codice Etico adottato a livello locale;

CdA: Consiglio di Amministrazione;

D.Lgs 231/2001 o D.Lgs o Decreto: il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche, recanti le norme sulla Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica;

Esponenti aziendali: amministratori, dirigenti, dipendenti e revisori di EDWARDS LIFESCIENCES;

Linee Guida: le linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, elaborati da i) Confindustria Dispositivi Medici (già Assobiomedica) comunicate al Ministero della Giustizia che le ha giudicate idonee con nota del 18 dicembre 2009 e da ii) Confindustria approvate in data 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate nel giugno 2021;

Modello: modello di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs 231/2001;

OdV: Organismo di Vigilanza preposto al controllo sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al suo relativo aggiornamento;

P.A.: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;

Parti terze o Terze Parti: qualsiasi persona fisica, entità, società di persone o organizzazione che non faccia parte del gruppo EDWARDS LIFESCIENCES ma che fornisca un prodotto o un servizio alla stessa o per conto della stessa, ivi compresi agenti e distributori;

Partner: controparti contrattuali di EDWARDS LIFESCIENCES, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui l'Ente addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, e destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle aree a rischio;

SGSL: Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro;

RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro;

DL: Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08;

DVR: Documento di Valutazione dei Rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro;

DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi;

RLS: Rappresentante dei Lavoratori;

MC: Medico Competente;

DPI: Dispositivi di Protezione Individuale;

Documento Informatico: “la rappresentazione informatica di atti, fatti e dati giuridicamente rilevanti”;

Amministratore di Sistema: una persona il cui compito è quello di prendersi cura dell'integrità e della sicurezza di una rete e dei computer che compongono tale rete;

CC: Business Unit “Critical Care” (Terapie d’Urgenza);

THV: Business Unit “Transcatheter Heart Valve” (Valvole cardiache transcateretere);

Surgical: Business Unit “Surgical Structural Heart” (Protesi valvolari);

TMTT: Business Unit “Transcatheter Mitral and Tricuspid Therapies” (Tecnologie transcateretere delle valvole mitrale e tricuspide);

BUD: Business Unit Director;

Sales: tutta la forza vendita di EDWARDS LIFESCIENCES;

SCI: sistema di controllo interno, ossia l’insieme di processi diretti alla revisione gestionale, alla revisione contabile e alla revisione di conformità.

ALLEGATI:

Allegato A: Codice Etico e Codice Etico di Gruppo;

Allegato B: Sistema Disciplinare;

Allegato C: Risk Assessment 231;

Allegato D: Flussi informativi ad evento nei confronti dell’OdV ai sensi del D.lgs. 231/2001).

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. 231/01

1. PREMESSA

1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.1.1 La responsabilità amministrativa degli Enti

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il “Decreto”), emanato in esecuzione della delega di cui alla legge n. 300/2000, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il regime della “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” conseguente al compimento, nel loro interesse o vantaggio, di alcune fattispecie di reato da parte di persone fisiche che dirigono, rappresentano l’ente o dipendono da questo.

Il Decreto, recependo alcuni provvedimenti comunitari ed internazionali (innanzitutto la Convenzione OCSE per la lotta alla corruzione internazionale), ha introdotto un sistema sanzionatorio degli enti che prevede l’insorgere di una responsabilità a loro carico per taluni reati commessi nel loro interesse o vantaggio dai seguenti soggetti:

- Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell’ente (cd. “apicali”, art. 5 comma 1, lett. a);
- Persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cd. “sottoposti”, art. 5 comma 1, lett. b).

La responsabilità dell’ente, invece, non sussiste se i soggetti citati hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi (art 5, comma 2), e se il reato è stato commesso da soggetti diversi da quelli citati.

Affinché sia imputabile alla persona giuridica, pertanto, occorre che il reato sia ad essa ricollegabile sul piano oggettivo e che quindi derivi da una manifestazione di volontà o, quanto meno, da una “colpa di organizzazione” intesa come carenza o mancata adozione delle cautele necessarie ad evitare la commissione di reati.

Proprio per tale diretta imputabilità del reato alla persona giuridica, l’art. 8 del Decreto prevede che gli enti sono responsabili anche laddove la persona fisica che ha commesso il fatto non sia identificata o non sia imputabile, o il reato si estingua per causa diversa dall’amnistia.

In ogni caso, la responsabilità amministrativa dell’ente, qualora riscontrata, si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato e a quella civile per il risarcimento del danno.

Tale responsabilità amministrativa degli enti è configurabile anche in relazione ai reati commessi all’estero, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato (art. 4 D. Lgs. 231/01).

Sebbene la responsabilità sia definita come “amministrativa”, essa presenta in realtà forti analogie con la responsabilità penale in quanto sorge per effetto della commissione di un reato e viene accertata dal giudice penale con sentenza emessa in esito a un procedimento penale.

Il decreto prevede l’applicazione a carico dell’ente di una pluralità di sanzioni amministrative (Capo I, Sezione II).

- Sanzioni pecuniarie;
- Sanzioni interdittive, quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e l’eventuale revoca di quelli già concessi e infine il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- Confisca del prezzo o del profitto del reato;
- Pubblicazione della sentenza di condanna.

L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia indagato o imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo. Nel caso in cui il Legale Rappresentante dell'ente sia indagato o imputato del reato presupposto, il medesimo non potrà provvedere, a causa della condizione di incompatibilità in cui versa, alla nomina del difensore dell'ente in forza del generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 del D.Lgs. 231/2001.

In tali casi, la nomina del difensore dell'ente dovrà essere effettuata da parte di un soggetto all'uopo delegato al fine di munire l'ente di un difensore idoneo a tutelarne i relativi interessi. Laddove il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto abbia provveduto alla nomina del difensore di fiducia dell'ente, tale nomina è da ritenersi priva di qualsiasi efficacia ed eventuali istanze vanno qualificate come inammissibili.

Quanto alla tipologia di reati cui si applica la disciplina in esame, il decreto così come integrato ad oggi, si riferisce esclusivamente ad alcune fattispecie che è possibile inquadrare logicamente come segue:

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/01).

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2, L. 898/86);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).

Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis, D.Lgs. 231/2001)

- Documento informatico (art. 491 bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quater.1 c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635 quinquies);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105);
- Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.).

Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter, D.Lgs. 231/2001).

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- Scambio elettorale politico e mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9.10.1990, n. 309);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/01).

- Peculato (art. 314 c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.);
- Peculato mediante l'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un Pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01).

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis. 1, D.Lgs. 231/2001).

- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01).

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter c.c.);
- False comunicazioni delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19).

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01).

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinques c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinques.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinques.2 c.p.);
- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinques.3 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);

- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2).

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01).

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01).

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate. (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185);
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014);
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

Reati colposi commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies, D.Lgs. 231/2001).

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies, D.Lgs. 231/2001).

- Ricettazione (art. 648 c.p.);

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001).

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi e programmi informativi diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Fronde informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies, D.Lgs. 231/2001).

- Immissione in sistemi di reti telematiche, a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171 comma 1, lett. a-bis), Legge 633/1941);
- Reati di cui al punto precedente commessi in riferimento ad un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore (art. 171, comma 3, Legge 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, Legge 633/1941);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, comma 2, Legge 633/1941);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o

esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n.633/1941);

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies, Legge 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, Legge 633/1941).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies, D.Lgs. 231/2001).

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali (art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001).

- Inquinamento ambientale (Art. 452 bis c.p.);
- Disastro ambientale (Art. 452 quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452 quinquies c.p.);
- Impedimento del controllo (Art. 452 septies c.p.);
- Circostanze aggravanti (Art. 452 octies c.p.);
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452 sexies c.p.);
- Omessa bonifica (Art. 452 terdecies c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis c.p.);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6);
- Scarico idrico di sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione (art. 137, co. 3, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152) e dei limiti tabellari per talune sostanze (art. 137, co. 5, primo periodo, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Scarico di sostanze vietate in acque marine da parte di navi od aeromobili (art. 137, co. 13, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Scarico idrico di talune sostanze pericolose in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, co. 2, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Scarico idrico in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze particolarmente pericolose (art. 137, co. 5 secondo periodo, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Scarico sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee (art. 137, co. 11, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255 bis, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255 ter, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Gestione abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256, co. 1 lett. a, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152) e deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Gestione abusiva di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 1 lett. b, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152); realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256, co. 3, primo periodo, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152); miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);

- Realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Combustione illecita (art. 256 bis D.lgs. 152/2006);
- Omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti non pericolosi (art. 257, co. 1, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152) e pericolosi (art. 257, co. 2, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, co. 4 secondo periodo, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Spedizione illegale di rifiuti (art. 259, co. 1, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 260-bis);
- Inquinamento atmosferico (comma 5 dell'art. 279, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Divieto di abbandono (art. 192, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Importazione, esportazione, trasporto o altro impiego non autorizzato di esemplari in via di estinzione (art.1, comma 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2 Lg. 7.2.1992 n. 150);
- Illecita detenzione di esemplari in via di estinzione o in cattività (art. 6, comma 4, Lg. 7.2.1992 n. 150);
- Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, Lg. 7.2.1992 n. 150);
- Impiego di sostanze nocive (Art. 3, comma 6 della Lg. 549/1993);
- Inquinamento colposo (art. 9, D. Lgs. 202/2007);
- Inquinamento doloso (art. 8, D. Lgs. 202/2007).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001).

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998).

Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001).

- Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Art. 3, comma 3-bis della L. 654/1975) - articolo abrogato dal D.Lgs. n. 21/2018 e sostituito dall'art. 604-bis c.p.;
- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.).

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/2001).

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 401/1989).

Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies, D.Lgs. 231/2001).

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 74 D.lgs. 173/2024);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 75 D.lgs. 173/2024);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 79 D.lgs. 173/2024);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 81 D.lgs. 173/2024);
- Dichiarazione infedele (Art. 76 D.lgs. 173/2024);

- Omessa dichiarazione (Art. 77 D.lgs. 173/2024);
- Indebita compensazione (Art. 84 D.lgs. 173/2024);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 85 D.lgs. 173/2024).

Contrabbando (art. 25-sexiesdecies, D. Lgs. 231/2001).

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024);
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995);
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995);
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995);
- Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995);
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995).

Reati contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies, D.Lgs. 231/2001).

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (518-octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-octiesdecies del D.Lgs. 231/2001).

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

Delitti contro gli animali (Art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001).

- Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.);
- Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.);

- Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.);
- Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.);
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva, Art. 12, L. n. 9/2013].¹

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Reati in materia di criptovalute (art.34 D.Lgs. 129/2024).

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114);
- Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114);
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114).

1.1.2 Il modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente della responsabilità

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono che, ove uno dei reati di cui al Decreto sia commesso da un apicale o da un sottoposto nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica, questa possa andare esente da responsabilità se abbia adottato ed efficacemente attuato al proprio interno un modello di organizzazione, di gestione e controllo idoneo a prevenire tali reati.

Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2 del Decreto, tale modello deve in particolare rispondere alle seguenti esigenze:

- a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la
- d. commissione dei reati;
- e. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- f. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

¹ Tali fattispecie di reato non saranno oggetto di trattazione all'interno del presente Modello 231 in quanto non applicabili per il tipo di attività svolta dalla Società.

Sebbene il D. Lgs. 231/01 ponga l'accento sulla funzione "esimente" dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, essi hanno in primo luogo una funzione "preventiva" in relazione ai reati di cui al Decreto e, più in generale, sono volti ad assicurare che l'attività della persona giuridica risponda pienamente a un parametro di "legalità".

1.2 LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA DISPOSITIVI MEDICI E STANDARD DI RIFERIMENTO

In ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 3 del Decreto, Confindustria Dispositivi Medici - già Assobiomedica - (associazione di categoria cui EDWARDS LIFESCIENCES aderisce) ha emanato le proprie "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001" (di seguito anche "Linee Guida"), aggiornandole nel tempo.

Conseguentemente, EDWARDS LIFESCIENCES ha basato l'elaborazione del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (di seguito il "Modello") su quanto previsto in tali Linee Guida alla data di emanazione dello stesso e ad esse intende uniformarsi anche in caso di eventuali successive modifiche e integrazioni.

Nelle Linee Guida vengono fornite alle imprese associate indicazioni di tipo metodologico per la realizzazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto ed a fungere quindi da esimente dalla responsabilità e dalle sanzioni da questo previste.

Tali indicazioni di carattere generale richiedono un successivo adattamento da parte delle singole imprese al fine di tener conto delle caratteristiche proprie, delle dimensioni, dei diversi mercati geografici ed economici in cui operano le stesse, degli specifici rischi individuati.

EDWARDS LIFESCIENCES, nel predisporre il Modello ha pienamente tenuto conto delle indicazioni fornite da Confindustria Dispositivi Medici, adattandole alle proprie specifiche esigenze e, per talune aree identificate come maggiormente a rischio, ha adottato misure di prevenzione ulteriori.

1.3 STRUTTURA DEL MODELLO DI EDWARDS LIFESCIENCES

Il Modello è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

La **Parte Generale**, costituita dal presente documento e dai relativi allegati, descrive il D. Lgs. 231/01 con i suoi possibili riflessi sulla società; vengono inoltre stabiliti i principi di comportamento generali cui attenersi e definita l'architettura generale del Modello, chiarendone la funzione, gli obiettivi, le modalità di funzionamento, individuando i poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e introducendo un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle previsioni del Modello.

La **Parte Speciale** descrive le condotte che possono integrare i reati, individua i processi sensibili nell'ambito dei quali potrebbero essere commessi, individuare le Aree/Funzioni sensibili che potrebbero potenzialmente commettere il reato e disciplina le prescrizioni e le misure preventive a cui attenersi nello svolgimento di dette attività, poste a presidio della legalità della condotta di EDWARDS LIFESCIENCES.

L'articolazione sopra citata è mirata a facilitare il recepimento del Modello da parte dei destinatari in funzione delle aree di rischio in cui sono coinvolti.

Costituisce parte integrante e allegato del presente Modello il Risk Assessment 231, al cui interno sono indicate:

- i. le attività a rischio di commissione del reato-presupposto ("attività sensibili");
- ii. le Aree/Funzioni Aziendali al cui interno potenzialmente potrebbero porre in essere taluni dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001;
- iii. le fattispecie di reato come normativamente previste;
- iv. gli esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati;
- v. i processi sensibili associabili alla commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e

- vi. il riferimento alla sezione della Parte Speciale al cui interno sono contenute le misure idonee a prevenire la commissione del reato ritenuto potenzialmente applicabile per il tipo di attività concretamente svolta da EDWARDS LIFESCIENCES.

Costituisce, altresì, parte integrante e allegato del presente Modello il **Sistema Disciplinare** ai sensi degli artt. 6 e 7 D. Lgs. 231/2001 e il **Codice Etico**.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX D. LGS. 231/01 DI EDWARDS

2. PARTE GENERALE

2.1 MOTIVAZIONI E FINALITA'

EDWARDS LIFESCIENCES è una Società a responsabilità limitata appartenente al Gruppo multinazionale Edwards Lifesciences costituita per seguire il mercato italiano.

Il Capitale Sociale è di proprietà della Società del Gruppo, EDWARDS LIFE SCIENCE (U.S.) INC.

Edwards Lifesciences è un leader mondiale delle innovazioni mediche focalizzate sui pazienti per le cardiopatie strutturali e il monitoraggio in terapia intensiva e in sala operatoria. Guidata da una vera e propria passione che mette al centro le necessità del paziente, l'azienda collabora con i migliori medici e ricercatori al mondo per soddisfare le esigenze sanitarie ancora senza risposta, impegnandosi a migliorare gli esiti e la qualità della vita per i pazienti.

In Italia la società opera e distribuisce i suoi prodotti per il tramite del distributore EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA S.R.L. La Società è composta da quattro Business Units: Critical Care (CC), Transcatheter Heart Valve (THV), Surgical Structural Heart (Surgical) e Transcatheter Mitral and Tricuspid Therapies (TMTT). L'attività di EDWARDS LIFESCIENCES, a carattere puramente commerciale, si concretizza nella promozione, vendita e distribuzione di prodotti approvvigionati esclusivamente presso le unità produttive estere facenti parte del Gruppo.

Le attività di vendita e marketing delle varie linee di prodotto, sono organizzate in divisioni commerciali internazionali dotate di ampia autonomia gestionale, nel rispetto delle strategie di mercato concordate con i vertici di riferimento. La struttura internazionale dell'azienda implica che alcune figure apicali siano localizzate geograficamente ed organizzativamente presso filiali estere ed esercitino eventuali funzioni di indirizzo sulla realtà EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA.

Si evidenzia che al momento della redazione del presente Modello è in corso un'operazione di cessione globale della Business Unit CC: il trasferimento, stante l'estensione geografica ed in termini di business, prevede un periodo di graduale transizione che coinvolge anche la BU italiana. Ai fini del Modello, i dipendenti della BU CC sono considerati Destinatari dello stesso in quanto e fino al momento in cui saranno dipendenti di EDWARDS LIFESCIENCES ha ritenuto opportuno integrare e mantenere aggiornato il sistema di controlli e gli standard di comportamento aziendali già in vigore nella Società, dotandosi di un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 ("Modello") per attuare e mantenere un sistema organizzativo, formalizzato e chiaro, idoneo ad assicurare comportamenti corretti, trasparenti e leciti nella conduzione degli affari e nella gestione delle attività aziendali con particolare riferimento alla prevenzione dei reati di cui al Decreto.

Attraverso l'adozione del Modello, la EDWARDS LIFESCIENCES ha inteso perseguire le seguenti finalità:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (di natura pecuniaria e interdittiva) anche a carico della Società;
- consentire alla Società, grazie ad un sistema strutturato di controlli e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto;

- promuovere, anche nell’ambito del Gruppo, l’attenzione e la particolare sensibilità della Società verso le tematiche di compliance normativa, garantendo una sinergia tra i presidi di controllo aziendali e le policy di Gruppo.

Il Modello si aggiunge ad un articolato sistema di controlli e procedure² già in essere nella Società e nel Gruppo, volti ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento dell’efficacia e dell’efficienza dei processi, la salvaguardia della qualità e del valore dell’attività, nonché l’affidabilità e l’integrità delle informazioni contabili e gestionali.

Tra questi si richiamano a titolo esemplificativo:

- controlli della Società di Revisione;
- verifiche periodiche per il mantenimento e la certificazione del Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 13485:2015
- verifiche periodiche per il mantenimento e la certificazione della parità di genere;
- gestione dei rapporti con le Terze Parti, tenute al rispetto del Codice Etico;
- sistema di monitoring della rete agenziale;
- uno strutturato piano di formazione, a livello di Gruppo, avente ad oggetto le tematiche di compliance, nonché i contenuti del Codice Etico di Gruppo.

Tale articolato sistema di controlli, tra loro integrati, ha da tempo consentito a EDWARDS LIFESCIENCES di definire standard organizzativi improntati ai principi di correttezza e sana e prudente gestione su cui si innesta, al fine specifico di assicurare la legalità dell’operato degli esponenti di EDWARDS LIFESCIENCES, l’ulteriore sistema di governance di cui al Modello.

2.2 REALIZZAZIONE DEL MODELLO

EDWARDS LIFESCIENCES ha inteso realizzare un aggiornamento del Modello già esistente, condividendone i contenuti, per un efficace raggiungimento degli obiettivi del D. Lgs. 231/2001 e, pertanto, ha coinvolto nelle attività di realizzazione esponenti di tutte le funzioni fino al massimo vertice aziendale; a tale attività si è dedicato anche l’Organismo di Vigilanza.

All’esito dell’avvenuta identificazione dei processi strumentali e funzionali, EDWARDS LIFESCIENCES, attenta ad assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle proprie attività e, in particolare, di prevenire la commissione di comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del Decreto, ha provveduto ad una rilettura del corpo procedurale esistente con più specifico riferimento a quelle procedure che regolano le aree aziendali connesse al core business risultate di fatto più esposte a rischi 231. Successivamente, già in diverse occasioni, a seguito di significative introduzioni normative nonché della rivisitazione della struttura organizzativa (Business Unit) e di talune procedure aziendali e di Gruppo, EDWARDS LIFESCIENCES ha provveduto ad analizzare le aree aziendali e le attività sensibili alla commissione dei nuovi reati introdotti nel Decreto, rivisitando i controlli chiave necessari per fronteggiare i rischi evidenziati nella menzionata attività di mappatura nonché, in generale, ad allineare i contenuti del Modello con i nuovi contenuti delle procedure aziendali.

La Società ha inoltre dato seguito, nel tempo trascorso a far data dalla prima approvazione del Modello, avvalendosi anche delle risultanze delle contemporanee attività di monitoraggio aziendale, ad un accurato controllo del sistema procedurale, anche al fine di monitorare l’esistenza di policy e procedure funzionali alla prevenzione di condotte illecite.

² Per maggiori dettagli si veda l’Allegato – delle Procedure/Policy adottate.

Il presente Modello, nella sua ultima versione, è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 13.2.2026.

2.3 ELEMENTI DEL MODELLO E DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Come anticipato nei precedenti due paragrafi della presente sezione “Motivazioni e Finalità” e “Realizzazione del Modello”, EDWARDS LIFESCIENCES ha elaborato il proprio Modello con l’obiettivo di soddisfare le “specifiche esigenze” di cui al Decreto:

- Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;
- Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello;
- Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il sistema di controllo interno di EDWARDS LIFESCIENCES si basa, oltre che sulle regole declinate nella PARTE SPECIALE, anche sui seguenti elementi:

- il quadro normativo e regolamentare applicabile;
- i Codici etici e comportamentali di settore (Codice di comportamento Confindustria Dispositivi Medici e MedTech Europe);
- il sistema di deleghe e procure, coerente con la struttura;
- la struttura gerarchico-funzionale;
- il set di procedure (locali e di gruppo) a copertura di tutte le attività aziendali, ivi comprese quelle ritenute rilevanti in ambito 231, disponibili sulla intranet aziendale;
- l’implementazione di sistemi informativi integrati, orientati alla segregazione delle funzioni, nonché ad un elevato livello di standardizzazione dei processi e alla protezione delle informazioni in essi contenute, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi a supporto delle attività operative connesse al business;
- l’adeguamento del sistema organizzativo alle finalità del Modello in armonia con il Sistema Qualità;
- Il Sistema Qualità attuato, in ottemperanza al principio di “miglioramento continuo”, che tiene sotto controllo i processi di lavoro primari effettuati dalle divisioni commerciali e dai relativi processi di supporto, mediante attribuzione di responsabilità, gestione dei flussi informativi e conservazione della documentazione inerente;
- le verifiche periodiche per il mantenimento e il rinnovo delle certificazioni EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 13485:2015
- le verifiche periodiche per il mantenimento e il rinnovo della certificazione della parità di genere;
- la presenza di un Organismo di Vigilanza, dotato di proprio regolamento che ne stabilisce le responsabilità con chiara definizione delle linee di reporting dello esso e dei flussi di informazione nei suoi confronti;
- uno strutturato sistema formativo, a livello di Gruppo, avente ad oggetto le tematiche di compliance, nonché sistemi informativi a supporto dei controlli;
- intranet aziendale cui possono accedere tutti i dipendenti e tenuta costantemente aggiornata sulla quale sono reperibili (i) Codice Etico, (ii) procedure di Gruppo, (iii) raccolta di comunicazioni inerenti alle tematiche di compliance;
- un sistema disciplinare in applicazione di quanto disposto dall’art. 6 comma 2 applicabile nei confronti dei Destinatari di cui al punto 2.4, volto a sanzionare il mancato rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello;
- la verifica della potenziale rilevanza di condotte illecite poste in essere da soggetti esterni all’azienda ed eventuale predisposizione di misure idonee a sanzionare tali condotte;

- la definizione dei ruoli e delle responsabilità connesse all'adozione ed efficace attuazione del Modello.

2.4 DESTINATARI DEL MODELLO

In funzione del coinvolgimento nelle potenziali aree a rischio reato così come individuate e specificate nella Parte Speciale si individuano quali destinatari del Modello i seguenti soggetti:

- Amministratori;
- Personale dipendente;
- Agenti e distributori;
- Terze Parti.

Per quanto riguarda gli agenti, l'attività svolta dagli stessi, pur essendo autonoma, si caratterizza per la continuità della prestazione e la coordinazione della stessa con l'attività di EDWARDS LIFESCIENCES che ex art. 1746 c.c. ha un potere di direzione e/o vigilanza sull'agente.

Per quanto riguarda i distributori, poiché alcune prescrizioni del Modello sono ad essi riferibili, EDWARDS LIFESCIENCES li considera destinatari del presente documento.

Parallelamente, nella consapevolezza dell'importanza che le attività di agenti e distributori vengano svolte secondo gli stessi standard applicabili alla forza vendite diretta, la Società ha adottato dettagliate procedure (compliance di Gruppo) di due diligence e monitoring volte a garantire il permanere di detto presidio.

I rapporti con soggetti esterni alla Società che si trovano ad operare con essa o nel suo interesse sono regolati dalla Sezione che segue.

2.5 DIFFUSIONE E FORMAZIONE

Conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001, la Società ha definito un programma di comunicazione e formazione finalizzato a garantire una corretta divulgazione e conoscenza del Modello e delle regole di condotta in esso contenute, nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in ragione del diverso livello di coinvolgimento delle stesse nelle attività a rischio.

Richiamato anche quanto rappresentato nel Modello relativamente ai rapporti con le "Terze Parti" e alla sensibilità della Società relativamente alla formazione concernente i rapporti con i Pubblici dipendenti, la Società, anche in coordinamento con l'OdV, provvede ad erogare sessioni formative rivolte anche alla forza vendite, con la finalità di garantire e verificare un buon livello di conoscenza e consapevolezza degli aspetti di rischio.

In relazione alla comunicazione del Modello, e dei relativi aggiornamenti, la Società si impegna a: (i) diffondere il Modello nel contesto aziendale attraverso la pubblicazione sulla intranet aziendale e/o con qualsiasi altro strumento ritenuto idoneo; (ii) predisporre una comunicazione destinata a tutto il personale.

In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e le prescrizioni del Modello adottato è sempre differenziata nei contenuti e nelle modalità in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, della possibilità o meno di rappresentare la Società e rappresentarla.

Successivamente all'adozione del Modello, la formazione sui contenuti e i relativi aggiornamenti è attuata periodicamente ad opera delle preposte funzioni aziendali o dell'Organismo di Vigilanza prevedendo anche:

- sessioni per i neo-assunti (oltre a quanto predisposto come informativa sull'argomento in fase di assunzione);
- sessione diretta a tutti i destinatari per gli aggiornamenti;

- sessioni specifiche per ruolo e/o unità organizzativa, basate sui processi sensibili e sulle procedure di pertinenza, da stabilirsi in funzione di mutamenti organizzativi, legislativi e di percezione del rischio.

In merito a chiarimenti sull'interpretazione dei precetti contenuti nel Modello e delle procedure, i dipendenti possono rivolgersi ai propri superiori o all'Organismo di Vigilanza, gli agenti e i distributori possono rivolgersi all'OdV.

Inoltre, la Società, anche sulla base delle indicazioni di gruppo, eroga formazione continua e obbligatoria a tutti i dipendenti (anche ai neo-assunti) non solo in ambiti strettamente attinenti alla "compliance 231" ma anche con riguardo ad argomenti e tematiche comunque connessi agli obiettivi di prevenzione dei reati di cui al Decreto.

2.6 RAPPORTO FRA MODELLO, CODICE ETICO E SISTEMA DISCIPLINARE

Il Codice Etico di Gruppo sancisce i principi, i valori e i canoni etici cui è ispirata la condotta di tutti gli esponenti della Società: la Società ha reso operativo un apposito codice etico (Codice Etico 231 o Codice Etico) anche in Italia, che viene formalmente approvato quale parte integrante del Modello.

Il Modello, pur recependo i principi del Codice Etico, risponde alle specifiche prescrizioni del Decreto e istituisce un sistema organizzativo aziendale idoneo a prevenire la commissione dei reati.

Il sistema disciplinare sanziona anche il mancato rispetto del Codice Etico, nonché delle procedure e prescrizioni del Modello.

2.7 TERZE PARTI

EDWARDS LIFESCIENCES si avvale, per il perseguimento dei propri obiettivi, anche di soggetti esterni alla Società (agenti senza rappresentanza, distributori, consulenti, fornitori).

La Società ed il Gruppo prestano grande attenzione ai rapporti con le terze parti, nella consapevolezza del rischio che le stesse potrebbero rappresentare, in quanto comunque sottratte alla direzione aziendale. La Società ha pertanto adottato, e disciplinato in apposite procedure/clausole contrattuali, specifiche misure di prevenzione.

La Società definisce "terza parte" qualsiasi persona fisica, entità, società di persone o organizzazione che non faccia parte del Gruppo Edwards e che fornisca un prodotto o un servizio alla Società, al Gruppo o che agisca per loro conto. La Società, sulla base delle indicazioni fornite centralmente, ha messo a punto specifiche clausole contrattuali volte a chiarire come il Codice Comportamentale e principi aziendali siano specificamente indirizzati anche a chi svolge servizi per o per conto dell'azienda.

Nel selezionare le terze parti con cui interagire, EDWARDS LIFESCIENCES tiene in considerazione il proprio Codice di cui richiede l'accettazione e l'adesione alle Terze Parti.

Qualora una Terza Parte violi il Codice, le leggi o i codici di comportamento di settore applicabili, EDWARDS LIFESCIENCES ha facoltà di risoluzione del rapporto.

I contratti stipulati con Terze Parti devono sempre rispondere a un'esigenza effettiva della Società e i soggetti esterni devono essere adeguatamente selezionati secondo criteri di valutazione oggettivi di qualità, competenza e professionalità in accordo alle policy e procedure interne e del Gruppo prestabilite e basate su principi di correttezza e trasparenza.

In ogni caso, non saranno stipulati o rinnovati contratti di fornitura, agenzia, distribuzione e consulenza con soggetti:

- condannati con sentenza non definitiva per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 ovvero di Leggi Speciali generanti la responsabilità amministrativa degli enti giuridici;

- condannati con sentenza definitiva per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 ovvero di Leggi Speciali generanti la responsabilità amministrativa degli enti giuridici;
- EDWARDS LIFESCIENCES si riserva la facoltà di non stipulare o rinnovare contratti di fornitura, agenzia, distribuzione e consulenza con soggetti:
- sottoposti ad indagini per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 ovvero di Leggi Speciali generanti la responsabilità amministrativa degli enti giuridici;
- sottoposti ad un procedimento penale per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 ovvero di Leggi Speciali generanti la responsabilità amministrativa degli enti giuridici.

2.7.1. Rapporti con Terze Parti

Le Parti Terze sono soggetti esterni alla Società e, tranne per quanto già precedentemente e di seguito indicato per gli agenti e distributori, non sono sottoposte ai controlli, alle procedure e agli obblighi di riporto previsti dal Modello per i dipendenti e per gli amministratori.

Le tipologie di rapporti contrattuali generalmente stipulati dalla Società sono state oggetto di attenta valutazione nel corso della mappatura dei rischi per valutare:

- le categorie di Parti Terze che possano essere considerate “sottoposte alla vigilanza” della Società;
- se sia astrattamente configurabile un loro interesse a commettere uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 anche nell’interesse della Società;
- quali reati, in considerazione dell’attività concretamente svolta dalle Parti terze, potrebbero essere commessi da tali soggetti.

2.7.1.1. Agenti e Distributori

Processo di reclutamento di agenti e distributori

Gli agenti e i distributori, nonché qualsiasi altro soggetto (persona fisica o giuridica) non appartenente al Gruppo Edwards ingaggiato per vendere o altrimenti fornire al cliente finale i prodotti della Società, dovranno essere valutati secondo metodi trasparenti e solo in base a comprovate e specifiche competenze degli stessi.

In particolare, per garantire detti standard, i soggetti sopra indicati (Agenti e Distributori) vengono sottoposti, prima della selezione, ad un attento processo investigativo/valutativo. Eventuali “red flags” emersi nel corso della due diligence vengono risolti di concerto con i responsabili dell’area di riferimento. Nei contratti con i medesimi è prevista un’apposita dichiarazione con la quale essi dichiarano di non essere, ovvero di essere stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel D. Lgs. 231/01.

Rapporti con i sub-agenti o collaboratori

Agenti e Distributori hanno la facoltà di nominare sub-agenti ovvero collaboratori, i cui nominativi andranno comunicati preventivamente alla Società, al fine di valutare la loro corrispondenza agli standard di compliance.

La responsabilità per l'esecuzione dell'incarico dei sub-agenti o collaboratori e il pagamento del loro compenso sono ad esclusivo carico dell'agente.

L'agente si obbliga a consegnare ai sub-agenti e collaboratori copia del Codice Etico e un estratto del Modello esigendo dagli stessi il rispetto di tali documenti.

La formazione dei sub-agenti e collaboratori potrà essere svolta da EDWARDS LIFESCIENCES senza che ciò muti il rapporto tra questi e l’agente in ordine agli obblighi di informazione sopra riportati.

La commissione da parte dei sub-agenti di violazioni al D. Lgs. 231/01 o del presente Modello potrà costituire causa di risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di agenzia; le medesime violazioni integrano la facoltà di recesso unilaterale ex art.1373 c.c. a favore di EDWARDS LIFESCIENCES.

Contratto di agenzia / distribuzione

Il contratto di agenzia deve prevedere le seguenti clausole:

- l'obbligo di osservare le leggi applicabili nell'esecuzione del mandato di agenzia;
- l'obbligo di conformarsi a specifiche prescrizioni del Codice Etico e all'estratto del Modello che devono essere consegnati e controfirmati per accettazione da tutti gli agenti;
- il divieto espresso di dare o promettere denaro o altra utilità a clienti attuali o potenziali della Società (c.d. clausola anti-corruzione);
- la riserva espressa della Società della facoltà di risolvere il contratto per la violazione degli obblighi di cui sopra ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento del danno.

In particolare, la facoltà di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento del danno è prevista nelle seguenti ipotesi in caso in cui l'Agente

- i. sia sottoposto ad indagini per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 ovvero di Leggi Speciali generanti la responsabilità amministrativa degli enti giuridici,
- ii. sia sottoposto ad un procedimento penale per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 ovvero di Leggi Speciali generanti la responsabilità amministrativa degli enti giuridici,
- iii. sia condannato con sentenza non definitiva per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 ovvero di Leggi Speciali generanti la responsabilità amministrativa degli enti giuridici,
- iv. sia condannato con sentenza definitiva per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 ovvero di Leggi Speciali generanti la responsabilità amministrativa degli enti giuridici.

2.7.1.2. Consulenti

Reclutamento

I consulenti dovranno essere scelti secondo metodi trasparenti e solo su comprovate e specifiche competenze degli stessi. Nei contratti con i medesimi dovrà essere prevista una apposita dichiarazione con la quale essi dichiarano di non essere, ovvero di essere stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel D. Lgs. 231/01.

I consulenti sono tenuti al rispetto dei principi generali di comportamento di cui alla Parte Generale del presente Modello 231 e dei principi, valori e i canoni etici contenuti nel Codice Etico adottato dalla Società ai fini della prevenzione di taluni reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001.

Contratto di consulenza

Il contratto deve prevedere le seguenti clausole:

- l'obbligo di osservare le leggi applicabili nell'esecuzione del contratto di consulenza;
- l'obbligo di conformarsi a specifiche prescrizioni del Codice Etico;
- il divieto espresso di dare o promettere denaro o altra utilità a clienti attuali o potenziali della Società (c.d. clausola anti-corruzione);
- la riserva espressa della Società della facoltà di risolvere il contratto per la violazione degli obblighi di cui sopra ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento del danno.

Con particolare riferimento ai servizi di consulenza prestati da operatori sanitari (HCP):

- il pagamento delle prestazioni eseguite deve essere preceduto dall'invio di documentazione idonea ad attestare l'esecuzione delle prestazioni, le modalità e le tempistiche;

- il pagamento dei servizi di consulenza prestati da HCP deve avvenire al fair market value.

2.7.1.3. Fornitori

I fornitori non sono destinatari del Modello ma sono tuttavia fornite apposite informative sull'adeguamento della Società alle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001 e sull'adozione del Codice Etico. La predisposizione, l'aggiornamento e l'inserimento delle clausole sopra indicate nei relativi contratti di volta in volta stipulati o rinnovati con Parti Terze avvengono a cura delle funzioni competenti.

I fornitori sono tenuti al rispetto dei principi generali di comportamento di cui alla Parte Generale del presente Modello 231 e dei principi, valori e i canoni etici contenuti nel Codice Etico adottato dalla Società ai fini della prevenzione di taluni reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001.

2.8 STRUTTURA ORGANIZZATIVA: DELEGHE, POTERI E FUNZIONI

La struttura organizzativa della Società deve avere un assetto chiaro, formalizzato e coerente con la ripartizione delle competenze tra le varie funzioni aziendali.

L'attribuzione di deleghe e poteri deve essere sempre coerente con lo Statuto e l'esercizio di poteri non può prescindere dal conferimento espresso di essi secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dallo Statuto.

La Società può essere impegnata verso l'esterno solo dai soggetti muniti di delega scritta ove siano specificamente indicati i poteri conferiti.

2.9 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente sezione integra i contenuti di cui al Codice Etico adottato da EDWARDS LIFESCIENCES e contiene alcuni principi generali di comportamento cui devono attenersi tutti i dipendenti e gli amministratori della Società. Tali prescrizioni sono un riferimento imprescindibile nel processo di formulazione degli obiettivi aziendali e devono presiedere ogni ambito di attività di EDWARDS LIFESCIENCES. Essi si fondano anche sulla responsabilità della Società verso il sistema sanitario, economico e la società civile nel suo complesso: EDWARDS LIFESCIENCES intende infatti essere membro responsabile della comunità in cui opera, fornendo il proprio contributo per il benessere e la salute del Paese in cui opera.

2.9.1 Principi Generali di legalità

EDWARDS LIFESCIENCES opera e persegue i propri obiettivi imprenditoriali nel rispetto delle normative ad essa applicabili. L'osservanza delle norme di legge e delle regole aziendali è di fondamentale importanza per l'ottimale funzionamento e la buona reputazione della Società nei confronti delle istituzioni, del Sistema Sanitario Nazionale, dei Destinatari del Modello e dei terzi.

2.9.2 Obblighi dei dipendenti e valore contrattuale del Modello

Tutti i dipendenti di EDWARDS LIFESCIENCES devono operare, nel perseguimento degli obiettivi aziendali e nella conclusione di qualunque operazione, con professionalità e dedizione, in sintonia con le politiche della Società e con quelle del Gruppo, nonché con spirito di responsabilità sociale.

In tale ottica i dipendenti, oltre a conformarsi alle leggi e alle normative vigenti, devono improntare le proprie azioni ai principi del Codice Etico e a quelli esplicitati nel Modello, dei quali devono pienamente conoscere i contenuti e promuoverne il rispetto da parte dei terzi che abbiano relazioni con la Società.

Le regole contenute nel Modello integrano il comportamento che il dipendente è tenuto ad osservare anche in conformità delle regole di ordinaria diligenza disciplinate dagli artt. 2104 e 2105 c.c..

2.9.3 Obblighi aggiuntivi degli amministratori e dei soggetti responsabili di funzione

Il comportamento degli Amministratori e dei soggetti responsabili di funzione (BUD) deve essere di esempio per il personale loro assegnato, sia in linea gerarchica che funzionale, e tale da far comprendere loro che il rispetto delle regole del Modello costituisce, per tutti, aspetto essenziale della qualità della prestazione di lavoro.

La stretta osservanza delle regole contenute nel Modello integra gli obblighi di sana e prudente gestione da parte degli amministratori.

2.9.4 Comportamento nella gestione degli affari e nei rapporti con le istituzioni pubbliche

EDWARDS LIFESCIENCES opera in una molteplicità di contesti economici, sociali e istituzionali in continua e rapida evoluzione che richiedono di agire con efficienza e trasparenza e in conformità con le regole aziendali dirette ad assicurare che la condotta di coloro che sono coinvolti nel processo produttivo aziendale sia sempre ispirata a principi di onestà, integrità, e leale concorrenza.

Tutti i soggetti che operano per il perseguimento degli obiettivi aziendali devono evitare qualsiasi situazione ed attività in cui possa manifestarsi un conflitto di interessi tra le attività economiche personali e le mansioni che ricoprono all'interno o per conto della Società.

Gli atti di cortesia commerciale sono consentiti solo in quanto non possano essere interpretati come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

Tali soggetti non devono cercare di influenzare impropriamente, mediante atti di corruzione e/o comportamenti collusivi, le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto di essa.

Non è consentito offrire direttamente o indirettamente né accettare denaro, doni o favori di alcun genere a funzionari delle Pubbliche Amministrazioni italiane od estere, né a loro parenti o ad altri soggetti che operino nell'interesse di Istituzioni pubbliche, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore.

2.9.5 Rapporti con i Clienti

La Società persegue nel rapporto con i propri Clienti, non soltanto la conformità ai requisiti contrattuali, ma anche la fornitura di un prodotto e di servizi tendenti all'eccellenza in termini di prezzo, qualità, sicurezza, rispetto della persona e tutela della salute; pertanto, a tutti i soggetti coinvolti nella gestione e realizzazione delle attività aziendali viene richiesto di contribuire con determinazione ed impegno all'ottenimento di questo valore aggiunto.

Ogni informazione o comunicazione a clienti pubblici o privati – anche potenziali - che abbia ad oggetto i prodotti commercializzati dalla Società, dovrà essere veritiera, completa e corretta.

2.9.6 Trasparenza nella contabilità

La trasparenza e veridicità della contabilità costituiscono valori e parametri insostituibili cui deve essere ispirato il lavoro di ciascun dipendente di EDWARDS LIFESCIENCES.

È specifica responsabilità degli amministratori la tutela dell'integrità del capitale sociale, in conformità delle leggi vigenti.

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza della documentazione di ogni attività e delle relative operazioni contabili, pertanto, ogni operazione deve trovare riscontro in documentazione di supporto dell'attività svolta tale da consentirne la registrazione contabile, la ricostruzione dettagliata - anche a distanza di tempo - e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità.

Ogni dipendente deve adoperarsi affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità e la documentazione sia rintracciabile e consultabile.

Qualora i dipendenti riscontrino o vengano a conoscenza di falsificazioni, omissioni o trascuratezze della contabilità, o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, devono immediatamente riferirne al proprio superiore o all'Organismo di Vigilanza.

2.10 ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

L'art. 6 comma 1°, lett.b) del Decreto individua tra gli elementi essenziale del Modello l'Organismo di Vigilanza e prevede che debba trattarsi di "un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo" avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza di EDWARDS LIFESCIENCES (di seguito anche "OdV") ha il compito di vigilare, con continuità ed indipendenza dai vertici operativi, sul funzionamento e sull'effettiva osservanza del Modello, al fine di verificare la rispondenza ad esso dei comportamenti concreti, nonché di verificare le eventuali necessità di aggiornamento del Modello e formulare le relative proposte.

I poteri e doveri dell'OdV, le sue responsabilità e i suoi rapporti con gli altri organi della Società e del gruppo sono disciplinati da un apposito Regolamento Istitutivo dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "Regolamento OdV"). Per assicurare la continuità e l'effettività delle attività demandate all'OdV, tale organo ha un rapporto diretto con tutte le funzioni aziendali. Al fine di assicurare la continuità e l'effettività di tale rapporto con tutti i destinatari del Modello, l'OdV può essere contattato in qualsiasi momento anche per posta elettronica, l'indirizzo e-mail (odv_edwardsitalia@edwards.com) è diffuso e dunque conosciuto da tutti i destinatari del Modello.

2.10.1 Requisiti, composizione e nomina dell'OdV

Il Decreto richiede che l'Organismo di Vigilanza svolga le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Società, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione, svincolato da ogni rapporto gerarchico con il Consiglio stesso.

In ossequio alle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001, il Consiglio di Amministrazione di EDWARDS LIFESCIENCES ha istituito l'Organismo di Vigilanza collegiale.

In particolare, la composizione dell'Organismo di Vigilanza è stata definita in modo da garantire i seguenti requisiti:

- Autonomia e indipendenza: detto requisito è assicurato dalla composizione collegiale e dall'attività di reporting direttamente al Consiglio di Amministrazione, senza tuttavia vincolo di subordinazione gerarchica rispetto a detto organo.
- Professionalità: requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, la composizione prescelta garantisce idonee conoscenze giuridiche e dei principi e delle tecniche di controllo e monitoraggio.
- Continuità d'azione: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale di EDWARDS LIFESCIENCES.

2.10.2 Reporting e linee di riporto dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV riferisce sugli esiti dell'attività svolta, sul funzionamento e l'osservanza del Modello con continuità al Consigliere Delegato, nonché, con apposita relazione periodica, al Consiglio di Amministrazione e alla Società di Revisione.

In particolare, l'OdV riporta in relazione a:

- Attuazione: con continuità al Consigliere Delegato il quale, ove opportuno, informa il Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'informativa sull'esercizio della delega conferita.
- Aggiornamento: al Consiglio di Amministrazione, quale organo competente a modificare e integrare il Modello, al quale propone senza indugio gli aggiornamenti ritenuti urgenti e presenta i rapporti periodici contenenti le proposte di altri aggiornamenti.
- Violazioni: secondo le modalità di cui al Sistema Disciplinare.

2.10.3 Funzioni e poteri

Le funzioni ed i poteri dell'OdV sono i seguenti:

- emanare disposizioni organizzative volte a regolamentare la propria attività e la gestione delle interfacce con le aree/dipartimenti aziendali per ottenere dagli stessi tutte le tipologie di informazioni rilevanti ai fini dell'efficace attuazione del Modello;
- gestire la produzione di documentazione idonea alla diffusione della conoscenza del Modello e garantire lo svolgimento delle attività formative necessarie di concerto con i responsabili delle funzioni aziendali coinvolte;
- attuare e documentare controlli ispettivi per verificare il rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello;
- analizzare le violazioni delle procedure e/o prescrizioni del Modello rilevate direttamente o di cui ha ricevuto segnalazione;
- comunicare le risultanze dell'attività di pre-istruttoria svolta sulle violazioni delle procedure e/o prescrizioni del Modello, ovvero archiviare con motivazione in caso di segnalazione/rilevazione infondata (nonché, su richiesta, effettuare integrazioni all'attività istruttoria);
- fornire parere consultivo in sede di accertamento e valutazione delle violazioni nonché, di contestazione ed irrogazione della sanzione;
- effettuare le attività necessarie a mantenere aggiornata la mappatura delle aree di attività a rischio in funzione di mutate condizioni operative dell'Azienda e di eventuali aggiornamenti legislativi;
- formulare, senza indugio, al Consiglio di Amministrazione le proposte di aggiornamento del Modello ritenute urgenti e, in appositi rapporti periodici, le proposte di altri aggiornamenti;
- relazionare sulle attività svolte agli organi competenti;
- ove richiesto, fornire spiegazioni sul funzionamento del Modello ai destinatari dello stesso.

L'attività svolta dall'OdV è documentata, anche in forma sintetica, e la relativa documentazione deve essere custodita in modo tale che ne sia assicurata la riservatezza.

L'OdV, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, ha accesso a tutta la documentazione relativa ai processi definiti sensibili nel Modello e comunque a tutta la documentazione aziendale che, a suo insindacabile giudizio, sia rilevante per l'assolvimento dei propri compiti.

L'OdV può inoltre assumere, da chiunque operi per conto dell'azienda ogni informazione stimata utile al fine della vigilanza.

2.10.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6, comma 2° lett. d) del Decreto, la Società pone a carico dei BUD e degli organi sociali un obbligo di informativa sull'osservanza delle prescrizioni e procedure del Modello nei confronti dell'OdV affinché quest'ultimo possa concretamente vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

Tali soggetti, oltre a quanto già previsto dalle procedure e dalle prescrizioni di cui al Modello, evadono tempestivamente richieste documentali e non provenienti dall'OdV. Si tratta di flussi aventi ad oggetto tutte le notizie e le informazioni rilevanti ai fini della prevenzione dei fatti di reato sensibili ex D.lgs. 231/01, dell'adeguatezza,

dell'aggiornamento e del rispetto del Modello e del Codice Etico, nonché di ogni altra informazione ritenuta utile ai fini del miglioramento del Modello, del Codice Etico e degli altri documenti che ne costituiscono parte integrante.

Oltre ai flussi informativi periodici nei confronti dell'OdV, i referenti aziendali devono inoltrare, ad evento, all'OdV alcuni dati e/o notizie, come meglio specificato in apposito allegato (**Allegato D - Flussi informativi ad evento nei confronti dell'OdV ai sensi del D.lgs. 231/2001**) ovvero dati e/o notizie ulteriormente identificati dall'Organismo di Vigilanza o da questo richiesti in occasione delle proprie verifiche periodiche.

Tali flussi informativi, unitamente a quelli periodici, dovranno essere trasmessi all'OdV all'indirizzo di posta elettronica dedicato (odv_edwardsitalia@edwards.com).

2.11 SEGNALAZIONI WISTLEBLOWING

Ai sensi del D.lgs. 24/2023 ("Decreto Whistleblowing"), tra le altre, possono essere oggetto di segnalazione e sono da considerarsi rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001:

- illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi da quelli specificatamente identificati come violazioni della normativa europea;
- presunti reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001;
- violazioni del Modello 231 (e della documentazione che ne costituisce parte integrante, ad esempio, Codice Etico) non riconducibili a violazioni della normativa europea.

Conformemente a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing, EDWARDS LIFESCIENCES si è dotata di un canale interno di segnalazione Whistleblowing ed ha adottato la *Procedura di segnalazione e divieto di ritorsione*, individuando un apposito Comitato di Gestione ("Direttivo Segnalazioni"), composto dai responsabili delle funzioni Legal e Human Resource, quale unico destinatario interno per legge a ricevere e gestire la segnalazione whistleblowing.

Nel rispetto di quanto previsto dalla *Procedura di segnalazione e divieto di ritorsione*, il Segnalante potrà inviare una segnalazione al Direttivo Segnalazioni utilizzando il canale interno istituito dalla Società.

EDWARDS LIFESCIENCES garantisce la massima riservatezza sull'identità del Segnalante e delle persone coinvolte/menzionate nella segnalazione e, inoltre, vieta atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di chi effettua una segnalazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Gli atti assunti in violazione di tale divieto sono nulli.

Il Direttivo Segnalazioni è tenuto a trasmettere tempestivamente all'OdV – con le cautele previste dal Decreto Whistleblowing al fine di garantirne la riservatezza nei termini di cui al Decreto citato – le segnalazioni relative alle condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o alle violazioni del Modello 231 (e della documentazione che ne costituisce parte integrante, ad esempio, Codice Etico).

L'Organismo di Vigilanza tratterà le segnalazioni di propria competenza e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, il Segnalante per ottenere maggiori informazioni, assicurando la necessaria riservatezza della sua identità in tutte le fasi di trattazione della segnalazione ed il rispetto della normativa applicabile sui dati personali, nonché effettuando tutti gli accertamenti e approfondimenti del caso per appurare la fondatezza della Segnalazione e la rilevanza ai sensi del D.lgs. 231/2001. In caso di conflitto di interessi del Direttivo Segnalazioni, è fatto obbligo di osservare quanto previsto nella Procedura di segnalazione e divieto di ritorsione adottata dalla Società.

Il Direttivo Segnalazioni è inoltre tenuto a notificare all'Organismo di Vigilanza, a procedimento istruttorio concluso, eventuali risultati che possano mostrare i rischi e le violazioni delle misure previste dal Modello 231, così che l'Organismo di Vigilanza possa intervenire e apportare i necessari interventi correttivi.

Dal canto proprio, con riferimento al sistema whistleblowing implementato da EDWARDS LIFESCIENCES, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare su:

- rispetto del Modello 231 con riferimento al divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- adozione dei canali di segnalazione interna e la loro conformità al Decreto Whistleblowing;
- adozione ed effettiva attuazione della Procedura di segnalazione e divieto di ritorsione;
- formazione, informazione e diffusione di quanto previsto nel Modello 231 e nella Procedura di segnalazione e divieto di ritorsione;
- effettività e accessibilità dei canali di segnalazione;
- effettivo funzionamento e osservanza di quanto previsto nella Procedura di segnalazione e divieto di ritorsione.

Oltre alle segnalazioni ai sensi del Decreto Whistleblowing, tutti i dipendenti della Società sono tenuti a segnalare tempestivamente eventuali preoccupazioni in merito alla conformità delle azioni della Società alle policy di EDWARDS LIFESCIENCES o alla legge. EDWARDS LIFESCIENCES consente l'utilizzo di diversi canali di comunicazione per l'invio di tali segnalazioni.

In particolare:

- a) Edwards Integrity Helpline ("Helpline"). La Helpline è gratuita e accessibile telefonicamente o via Web e non è gestita da personale Edwards ma da una società indipendente. Il Segnalante può inoltrare la propria segnalazione in forma anonima alla Helpline. La Helpline è disponibile 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno ed è accessibile all'indirizzo Speakup.Edwards.com;
- b) Uffici Compliance, Employee Relations o Legal; oppure
- c) qualsiasi responsabile EDWARDS LIFESCIENCES.

Si invitano i dipendenti della Società a rispettare quanto previsto:

- nella Policy su segnalazioni e divieto di ritorsione adottata per quanto attiene alle segnalazioni di presunte violazioni delle leggi e dei regolamenti applicabili o delle policy, inclusi, tra gli altri, il Codice Etico di Gruppo e i relativi casi di quesiti etici;
- nella Procedura di segnalazione e divieto di ritorsione per quanto attiene alle segnalazioni relative alle condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o alle violazioni del Modello 231 (e della documentazione che ne costituisce parte integrante, ad esempio, Codice Etico).

2.12 VERIFICHE SUL FUNZIONAMENTO E L'EFFICACIA DEL MODELLO

Oltre alle verifiche derivanti dal sistema di controllo interno dal Sistema Qualità e quelle esercitate dall'OdV nell'esercizio dei poteri di controllo allo stesso conferiti, il Consiglio di Amministrazione predispone il "riesame" del Modello ai fini di verificarne e implementarne l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia.

Il "riesame" viene effettuato in caso si manifestino situazioni non analizzate nel Modello e quando interventi legislativi lo rendano necessario.

2.13 SISTEMA DISCIPLINARE

La predisposizione di un adeguato sistema disciplinare volto a sanzionare le violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello costituisce elemento essenziale per assicurare l'idoneità e l'effettività del Modello (art. 6, comma 2 e 7 D. Lgs. 231/2001).

La Società ha pertanto provveduto ad integrare il codice disciplinare aziendale con un sistema di sanzioni ricollegato all'obbligo di tutti i dipendenti, dirigenti ed amministratori di agire nel pieno rispetto delle prescrizioni e procedure del Modello.

Il Sistema Disciplinare è parte integrante del Modello di EDWARDS LIFESCIENCES ed è diffuso ed esposto nelle bacheche aziendali.

Per l'analisi dettagliata del Sistema Disciplinare e del relativo processo di irrogazione delle sanzioni si fa rinvio all'allegato "Sistema Disciplinare".

2.14 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

L'adozione del Modello costituisce responsabilità del Consiglio di Amministrazione di EDWARDS LIFESCIENCES.

Le successive modifiche e/o integrazioni di carattere sostanziale del presente Modello sono rimesse, pertanto, alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società. Tra tali modifiche si intendono ricomprese quelle conseguenti a:

- significative violazioni delle previsioni del Modello;
- identificazione di nuove aree sensibili, connesse all'avvio di nuove attività da parte della Società o a variazioni di quelle precedentemente individuate;
- mutamenti dell'assetto organizzativo da cui derivino conseguenze sul Modello;
- identificazione di possibili aree di miglioramento del Modello riscontrate dall'OdV a seguito delle periodiche attività di verifica.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX D. LGS. 231/01

3 PARTE SPECIALE

3.1 FUNZIONI ED OBIETTIVI DELLA PARTE SPECIALE

La **Parte Speciale** del presente Modello si propone di:

- individuare, previa descrizione delle fattispecie incriminatrici, le attività aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi reati rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001;
- evidenziare ai Destinatari del Modello quali comportamenti concreti potrebbero comportare l'applicazione, nei confronti di EDWARDS LIFESCIENCES, delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 231/2001;
- disciplinare i comportamenti richiesti ai destinatari del Modello, al fine specifico di prevenire la commissione di reati, anche mediante il richiamo delle procedure aziendali maggiormente di riferimento.

Obiettivo finale della Parte Speciale, pertanto, è la costruzione di un insieme strutturato di regole che non possa essere aggirato, se non fraudolentemente (concretandosi però, in tale evenienza, l'esimente da responsabilità di cui all'art. 6, comma 1, lett. c del Decreto).

Per conseguire dette finalità, la presente Parte Speciale si sofferma in particolare ad approfondire nel dettaglio i singoli reati o categorie ritenute omogenee di reati, esemplificando le possibili modalità di commissione da parte di esponenti di EDWARDS LIFESCIENCES, anche al fine di valutare se sia anche solo astrattamente ipotizzabile - in relazione alle attività concretamente svolte dalla Società - la commissione di tali reati.

Si è ritenuto, comunque, di riportare gli elementi costitutivi anche di quelle fattispecie di reato ritenute non rilevanti ai fini del Modello, onde consentire in ogni caso a tutti i destinatari di averne cognizione e poterne valutare l'eventuale rilevanza che dovesse sopravvenire (in termini di rischio di commissione di uno di tali reati), ai fini della conseguente informativa all'Organismo di Vigilanza; le fattispecie di reato ritenute non rilevanti vengono riportate in carattere ridotto.

3.2 L'ATTIVITÀ DI IMPRESA SVOLTA DA EDWARDS

EDWARDS LIFESCIENCES è una Società a responsabilità limitata appartenente al Gruppo multinazionale Edwards Lifesciences costituita per seguire il mercato italiano.

Il Capitale Sociale è di proprietà della Società del Gruppo, EDWARDS LIFE SCIENCE (U.S.) INC.

La Società ha strutturato la gestione commerciale in 4 Business Unit dedicate a differenti prodotti e procedure d'intervento. Le Business Unit sono le seguenti:

- "Surgical Structural Heart" (Protesi valvolari) – Surgical;
- "Critical Care" (Terapie d'Urgenza) - CC;
- "Transcatheter Heart Valve" (Valvole cardiache transcateretere) – THV;
- "Transcatheter Mitral and Tricuspid Therapies" (Tecnologie transcateretere delle valvole mitrale e tricuspide) – TMTT.

Nello svolgimento della propria attività e in considerazione della particolare rilevanza dei propri prodotti per il Sistema Sanitario Nazionale, la Società persegue i propri obiettivi mantenendo i più alti standard qualitativi e l'interesse della

collettività. La Società ha, inoltre, conseguito le certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485, a conferma dell'impegno della stessa verso l'efficacia dei processi aziendali, la tutela ambientale e la conformità ai requisiti specifici per i dispositivi medici. Questi riconoscimenti confermano l'adozione e il perseguimento dei più alti standard di compliance, anche internazionali, in ottica di efficienza, sostenibilità e sicurezza, rafforzando la fiducia di clienti e stakeholder.

In aggiunta, la Società ha ottenuto la certificazione per la parità di genere, dimostrando attenzione concreta all'inclusione e all'equità nelle politiche aziendali. A supporto di questo percorso è stato istituito un Comitato Guida (composto dalle Funzioni HR, Finance e Legal), con il compito di monitorare l'attuazione delle misure previste, promuovere iniziative di sensibilizzazione e garantire il rispetto degli obiettivi di miglioramento. Il Comitato Guida svolge un ruolo strategico nel presidiare i processi interni, favorendo una cultura aziendale improntata alla diversità e alla valorizzazione delle persone.

3.3 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI FINI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI EDWARDS

Vengono esaminate di seguito le ipotesi di reato contemplate dal Decreto, ritenute rilevanti in relazione all'attività concretamente svolta da EDWARDS LIFESCIENCES, e le misure di tutela prescritte. Le attività di vendita e marketing delle varie linee di prodotto, sono organizzate in divisioni commerciali internazionali dotate di ampia autonomia gestionale, nel rispetto delle strategie di mercato concordate con i vertici di riferimento. La struttura internazionale dell'azienda implica che alcune figure apicali siano localizzate geograficamente ed organizzativamente presso filiali estere ed esercitino eventuali funzioni di indirizzo sulla realtà EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA.

3.3.1 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (art. 24 D. Lgs. 231/01)³

Art. 316-bis c.p. (Malversazione di erogazioni pubbliche)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, pertanto il reato stesso si configura anche con riferimento a dei finanziamenti o erogazioni di altro tipo già ottenuti in passato e che ora non siano più destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

La finalità di tale reato è quella di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche dallo scopo tipico individuato dal precetto che autorizza l'erogazione, uno scopo di interesse generale che risulterebbe vanificato ove il vincolo di destinazione venisse eluso.

Art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Secondo tale fattispecie di reato, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente, a nulla rileva l'uso che sia fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Va, infine, evidenziato, che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Art. 353 c.p. (Turbata libertà degli incanti)

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Integra il reato la condotta di chi ricorre a violenza o minaccia, doni, promesse, collusione o altro mezzo fraudolento per impedire o turbare lo svolgimento delle gare nei pubblici incanti e nelle licitazioni private. La fattispecie, dunque, tutela il regolare svolgimento delle gare pubbliche e delle licitazioni private per conto della Pubblica Amministrazione.

Art. 353-bis (Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente)

³ Ai fini del presente Modello, le fattispecie in carattere ridotto vengono inserite per completezza espositiva e non si ritengono rilevanti in considerazione delle attività svolte dalla Società.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Il reato si configura qualora un soggetto adoperi violenza o minaccia, offerta o promessa di doni, collusione o altri mezzi fraudolenti per turbare il regolare svolgimento del procedimento per la definizione del contenuto del bando di gara o di altro atto ad esso equipollente, al fine di influenzare la modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.

Art. 356 c.p. (Frode nelle pubbliche forniture)

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

La fattispecie in commento descrive un reato proprio, che può essere commesso solamente da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità, e quindi dal fornitore, subfornitore, dal mediatore o dal rappresentante.

Il reato non richiede necessariamente l'utilizzo di artifici o raggiri, propri del reato di truffa, né un evento di danno per la parte offesa, essendo sufficiente la dolosa esecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi e dunque la semplice esecuzione in malafede del contratto stesso. Tale elemento lo contraddistingue dalla fattispecie di cui all'art. 355 c.p. ("inadempimento di contratti di pubbliche forniture").

Art. 640, comma 2 n. 1 c.p. (Truffa in danno dello Stato, di altro Ente pubblico dell'Unione Europea)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00. Se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (... omissis).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente un ingiusto profitto che, al contempo, rechi ad altrui un danno.

Art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Art. 640-ter c.p. (Frode informatica)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

L'ipotesi in commento descrive un'ipotesi di frode realizzata per il tramite e con l'ausilio dei sistemi informatici.

Art. 2. L. 23/12/1986, n.898 (Frode ai danni del Fondo europeo agricolo)

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili.

3.3.1.1 Considerazioni esplicative e rilevanza ai fini del modello

Con il termine Pubblica Amministrazione o Ente Pubblico si intende l'insieme di enti e soggetti pubblici (Istituzioni, Autorità, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Camere di Commercio, Enti pubblici non economici, Istituzioni europee, *Authorities*, Ospedali, etc.) e talora privati (ad esempio, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, s.p.a. miste, etc.), e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico.

Si tratta prevalentemente di reati che possono essere commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione in relazione alla richiesta, utilizzo e rendicontazione di finanziamenti pubblici.

In sintesi, queste norme puniscono:

- chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Comunità Europea, benefici economici, sovvenzioni o finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li utilizzi, non li destini agli scopi previsti ovvero li utilizzi per finalità diverse da quelle per cui sono stati erogati;
- l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere o mediante l'omissione di informazioni dovute, per ottenere, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea;
- chiunque, utilizzando artifici o raggiri e, in tal modo, inducendo taluno in errore, consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o della Comunità Europea e/o consegua in modo indebito contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o erogazioni pubbliche da parte dello Stato, di altri Enti Pubblici o dalla Comunità Europea; chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico (della Pubblica Amministrazione) o manipolando i dati in esso contenuti, ottenga un ingiusto profitto, arrecando così un danno a terzi;
- chiunque, nella partecipazione a procedure di gara, fornisca alla Pubblica Amministrazione informazioni o dati non veritieri sulle qualità del prodotto offerto, supportate da documentazione artefatta o da altri raggiri, al fine di ottenerne l'aggiudicazione;
- chiunque agisca in malafede nella esecuzione di una pubblica fornitura.

Invero, EDWARDS LIFESCIENCES, nell'ambito di una più generale analisi dei rischi aziendali, da sempre considera con particolare attenzione il rischio connesso al rapporto con la Pubblica Amministrazione, e segnatamente relativamente al rischio complessivamente considerato di messa in atto di comportamenti che possano configurare attività disturbatorie del regolare svolgimento di una gara – in senso ampio- nonché di commissione dei reati di turbata libertà degli incanti e di turbata libertà del procedimento.

Dal punto di vista giuridico, è stato considerato come i reati di cui all'art. 353 c.p. e all'art. 353 bis c.p. risultino configurabili nell'ambito di: (i) gare pubbliche ovvero cd. procedure «aperte» e «ristrette», (ii) licitazioni private ovvero cd. procedure negoziate con o senza bando di gara, acquisti in economia, cottimo fiduciario e, in generale, (iii) ogni procedura nella quale la P.A. dia luogo ad una, anche informale, "gara esplorativa" tra più possibili concorrenti, fattispecie cd. di dialogo tecnico e/o indagine di mercato prevalentemente utilizzata in ambito di medical device. La Società è da sempre fortemente impegnata nella diffusione della consapevolezza di tali rischi, e della conseguente necessità di rispettare le regole comportamentali volte a prevenirli.

3.3.1.2 Individuazione dei processi sensibili e delle Funzioni a rischio di commissione dei reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

Si indentificano, quali **processi sensibili**:

- la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da Amministrazioni Pubbliche per l'assegnazione di commesse di appalto, di fornitura o di servizi od altre operazioni similari;
- attività preparatorie di una gara d'appalto per la fornitura di beni e/o servizi nei confronti di una Pubblica Amministrazione;
- dialogo tecnico con la Pubblica Amministrazione;
- la comunicazione di dati alla pubblica amministrazione;
- l'esecuzione dei contratti di fornitura;
- le attività di marketing e di informazione scientifica verso la P.A.;
- la gestione dei contributi pubblici;
- gli appalti e gli altri rapporti contrattuali per l'acquisto, la fornitura e lo scambio di beni o servizi nei confronti della PA;
- procedimenti finalizzati all'ottenimento di concessioni, licenze, permessi e simili dalla PA;
- rapporti con Autorità fiscali, doganali, sanitarie e previdenziali, nonché con Autorità regolamentari;
- rapporti con uffici pubblici competenti per depositi di brevetti e marchi;
- accesso ai sistemi telematici o informatici della P.A. per la trasmissione di dati o informazioni per la comunicazione di dati fiscali dell'azienda;
- accesso ai sistemi telematici o informatici della P.A. per la trasmissione di dati o informazioni per la comunicazione di dati previdenziali dell'azienda;
- partecipazione a gare di appalto telematiche su richiesta del cliente;
- utilizzo di strumenti informatici.

Si indentificano, quali **Funzioni a rischio**:

- Country Director;
- Finance;
- Procuratori Speciali – Finance;
- Bid, Tenders & Contracts;

- Customer Solutions;
- Sales;
- Agenti e Distributori;
- BUD;
- Marketing;
- Market Access;
- Human Resources;
- Quality Compliance;
- Regulatory;
- Tecnol IT;
- Tutti coloro che hanno in uso dotazioni Informatiche.

3.3.1.3 Misure idonee a prevenire la commissione dei reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato, di un ente pubblico o dell'unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

Ai fini della prevenzione dei reati in commento, sono posti i seguenti presidi:

- adesione ai principi etici e comportamentali adottati dall'Ente di cui al Codice Etico e al Codice Etico di Gruppo;
- struttura organizzativa (deleghe, poteri e funzioni) di cui alla Parte Generale;
- Codice Etico e best practices adottate da Confindustria Dispositivi Medici e MedTech Europe;
- Sistema Whistleblowing;
- procedure aziendali che disciplinano la partecipazione a procedure di gara o negoziazione diretta;
- procedure aziendali che disciplinano la redazione, diffusione e validazione delle specifiche tecniche e schede prodotto;
- Procedure di Qualità;
- sistema di rilevazione delle presenze del personale;
- formazione specifica personale dipendente;
- Regolamento e procedura del Sistema Informatico;
- Policy per la gestione dei finanziamenti esterni.

In particolare, i Destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere atti di violenza o minaccia, ovvero ricorrere a doni, promesse, collusione o altro mezzo fraudolento per impedire o turbare lo svolgimento delle gare nei pubblici incanti e nelle licitazioni private;
- astenersi dal porre in essere atti di violenza o minaccia, ovvero ricorrere a doni, promesse, collusione o altro mezzo fraudolento per turbare il regolare svolgimento del procedimento per la definizione del contenuto del bando di gara o di altro atto ad esso equipollente, al fine di influenzare la modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione;
- astenersi dal procedere a qualsivoglia transazione e operazione relativa a somme di denaro o beni qualora vi siano, nelle circostanze dell'operazione o nelle caratteristiche della controparte, elementi che lascino supporre la provenienza illecita dei beni e del denaro in questione (ad esempio prezzo notevolmente sproporzionato rispetto ai valori medi di mercato);

- tenere un comportamento corretto, trasparente, nel rispetto delle norme di legge in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori, clienti, partners commerciali, anche stranieri;
- verificare (i) l'esatta coincidenza tra il nominativo / ragione sociale / paese dell'ordinante del pagamento e i dati del soggetto giuridico con cui è effettivamente in essere il rapporto contrattuale e (ii) che il pagamento sia effettuato tramite canali bancari "diretti", accertando preventivamente la conformità di eventuali schemi societari / strutture fiduciarie utilizzate;
- analizzare, gestire e monitorare i rischi relativi al corretto adempimento degli obblighi fiscali al fine di instaurare e mantenere un rapporto collaborativo, chiaro e trasparente con l'Amministrazione finanziaria (cooperative compliance);
- promuovere una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l'affidabilità nonché la conoscibilità a tutti i livelli aziendali;
- custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione o occultamento.

Inoltre, è fatto divieto ai dipendenti di:

- alterare, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico / telematico della P.A. ovvero intervenire, senza averne diritto e in qualsiasi modo, su dati/informazioni/programmi contenuti in un sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione;
- utilizzare la user ID o la password di altro operatore;
- accedere a un sistema informatico/telematico della P.A., senza autorizzazione della Società;
- fornire alla P.A. informazioni non veritiere, anche parzialmente;
- fornire alla P.A. dati e caratteristiche artefatte relative ai prodotti commercializzati;
- alterare le schede tecniche relative ai prodotti;
- fornire alla P.A. dichiarazioni non veritiere anche parzialmente;
- utilizzare fondi pubblici per usi/scopi diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati erogati;
- turbare il regolare svolgimento del procedimento per la definizione del contenuto del bando di gara o di altro atto ad esso equipollente, al fine di influenzare la modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione, con violenza o minaccia, offerta o promessa di doni, collusione o altri mezzi fraudolenti;
- agire con dolo o malafede nella esecuzione dei contratti di fornitura.

3.3.2 PECULATO, INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE (art. 25 D. Lgs. 231/01)⁴

Art. 314 c.p. (Peculato) [quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea]

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Art. 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui) [quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea]

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 314 c.p. (Peculato) [quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea]

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

⁴ Ai fini del presente Modello, le fattispecie in carattere ridotto vengono inserite per completezza espositiva e non si ritengono rilevanti in considerazione delle attività svolte dalla Società.

Art. 314 bis c.p. (Indebita destinazione di denaro o cose mobili) [quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea]

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui) [quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea]

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 317 c.p. (Concussione)⁵

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a dare o promettere a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. In sintesi:

- è illecita la condotta di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che costringa taluno (abusando della propria posizione) a tenere un determinato comportamento;
- il reato di concussione, essendo proprio di soggetti "qualificati" (=pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio), presenta profili di rischio ai sensi del Decreto 231 soltanto nel caso in cui un soggetto facente parte dell'organizzazione aziendale, nell'interesse o a vantaggio della Società, concorra nel reato del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Art. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva o si faccia promettere, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per esercitare le funzioni o i poteri di sua competenza.

Con il termine "esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri" il legislatore si riferisce non solo alle funzioni propriamente amministrative, ma anche a quella giudiziarie e legislative. In sintesi, per esercizio delle sue funzioni si deve intendere genericamente qualunque attività che sia esplicazione diretta o indiretta dei poteri inerenti all'ufficio del pubblico ufficiale.

La condotta illecita del pubblico ufficiale consiste nel ricevere o farsi promettere un vantaggio (denaro, regali, utilità etc.) per esercitare una attività di sua competenza e rientrante nelle sue funzioni/poteri (ad esempio, nell'ambito di una procedura di gara, legittimamente riconoscere un punteggio superiore rispetto ai concorrenti). Il reato può realizzarsi anche quando il pubblico ufficiale riceva una retribuzione non dovuta (= vantaggi, denaro, regali, utilità, etc.) per una attività di sua competenza già compiuta. La norma punisce anche le ipotesi in cui il privato dia o prometta denaro o altra utilità al pubblico funzionario per "ringraziarlo" di un atto dovuto.

Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

La condotta corruttiva può atteggiarsi nella forma della "corruzione impropria", ovvero accettando la dazione o la promessa di denaro od altra utilità al fine di compiere un atto conforme ai propri doveri d'ufficio (i.e. volta a velocizzare una pratica di competenza del soggetto qualificato, il quale avrebbe dovuto comunque compiere quell'atto), o nella forma "propria" caratterizzata dal compimento di un atto contrario ai propri doveri (i.e. volta a garantire l'aggiudicazione di una gara, falsandone gli esiti). Elemento comune ad entrambe le figure delittuose è la parità tra i due soggetti nonché la loro volontà comune orientata al "do ut des".

La ratio delle norme in commento (art. 318 e 319 c.p.) è quella di consentire la reazione dell'ordinamento penale ogni volta che si concretizzi il pericolo di asservimento della pubblica funzione ad interessi privati, senza legare la punibilità

⁵ Si precisa che trattasi di reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio e, pertanto, non si ritiene rilevante per la Società. Tuttavia, tale fattispecie potrebbe assumere rilevanza ai sensi del D.lgs. 231/2001 nel caso di concorso del soggetto privato (extraneus) nel reato proprio del pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio.

alla precisa individuazione di una specifica condotta oggetto dell'illecito mercato, consentendo la punizione di entrambe le parti del *pactum sceleris*, in ragione del semplice mercimonio della pubblica funzione.

Quanto al contenuto del patto corruttivo, le inchieste hanno messo in evidenza che non di rado:

- il pubblico agente corrotto si impegna non già ad adottare un atto del proprio ufficio, quanto piuttosto a far valere il suo peso istituzionale sul pubblico agente competente all'emanazione dell'atto cui è interessato il corruttore, esercitando un'attività di influenza;
- la prestazione resa dal corrotto, lungi dal materializzarsi in un'attività ben determinata, quale l'adozione di uno specifico atto amministrativo, finisce per "rarefarsi", avendo ad oggetto la generica funzione o qualità del pubblico agente, il quale si impegna ad assicurare protezione al corruttore nei suoi futuri rapporti con l'amministrazione;
- la stessa tangente, anziché consistere nella classica dazione di denaro, è occultata da articolati meccanismi di triangolazione.

Caratteristica peculiare della corruzione, in tutte le sue forme, che differenzia rispetto alla precedente figura della concussione è il "pactum sceleris": sussiste corruzione quando il pubblico ufficiale e il privato si trovano in una situazione di sostanziale parità e addivengono ad un accordo attraverso una libera contrattazione. Da qui è facile intendere la ratio per cui il delitto di corruzione abbia le caratteristiche del delitto plurisoggettivo, ovvero perché siano considerati responsabili sia il corrotto che il corruttore.

Art. 319-bis c.p. (Circostanze aggravanti)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

La corruzione in atti giudiziari rappresenta un'ipotesi peculiare di corruzione: rimangono invariati, rispetto alle norme precedentemente commentate, gli aspetti attinenti al rapporto che intercorre tra il privato ed il pubblico ufficiale ed in particolare il rapporto paritario tra istigatore ed istigato riguardante il mercimonio dei poteri. Ciò che caratterizza la fattispecie è che la condotta sia finalizzata a favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Art. 319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce qualcuno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, nonché la condotta di chi dà o promette denaro o altra utilità (al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio).

Detto reato si differenzia dalla concussione per:

- la modalità adottata per ottenere o farsi promettere il denaro o altra utilità (che consistono nella sola induzione);
- la punibilità anche del soggetto che dà o promette denaro o altra utilità.

Art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 c.p. (Pene per il corruttore)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Il reato si consuma con la semplice offerta o promessa di denaro od altra utilità – da parte di chiunque - ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, sempreché la promessa o l'offerta non vengano accettate.

Analogamente, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o una offerta di denaro o altra utilità da parte di un privato.

Art. 322-bis c.p. (Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, e 323, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*

- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*

- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*

- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*

- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;*

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale, le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

La fattispecie in commento estende l'applicazione delle norme sui delitti contro la pubblica amministrazione a soggetti che operano in ambito europeo, internazionale o sovranazionale, tutelando l'imparzialità, la legalità e la trasparenza dell'attività amministrativa anche al di fuori dei confini nazionali. La norma garantisce la repressione di condotte corruttive e illecite che coinvolgano funzionari, agenti, giudici e membri di istituzioni europee, internazionali o di altri Stati, equiparandoli ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio.

Art. 346-bis c.p. Traffico di Influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto, al di fuori delle ipotesi di concorso nei reati di corruzione, sfrutti consapevolmente relazioni esistenti con un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis c.p., per farsi indebitamente dare o promettere denaro o altra utilità economica, al fine di remunerare il pubblico agente per l'esercizio, da parte di uno di questi, delle sue funzioni, per realizzare un'altra mediazione illecita ovvero ancora per indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai doveri dell'ufficio, dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

3.3.2.1 Considerazioni esplicative e rilevanza ai fini del modello

Quando si parla di delitti di peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, si intendono quelle fattispecie che colpiscono condotte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio in relazione all'uso illecito di denaro, beni o alla pressione indebita esercitata per favori o vantaggi illeciti. Ai fini del presente Modello, le norme in questione si applicano altresì a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità (c.d. corruttore).

In sintesi, queste norme puniscono:

- il pubblico ufficiale e/o l'incaricato di pubblico servizio che riceva o si faccia promettere, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per esercitare le funzioni o i poteri di sua competenza; in tal caso viene punito anche il soggetto (=corruttore) che dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità;
- il pubblico ufficiale e/o l'incaricato di pubblico servizio che, dietro corresponsione o promessa di corresponsione di denaro o altra utilità, per sé o per altri, ometta o ritardi il compimento di un atto dovuto ovvero compia un atto non dovuto anche se apparentemente e formalmente regolare e quindi in violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione; in tal caso viene punito anche il soggetto (=corruttore) che dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità;
- atti corruttivi compiuti per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo), ad esempio corrompendo un magistrato, un cancelliere, un ufficiale giudiziario, etc.;
- il pubblico ufficiale e/o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce qualcuno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, nonché la condotta di chi dà o promette denaro o altra utilità (al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio); in tal caso viene punito anche il soggetto (=corruttore) che dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità;
- la semplice offerta o promessa di denaro o altra utilità – da parte di chiunque - ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, sempreché la promessa o l'offerta non vengano accettate;
- la c.d. "mediazione illecita", i.e. utilizzare relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, anche straniero, facendosi indebitamente dare o promettere (a sé o a terzi), denaro o altra utilità per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita;
- il pubblico ufficiale e/o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

L'esperienza giudiziaria ha evidenziato che la prassi più diffusa per procurarsi la provvista indefettibilmente necessaria al reato di corruzione consiste nell'utilizzo di fatture per operazione inesistenti, o nella sovrapproduzione⁶.

Ne deriva che - ferma restando l'eventuale autonoma configurabilità di altri profili di rilevanza penale nelle anzidette operazioni - una particolare attenzione deve essere riservata all'attività di fatturazione e, più in generale, a tutte quelle attività e/o operazioni potenzialmente idonee a creare disponibilità extracontabili, ancorché per valori inferiori alle soglie di punibilità richieste dall'attuale formulazione degli artt. 2621 e 2622 c.c.

Le medesime operazioni potrebbero, poi, essere poste in essere direttamente nei confronti del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, con l'effetto, in caso di sopravvalutazione del valore della prestazione (di fornitura di beni o servizi, o di prestazione professionale, etc.) resa, o di inesistenza della stessa, di farlo risultare in tal modo apparentemente titolato a ricevere la retribuzione pattuita.

Potendosi configurare il reato di corruzione anche nelle ipotesi in cui invece di una somma di denaro, il funzionario pubblico consegue altri vantaggi "in natura" (ad es., gli vengano messi a disposizione beni che, pur di proprietà o nella disponibilità della Società, possano essere destinati all'uso personale del funzionario stesso), inoltre, anche la complessiva gestione del patrimonio deve essere inclusa tra le attività sensibili.

3.3.2.2 Individuazione dei processi sensibili e della Funzioni a rischio di commissione dei reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

Tale categoria di illeciti presuppone l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato), ma può anche richiedere, per la sua commissione, il compimento di attività prodromiche o preparatorie.

Appare opportuno, di conseguenza, differenziare le attività a rischio diretto di commissione dei reati, dalle attività di supporto, nelle quali vi è la possibilità di porre in essere condotte che, pur non integrando ancora ipotesi di corruzione, ne costituiscono indefettibile attività preparatoria.

Processi sensibili a rischio diretto: si tratta di tutte quelle attività in cui la Società intrattiene usualmente o comunque può intrattenere rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ed in particolare, sulla base delle diverse fasi in cui si articolano le commissioni di acquisto della pubblica amministrazione, possiamo distinguere:

- la promozione e le altre attività culturali volte ad allineare le competenze, nonché le basi di conoscenza scientifica e metodologica del target verso l'offerta aziendale;
- la promozione dei prodotti e l'illustrazione delle soluzioni aziendali, al fine di far percepire il valore dell'offerta;
- la gestione di Grant e sponsorizzazioni;
- la gestione di attività di proctoring e consulenza;
- la gestione dei rapporti con società scientifiche, professional congress organiser (PCO) e segreterie organizzative;
- la gestione delle note spese e dei rimborsi;
- la gestione di conti deposito e comodati;
- la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta, indette da strutture ospedaliere o sanitarie, per l'assegnazione di commesse di appalto, di fornitura o di servizi od altre operazioni similari, caratterizzate comunque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo, intendendosi tale anche un contesto in cui, pur essendoci un solo concorrente in una particolare procedura, l'ente appaltante avrebbe avuto la possibilità di scegliere anche altre imprese presenti sul mercato;
- l'esecuzione di contratti relativi alla fornitura di beni o servizi, con contraente pubblico;
- la gestione di eventuali contenziosi relativi all'esecuzione di contratti (comunque denominati) stipulati con soggetti pubblici;

⁶ Si consideri ad es. l'ipotesi di riconoscimento a consulenti esterni di compensi ampiamente superiori all'effettivo valore della prestazione resa, o il pagamento a fornitori di importi superiori al valore delle controprestazioni fornite, o all'ipotesi - estrema - in cui le prestazioni pagate siano addirittura inesistenti

- la richiesta e l'ottenimento di eventuali autorizzazioni e licenze necessarie allo svolgimento delle attività aziendali;
- le attività riconducibili al market access;
- la gestione dei rapporti con gli HCP per quanto concerne consulenze, convegni e congressi;
- la gestione dei rapporti con i competenti soggetti pubblici per quanto concerne la sicurezza e l'igiene sul lavoro, ed in generale la normativa per la prevenzione degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali, anche con riferimento ad ispezioni, atti di accertamento ed eventuali sanzioni;
- la partecipazione a dialoghi tecnici;
- il procedimento di scelta delle Terze Parti;
- la gestione delle attività di marketing;
- la gestione amministrativa del personale, in particolare per gli aspetti fiscali, previdenziali, assistenziali ed infortunistici, inclusa la gestione dei relativi accertamenti ispettivi;
- l'eventuale richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali o ad hoc necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali;
- gli adempimenti tributari, quali la predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- le verifiche, gli accertamenti e gli eventuali procedimenti sanzionatori relativi ai punti che precedono;
- gestione dei rapporti con gli organi di Polizia Giudiziaria e dei procedimenti giudiziari (civili, penali o amministrativi) che coinvolgano direttamente o indirettamente la Società o suoi esponenti che abbiano agito per conto della stessa.

Si identificano dunque quali **Funzioni a rischio**:

- Country Director;
- Bid, Tenders & Contracts;
- Customer Solutions;
- Agenti e Distributori;
- Sales;
- General Services;
- Marketing;
- BUD;
- Market Access;
- Quality Compliance;
- Human Resources;
- Finance;
- Procuratori Speciali – Finance;
- Legal;
- Representative, Contracts.

Processi sensibili di supporto. Accanto agli ambiti ora evidenziati, se ne devono individuare altri, nei quali potrebbero svolgersi attività “preparatorie”, indispensabili per la commissione del reato di corruzione.

L'esperienza giudiziaria ha evidenziato che la prassi più diffusa per procurarsi la provvista indefettibilmente necessaria al reato di corruzione consiste nell'utilizzo di fatture per operazione inesistenti, o nella sovrapproduzione⁷.

Ne deriva che - ferma restando l'eventuale autonoma configurabilità di altri profili di rilevanza penale nelle anzidette operazioni - una particolare attenzione deve essere riservata all'attività di fatturazione e, più in generale, a tutte quelle

⁷ Si consideri ad es. l'ipotesi di riconoscimento a consulenti esterni di compensi ampiamente superiori all'effettivo valore della prestazione resa, o il pagamento a fornitori di importi superiori al valore delle controprestazioni fornite, o all'ipotesi - estrema - in cui le prestazioni pagate siano addirittura inesistenti

attività e/o operazioni potenzialmente idonee a creare disponibilità extracontabili, ancorché per valori inferiori alle soglie di punibilità richieste dall'attuale formulazione degli artt. 2621 e 2622 c.c.

Le medesime operazioni potrebbero, poi, essere poste in essere direttamente nei confronti del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, con l'effetto, in caso di sopravvalutazione del valore della prestazione (di fornitura di beni o servizi, o di prestazione professionale, etc.) resa, o di inesistenza della stessa, di farlo risultare in tal modo apparentemente titolato a ricevere la retribuzione pattuita.

Potendosi configurare il reato di corruzione anche nelle ipotesi in cui invece di una somma di denaro, il funzionario pubblico consegue altri vantaggi "in natura" (ad es., gli vengano messi a disposizione beni che, pur di proprietà o nella disponibilità dell'Azienda, possano essere destinati all'uso personale del funzionario stesso), inoltre, anche la complessiva gestione del patrimonio aziendale deve essere inclusa tra le attività sensibili.

Le attività di supporto, pertanto, sono così individuate:

- gestione di contratti di consulenza e di prestazione professionale con soggetti esterni;
- gestione delle attività di formazione scientifica con particolare riferimento ai rapporti instaurati con Provider e Segreterie Organizzative;
- gestione dei rapporti con Agenti e Distributori;
- gestione degli acquisti di beni o servizi;
- gestione dei contratti di agenzia e dei rapporti con agenti e sub – agenti;
- gestione di incentivi e obiettivi di budget;
- operazioni infragruppo;
- gestione della finanza e della tesoreria;
- gestione della fatturazione;
- gestione dei beni aziendali.

3.3.2.3 Misure idonee a prevenire la commissione dei reati di peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione

Ai fini della prevenzione dei reati in commento, sono posti i seguenti presidi:

- adesione ai principi etici e comportamentali adottati dall'Ente di cui al Codice Etico e al Codice Etico di Gruppo;
- struttura organizzativa (deleghe, poteri e funzioni) di cui alla Parte Generale;
- Codice Etico e best practices adottate da Confindustria Dispositivi Medici e MedTech Europe;
- Sistema Whistleblowing;
- Procedure di Qualità;
- Contratto di Cash pooling;
- procedura in materia di anticorruzione e lotta alla corruzione;
- procedura per la gestione delle terze parti;
- procedura per la gestione delle sponsorizzazioni;
- procedura per la gestione delle spese di viaggio e intrattenimento dei clienti;
- procedura per la gestione di regalie e intrattenimento di HCP;
- procedura per la gestione di grant e donazioni;
- procedura per la gestione delle attività promozionali;
- procedura per la gestione dei rimborsi spese e spese di trasferta;
- procedura per la gestione delle provvigioni agenti;
- procedura per la selezione del personale;
- procedura per la gestione di attività di marketing;
- procedura politiche commerciali;
- procedura per l'allocazione dei dispositivi in comodato d'uso;
- procedure aziendali che disciplinano la partecipazione a procedure di gara o negoziazione diretta;

- utilizzo sistema gestionale condiviso;
- procedura per la formulazione delle offerte;
- procedura per la gestione di convegni, congressi e inviti;
- procedura per la gestione delle liberalità;
- procedura per la gestione delle segnalazioni inerenti i dispositivi;
- format contratti di Agenzia;
- format di contratto per la gestione dei rapporti con HCP (consulenze, proctorship, teaching and speaking, ecc.);
- adesione al FMV (Fair Market Value);
- rispetto degli oneri di cui al T.U. Pubblico Impiego (D.Lgs. 165/2001);
- procedura per la gestione e selezione delle parti terze;
- divieto dell'uso del contante.

I presidi menzionati sono volti a prevenire la commissione dei reati in commento mediante l'introduzione di espressi divieti a carico dei Destinatari, nonché, mediante apposite clausole contrattuali, a carico delle Terze Parti e dei Partner della Società. In particolare, esse vietano che siano posti in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra indicate, possano favorirne la commissione.

A titolo esemplificativo, nell'ambito è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro di qualsiasi entità a pubblici funzionari italiani o esteri, anche indirettamente;
- distribuire regali o ospitalità di valore non contenuto o comunque non appropriato, anche indirettamente;
- accordare o promettere altri vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, di loro familiari, di soggetti a loro riferibili in termini di amicizia o interesse, anche indirettamente;
- assumere ex dipendenti della Pubblica Amministrazione che abbiano partecipato attivamente e personalmente a trattative d'affari o abbiano gestito le richieste di EDWARDS alla P.A., nonché i loro familiari. Tale divieto opera per un periodo non inferiore a tre anni dalla conclusione della trattativa o dall'ottenimento della richiesta;
- effettuare prestazione in favore di Partner aziendali o riconoscere compensi a favore di Partner esterni, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al rapporto di business in essere;
- promettere o offrire ad appartenenti alla P.A. (o a loro parenti, affini, amici o parti correlate) denaro, doni o omaggi o altre utilità; opportunità di assunzione e/o opportunità commerciali, di lavoro e/o formazione o di qualsiasi altro genere che possano avvantaggiarli a titolo personale; lavori o servizi di utilità personale, anche tramite aziende terze;
- accettare doni o omaggi o altre utilità da parte di appartenenti alla P.A.;
- favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori o partner commerciali o consulenti indicati da appartenenti alla P.A.;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e/o con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- porre in essere qualsiasi condotta che possa essere interpretata come condotta finalizzata all'ottenimento di un vantaggio, favore e/o beneficio ingiusto da parte della P.A.;
- sfruttare o vantare relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o, più in generale, con un rappresentante delle istituzioni o pubbliche amministrazioni straniere;
- porre in essere qualsivoglia attività di mediazione illecita nei confronti di soggetti pubblici;
- produrre o distribuire documenti o dati falsi, non veritieri o alterati, sottrarre od omettere documenti veri, od omettere informazioni dovute al fine di ottenere contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre agevolazioni di varia natura, erogate dallo Stato o da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea;

- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la P.A. in errore sulla valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti/forniti, o influenzare indebitamente le decisioni della P.A.;
- destinare le erogazioni ricevute dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea a finalità diverse da quelle per le quali sono state ottenute;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla P.A. o altre Istituzioni pubbliche, alterarne in qualsiasi modo il funzionamento o intervenire con qualsiasi modalità cui non si abbia diritto su dati, informazioni o programmi per ottenere e/o modificare indebitamente informazioni a vantaggio della Società o di terzi;
- intraprendere (direttamente o indirettamente) qualsivoglia azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti nel corso dei processi civili, penali o amministrativi.

3.3.2.4 Terze Parti

EDWARDS LIFESCIENCES si avvale, per il perseguimento dei propri obiettivi, anche di soggetti esterni alla Società (agenti senza rappresentanza, distributori, consulenti, fornitori).

La Società ed il Gruppo prestano grande attenzione ai rapporti con le terze parti, nella consapevolezza del rischio che le stesse potrebbero rappresentare, in quanto comunque sottratte alla direzione aziendale. La Società ha pertanto adottato, e disciplinato in apposite procedure/clausole contrattuali, specifiche misure di prevenzione.

La Società definisce "terza parte" qualsiasi persona fisica, entità, società di persone o organizzazione che non faccia parte del Gruppo Edwards e che fornisca un prodotto o un servizio alla Società, al Gruppo o che agisca per loro conto.

La Società, sulla base delle indicazioni fornite centralmente, ha messo a punto specifiche clausole contrattuali volte a chiarire come il Codice Comportamentale e principi aziendali siano specificamente indirizzati anche a chi svolge servizi per o per conto dell'azienda.

Si richiamano inoltre le regole indicate in Parte Generale relativamente alla gestione delle Terze Parti (si veda il paragrafo 2.7).

3.3.3 REATI SOCIETARI (art. 25-ter D. Lgs. 231/01)⁸

Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621-bis c.c. (Fatti di lieve entità)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2622 c.c. (False comunicazioni delle società quotate)

⁸ Ai fini del presente Modello, le fattispecie in carattere ridotto vengono inserite per completezza espositiva e non si ritengono rilevanti in considerazione delle attività svolte dalla Società.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

art. 2623 c.c. (Falso in prospetto)*

**Articolo abrogato dall'art. 34 L. 28 dicembre 2005, n. 262*

art. 2624, commi 1 e 2, c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)*

** Articolo abrogato dall'art. 37, comma 34, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39*

Art. 2625, comma 2, c.c. (Impedito controllo)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La norma tutela il regolare esercizio delle attività di controllo. È un reato proprio degli amministratori e consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

In sintesi:

- la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i soggetti che devono svolgere le attività di controllo;
- oltre all'impedimento, è rilevante anche il solo ostacolo allo svolgimento delle attività di controllo;
- il soggetto cui viene impedito il controllo può essere il socio, il sindaco, e la società di revisione o gli altri organismi di controllo previsti nei modelli di governo societario;
- l'aver cagionato un danno ai soci comporta un aumento della pena (circostanza aggravante).

Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione dei conferimenti)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno.

La norma mira a tutelare l'integrità e l'effettività del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi.

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di effettuarli. Il reato è proprio degli amministratori; sono punibili - a titolo di concorso di persone nel reato - anche quei soci che hanno svolto una attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

In sintesi:

- per la punibilità del reato in questione rilevano solo i conferimenti in denaro, crediti e beni che sono idonei a costituire il capitale sociale; la punibilità inizia nel momento in cui si intacca il capitale e non anche le riserve;
- la liberazione o la restituzione può avvenire in diversa forma, anche indiretta, come per esempio la compensazione con un credito fittizio nei confronti della società;

- per integrare la fattispecie non occorre – nel caso della liberazione dell’obbligo di conferimento – che tutti i soci ne siano liberati, ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci.

Art. 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

In sintesi:

- ai fini della punibilità rileva tanto l’utile di esercizio quanto l’utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all’utile d’esercizio meno le perdite non ancora coperte più l’utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi;
- ai fini della punibilità rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative;
- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.

Art 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, con la precisazione che la condotta di cui al secondo comma può essere posta in essere solo dagli amministratori della società controllata.

In relazione alle condotte delineate al primo comma, esse si sostanziano:

- nell’acquisto, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali, a seguito di una compravendita o di qualunque altro negozio (anche a titolo gratuito) idoneo a trasferire, in capo alla società, la proprietà di tali azioni; e/o
- nella sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali.

Per quanto concerne il secondo comma, le condotte punite, perpetrabili dai soli amministratori della società controllata, ricalcano quelle del primo comma: a differire è invece l’oggetto di tali condotte che è costituito, in quest’ultimo caso, da azioni o quote emesse dalla società controllante. Deve pertanto sussistere un rapporto di controllo tra la società controllante e quella acquirente (controllata); tuttavia, posto che il presupposto per la configurabilità del reato è costituito dall’effettiva lesione del capitale sociale o delle riserve non disponibili, rilevano, ai fini del reato in commento, l’acquisto e/o la sottoscrizione di azioni della controllante qualora sussista, tra le due

società, controllo di diritto o controllo di fatto interno (voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria).

Le condotte appena descritte sono punibili esclusivamente qualora ledano l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine di approvazione del bilancio inerente all'esercizio durante il quale è stata posta in essere la condotta il reato è estinto.

Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetto attivo del reato sono gli amministratori. La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, tali da cagionare un danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629-bis c.c. (Omessa comunicazione dei conflitti di interesse)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Il reato punisce la condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società, mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura superiore all'ammontare del capitale sociale. Sono altresì considerate la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; la sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

La norma tende a penalizzare le valutazioni irragionevoli sia in correlazione alla natura dei beni valutati sia in correlazione ai criteri di valutazione adottati.

In sintesi:

- con riferimento alla condotta di sottoscrizione reciproca di azioni o quote, il requisito della reciprocità non presuppone la contestualità e la connessione delle due operazioni;
- con riferimento alla condotta di sopravvalutazione del patrimonio della società in caso di trasformazione, si prende in considerazione il patrimonio della società nel suo complesso e cioè l'insieme di tutti valori attivi, dopo aver detratto le passività.

Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

art. 2635-bis (Istigazione alla corruzione tra privati)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

La corruzione può realizzarsi anche tra interlocutori privati. Non è più necessaria la presenza di funzionari pubblici. Il “corruttore” può essere chiunque. Il “corrotto” è un soggetto qualificato (= amministratori, dirigenti, sindaci, determinate funzioni aziendali operanti in settori privati, etc.) che agisce in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà. I comportamenti corruttivi sono tutti quei comportamenti che offrono o promettono un beneficio (denaro o altra utilità) con l’obiettivo di ottenere un qualsiasi vantaggio illecito o non dovuto (informazione, contratto, condizioni contrattuali etc.) in violazione della normativa di riferimento o delle procedure aziendali o di obblighi di fedeltà o inerenti al proprio ufficio.

Gli atti corruttivi possono essere realizzati per “interposta persona” e dunque avvalendosi di un intermediario o di un terzo. Come per tutti gli atti corruttivi, costituisce reato la mera istigazione alla corruzione, ovvero offrire o promettere denaro o altra utilità non dovuti, anche se tale offerta o promessa non venga poi accettata.

In sintesi:

- “Chiunque”, corrompendo un privato, può determinare la responsabilità della Società ex Decreto Legislativo n. 231;
- soggetti attivi del reato: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nonché coloro che esercitano funzioni direttive;
- i soggetti attivi agiscono pertanto in violazione degli obblighi di fedeltà, agli obblighi inerenti al proprio ufficio e, quindi, alle procedure aziendali o alle normative applicabili;
- il reato può essere commesso anche per interposta persona ovvero tramite un intermediario;
- anche se l’offerta o la promessa non vengono accettate, si configura un reato, i.e. l’istigazione alla corruzione.

Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Il reato si realizza con la diffusione di notizie false e/o con la realizzazione di operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a:

- cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

In sintesi:

- per notizia si intende una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto non essendo pertanto sufficienti le semplici voci, i c.d. rumors e le previsioni soggettive. Si ha una notizia falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare;
- alle operazioni simulate vanno ricondotte sia le operazioni che le parti non hanno in alcun modo inteso realizzare, sia le operazioni che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute;
- affinché il reato sia configurabile è sufficiente che la notizia o l'artificio sia idoneo a produrre l'effetto della sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- per altri artifici si intende "qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi".

Art. 2638 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

Art. 54 D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19 (False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare)

Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

3.3.3.1 Considerazioni esplicative e rilevanza ai fini del modello

Quando si parla di reati societari, si intendono le fattispecie di reato che riguardano condotte fraudolente o irregolari poste in essere nell'ambito della gestione societaria e che compromettono la corretta governance e la fiducia degli stakeholder.

In sintesi, queste norme puniscono:

- chiunque rediga o faccia redigere, in tutto o in parte, documenti falsi o contenenti dati non rispondenti al vero relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, con l'intento di ingannare soci, creditori o il mercato;
- chiunque ometta la formazione o la redazione di documenti obbligatori, come il bilancio, ovvero fornisca dati o informazioni non veritiere in tali documenti;
- chiunque compia operazioni artificiose o fraudolente che abbiano l'effetto di alterare il patrimonio societario, con danno per i creditori o per la Società stessa;
- chiunque distragga, dissipi o in altri modi gestisca in modo illecito in tutto o in parte il patrimonio sociale per conseguire un indebito vantaggio;
- chiunque induca in errore il Socio o i terzi con comunicazioni finanziarie o contabili mendaci;
- chiunque agisca in malafede per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o per nuocere alla Società, al Socio o ai creditori.

3.3.3.2 Individuazione dei processi sensibili e della Funzioni a rischio di commissione dei reati societari

Ai fini della commissione dei reati societari ritenuti, all'esito della disamina di cui alla Sezione precedente, rilevanti con riferimento alla realtà operativa di EDWARDS LIFESCIENCES,

si identificano, quali **processi sensibili**:

- formazione del bilancio e la predisposizione di prospetti informativi infrannuali;
- gestione dei rapporti con il Socio e la Società di Revisione;
- gestione degli adempimenti fiscali;
- gestione dei rapporti con le società del Gruppo;
- tenuta della contabilità e dei libri sociali;
- ripartizione degli utili;
- operazioni straordinarie (riduzione o aumento del capitale, trasformazione, fusione o scissione), messa in liquidazione;
- gestione dei flussi finanziari e monetari;
- attività di gestione del ciclo attivo e del ciclo passivo;
- predisposizione del budget;
- documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative alla attività d'impresa;
- operazioni infragruppo.

Si identificano, quali **Funzioni a rischio**:

- Consiglio di Amministrazione
- Country Director;
- Finance;
- Procuratori Speciali – Finance;
- Legal;
- Customer Service.

3.3.3.3 Misure idonee a prevenire la commissione dei reati societari

Ai fini della prevenzione dei reati in commento, sono posti i seguenti presidi:

- adesione ai principi etici e comportamentali adottati dall'Ente di cui al Codice Etico e al Codice Etico di Gruppo;
- struttura organizzativa (deleghe, poteri e funzioni) di cui alla Parte Generale;
- Codice Etico e best practices adottate da Confindustria Dispositivi Medici e MedTech Europe;
- Sistema Whistleblowing;
- Contratto di Cash pooling;

- adozione di un sistema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- procedura in materia di anticorruzione e lotta alla corruzione;
- procedura per la gestione dei finanziamenti esterni;
- procedura per la gestione delle terze parti;
- policy per la riconciliazione dei conti di bilancio;
- policy per le richieste di pagamento;
- informativa sulla rendicontazione finanziaria;
- svolgimento di Non-Audit Services (NAS);
- procedure aziendali che disciplinano attività che possano avere risvolti sulla contabilità aziendale, con particolare riguardo a:
 - gestione dei processi di contabilità e bilancio;
 - gestione viaggi;
 - gestione accantonamenti;
 - gestione importazioni ed esportazioni;
 - gestione recupero crediti;
 - gestione fidejussioni;
 - procedura acquisti;
 - procedura per la gestione della scontistica;
 - procedura gestione ordini;
 - gestione della contabilità dei costi di trasferimento.

In particolare, i Destinatari devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-ter del Decreto 231; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Inoltre, ai Destinatari è fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e/o del Gruppo;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e/o del Gruppo;
- restituire anche simulatamente conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;

- acquistare o sottoscrivere quote o azioni fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte dagli organi di controllo all'uopo preposti, quali, ad esempio, il Socio, i Revisori e/o l'Organismo di Vigilanza;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile, nonché omettere la trasmissione dei dati e dei documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio attraverso il bilancio d'esercizio o comunicati stampa in relazione ad eventi che possono avere impatto sul valore della Società.

3.3.4 REATI TRANSNAZIONALI (L. n. 146/2006)⁹

Art. 416 c.p. (associazione per delinquere)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della L. 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

In sintesi:

- il reato in questione si realizza con una pluralità di condotte criminosi che vanno dalla sola partecipazione (partecipanti) - alla promozione, costituzione, organizzazione di una associazione - alla ideazione e creazione dell'associazione (capi e promotori);
- perché si possa configurare una associazione sono necessarie tre o più persone ed essa deve essere dotata, anche in minima parte, di una "strutturazione" (divisione dei compiti, etc.) e di "stabilità" che permettono di distinguere l'associazione dal concorso di persone nel reato che si caratterizza invece per l'occasionalità dell'accordo criminoso;

⁹ Ai fini del presente Modello, le fattispecie in carattere ridotto vengono inserite per completezza espositiva e non si ritengono rilevanti in considerazione delle attività svolte dalla Società.

- lo scopo dell'associazione deve essere la realizzazione di un programma criminoso, cioè la commissione di uno o più delitti;
- elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, ovvero la consapevolezza da parte dei soggetti attivi di fare parte di un sodalizio e di operare al fine di realizzare il programma criminoso che costituisce lo scopo della associazione;
- sono previsti aggravamenti di pena nel caso di associazioni dirette a commettere particolari reati.

Art. 416 bis c.p. (associazione di tipo mafioso)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della L. 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della L. 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato. 3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto è commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo

sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3, è sempre consentito l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciato dall'autorità amministrativa italiana, inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689.

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.

8. I beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri, sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego immediato in attività di polizia; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".

Art. 377 bis c.p. (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Il reato consiste nell'uso di minaccia o violenza ovvero nella promessa od offerta di denaro o altra utilità al fine di indurre taluno a rendere dichiarazioni mendaci o a non rilasciare alcuna dichiarazione in un procedimento penale.

Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui è posta in essere la condotta di costrizione ovvero l'offerta o promessa di denaro o altra utilità.

Art. 378 c.p. (Favoreggiamento personale)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Il reato si consuma qualora si ponga in essere un'azione diretta ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità.

3.3.4.1 Considerazioni esplicative e rilevanza ai fini del modello

Ai fini dell'art. 3 della L. 146/2006 si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale

della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

In sintesi, le norme indicate dalla Legge 146/2006 e richiamate dal D.Lgs. 231/2001 puniscono:

- la partecipazione ad associazioni criminali di tipo mafioso, di stampo terroristico o finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope con dimensione transnazionale;
- il traffico di migranti, inclusa la gestione di organizzazioni che favoriscono l'ingresso o il soggiorno illegale con modalità che oltrepassano più Stati;
- l'ostacolo alla giustizia ovvero l'induzione a rendere dichiarazioni mendaci o a non collaborare con le autorità giudiziarie;
- il favoreggiamento personale che consiste nel prestare aiuto a persone implicate in reati transnazionali.

3.3.4.2 Individuazione dei processi sensibili e della Funzioni a rischio di commissione dei reati transnazionali

In relazione ai reati transnazionali esplicitati nel paragrafo precedente e ritenuti rilevanti ai fini del presente documento, le attività di EDWARDS LIFESCIENCES ritenute a rischio sono le medesime già identificate a rischio per la commissione di altri illeciti.

In particolare, si individuano quali **processi sensibili**:

- Assunzione del personale;
- Rapporti con le Parti terze;
- Creazione di fondi non giustificati;
- Contratti di acquisto con controparti estere;
- Transazioni finanziarie con controparti estere;
- Investimenti con controparti estere;
- Operazioni infragruppo.

Si indentificano quali **Funzioni a rischio**:

- Country Director;
- Marketing;
- General Services;
- Finance;
- Procuratori Speciali – Finance; Human Resources.

3.3.4.3 Misure idonee a prevenire la commissione dei reati transnazionali

Ai fini della prevenzione dei reati in commento, sono posti i seguenti presidi:

- adesione ai principi etici e comportamentali adottati dall'Ente di cui al Codice Etico e al Codice Etico di Gruppo;
- struttura organizzativa (deleghe, poteri e funzioni) di cui alla Parte Generale;
- Codice Etico e best practices adottate da Confindustria Dispositivi Medici e MedTech Europe;
- Sistema Whistleblowing;
- Procedure di Qualità;
- verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità dei partner commerciali;
- determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;

- applicazione delle procedure in materia di selezione e gestione del personale;
- verifica di tutte le controparti attraverso la più opportuna documentazione societaria.

3.3.5 REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (art. 25-septies D. Lgs. 231/01)

Art. 589 c.p. (omicidio colposo)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 c.p. (lesioni colpose)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.

Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

3.3.5.1 Considerazioni esplicative e rilevanza ai fini del modello

Per lesioni gravi s'intendono quelle che determinano:

- una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
- l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.
- Per lesioni gravissime s'intendono quelle che determinano:
 - una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 - la perdita di un senso;
 - la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

I reati colposi in oggetto acquistano rilevanza dal punto di vista della responsabilità amministrativa della persona giuridica qualora siano conseguenza di violazioni della normativa di riferimento in materia di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e, in particolare, in via puramente esemplificativa ma non esaustiva, nelle seguenti ipotesi:

- mancata o inadeguata effettuazione della valutazione dei rischi;
- mancata o inadeguata elaborazione del relativo documento e del suo periodico aggiornamento (“DVR”);
- mancata designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ovvero designazione di un soggetto non in possesso di adeguata esperienza, formazione e preparazione professionale;
- mancata nomina del preposto tenuto agli obblighi di vigilanza di cui all’art. 19 del D.lgs. 81/2008;
- mancata designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
- mancata consegna ai dipendenti dei necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
- omissione di predisposizione ovvero rimozione o danneggiamento di impianti, apparecchi e/o strumenti di segnalazione destinati alla prevenzione di disastri e / o infortuni sul lavoro (omissione o rimozione delle cautele antinfortunistiche);
- omissione nella collocazione ovvero rimozione o danneggiamento di apparecchi o altri strumenti destinati all’estinzione di un incendio ovvero al salvataggio o soccorso in caso di disastro o infortunio sul lavoro tale da renderli inservibili all’uso (omissione o rimozione dei dispositivi di sicurezza);
- mancata erogazione della formazione / informazione ai dipendenti prevista dalla normativa vigente;
- mancata designazione del Medico competente alla sorveglianza sanitaria delle condizioni di lavoro e dei dipendenti ovvero designazione di un soggetto non in possesso di adeguata esperienza, formazione e preparazione professionale;
- mancato invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria;
- mancata adozione di misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e mancata condivisione di istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- mancata adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;
- mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

3.3.5.2 Individuazione dei processi sensibili e della Funzioni a rischio di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colposi

Si identificano quali **processi sensibili**:

- gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
- assunzione e gestione del personale;
- gestione delle attività in sala operatoria.

Si identificano quali **Aree/Funzioni a rischio**:

- Country Director;
- Datore di lavoro;
- RSPP;
- SPP (Servizio di Prevenzione e Protezione);
- General Service;
- Representative, Contracts;
- Customer Solutions;
- BUD;

- Assistenza tecnica.

3.3.5.3 Misure idonee a prevenire la commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

EDWARDS LIFESCIENCES promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nella propria sede, uffici e nei relativi ambienti di lavoro richiedendo, a ogni livello aziendale, comportamenti responsabili e rispettosi delle procedure adottate in materia di sicurezza sul lavoro.

In via generale, è fatto obbligo a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe ricevute e alle procedure adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Tutte le attività aziendali devono essere svolte nel pieno rispetto della legge, delle normative applicabili, delle previsioni del Codice Etico, dei principi di corporate governance e controllo interno, delle regole generali di comportamento richiamate nel Modello, nonché dei protocolli e delle procedure adottate da EDWARDS LIFESCIENCES.

I compiti e le responsabilità concernenti le attività relative alla gestione della sicurezza sul lavoro vengono chiaramente e formalmente esplicitati alla direzione aziendale, ai dirigenti, ai preposti, ai lavoratori, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), al medico competente e a tutti gli altri soggetti interessati, presenti in azienda e previsti dal TU Sicurezza (addetti al primo soccorso e addetti antincendio).

La formazione e l'addestramento vengono organizzate secondo le esigenze rilevate periodicamente, tenendo in considerazione le peculiarità delle diverse aree di rischio e delle professionalità del personale che vi opera.

Ciascun lavoratore/operatore aziendale deve ricevere informazione e formazione sufficiente e adeguata secondo i contenuti e le modalità previste degli artt. 36 e 37 del TU Sicurezza con particolare riferimento alle proprie mansioni. Questa deve avvenire in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Consultazione e Comunicazione: viene assicurata la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda ed il coinvolgimento di tutti i soggetti rilevanti ai fini della sicurezza sul lavoro attraverso:

- la consultazione preventiva del RLS e del medico competente in merito alla individuazione e valutazione dei rischi e alla definizione delle misure preventive;
- riunioni periodiche che tengano conto non solo delle richieste fissate dalla legislazione vigente, ma anche delle segnalazioni ricevute dai lavoratori e delle esigenze o problematiche operative riscontrate;
- altri metodi istituzionali quali l'affissione in bacheca di avvisi, segnalazioni e comunicazioni inerenti aspetti di salute e sicurezza o eventi ad essi associati, incontri con i lavoratori, passaggio di informazioni tra i vari livelli aziendali.

Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione realizzate dalla Società devono essere sottoposte a monitoraggio pianificato, attraverso:

- programmazione temporale degli audit;
- attribuzione di compiti e di responsabilità esecutive;
- descrizione delle metodologie da seguire;
- modalità di segnalazione delle eventuali situazioni difformi.

Le modalità e responsabilità in merito al monitoraggio sono stabilite contestualmente alla definizione delle modalità e responsabilità della gestione operativa. Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la Società si impegna ad assicurare una collaborazione piena alle autorità competenti durante le ispezioni ed eventuali controlli che vengano effettuati all'interno delle unità produttive. Le modalità di qualifica dei fornitori sono formalizzate e predefinite.

Prima di intraprendere rapporti commerciali con fornitori esterni e contrattisti (contratto d'appalto e/o d'opera) sono definite formalmente:

- le modalità e contenuti dell'informazione che deve essere fornita alle imprese esterne riguardo l'insieme delle norme e prescrizioni che deve conoscere, impegnarsi a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti;
- le modalità con cui l'azienda e il fornitore si informano reciprocamente sui rischi esistenti presso i luoghi di lavoro dell'azienda e introdotti dalle attività svolte dal fornitore anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi fornitori coinvolti nell'esecuzione dell'appalto;
- ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del documento di valutazione dei rischi.

I Destinatari devono:

- assicurarsi che vengano rispettate le norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- essi stessi rispettare le procedure aziendali in materia di sicurezza sul lavoro;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento richiesti dalla normativa;
- assicurarsi che le "attrezzature speciali" siano utilizzate esclusivamente da personale formato e autorizzato, come da apposita procedura;
- assicurarsi che gli interventi su impianti in tensione siano eseguiti esclusivamente da personale formato e autorizzato, come da apposita procedura;
- assicurarsi che venga svolta da parte del Medico Competente la sorveglianza sanitaria;
- assicurarsi che venga istituita una squadra di emergenza per antincendio e primo soccorso;
- assicurarsi del corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e provvedere alla sostituzione di DPI obsoleti;
- assicurarsi che tutti gli impianti elettrici, di messa a terra ed impianti termici siano conformi alle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- assicurarsi che tutte le attrezzature di cui all'allegato VII del TU 81/2008 siano denunciate, ove richiesto, agli Organi competenti e verificate secondo la periodicità prevista dalla legge;
- assicurarsi del corretto utilizzo dei videoterminali;
- assicurarsi che i lavoratori siano adeguatamente protetti da DPI idonei;
- assicurarsi che siano rispettate le prescrizioni di protezione anti-incendio riportate nel CPI rilasciato dai VVFF, nonché quelle integrative della compagnia di assicurazione;
- assicurarsi che i lavoratori siano adibiti al lavoro solo dopo il rilascio del certificato di idoneità;
- assicurarsi della puntuale effettuazione delle visite mediche previste dal protocollo sulla sorveglianza sanitaria;
- aggiornare regolarmente l'analisi di conformità legislativa sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- assicurarsi della puntuale effettuazione delle visite mediche previste dal protocollo sulla sorveglianza sanitaria;
- garantire una efficace gestione degli infortuni, quasi infortuni, malattie professionali, sospette malattie professionali o comportamenti pericolosi.

A tal proposito, al verificarsi di un infortunio, è fatto obbligo di darne immediata comunicazione al superiore gerarchico e al RSPP e di predisporre apposito documento/modulo contenente (i) la descrizione dell'evento e delle sue conseguenze; (ii) le presunte cause e le eventuali responsabilità; (iii) le azioni correttive proposte; (iv) il soggetto incaricato dell'attuazione; (v) le tempistiche previste ed (vi) eventuali ulteriori elementi ritenuti utili;

- assicurarsi di garantire il rispetto delle norme antinfortunistiche anche a tutela dei Visitatori, dotandosi di sistemi di registrazione dei relativi accessi e garantendo il monitoraggio degli stessi e l'adeguata diffusione delle norme di sicurezza rivolte ai visitatori;
- assicurarsi che i visitatori siano muniti dei presidi antinfortunistici previsti ex lege, laddove necessari;

- custodire in apposito archivio tutta la documentazione relativa alla salute e sicurezza sul lavoro (a titolo esemplificativo e non esaustivo, DVR, nomine delle figure HS nominate, verbali delle riunioni periodiche ex art. 35 TU Sicurezza, scadenziario formazione e addestramento, documento/modulo di segnalazioni di infortuni e quasi infortuni, modulo di consegna/sostituzione DPI, verbali di verifiche ispettive e i report di audit, comunicazioni al RSPP, etc).

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-septies del Decreto 231; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Inoltre, ai Destinatari è fatto divieto di:

- tenere comportamenti pericolosi per la propria salute e la propria sicurezza e per quella altrui;
- rimandare l'implementazione delle istruzioni operative esistenti al verificarsi di circostanze che le rendano necessarie;
- omettere le segnalazioni di incidenti mancati od occultare fatti e avvenimenti il cui verificarsi abbia costituito un pericolo potenziale per la salute e sicurezza dei lavoratori;
- chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato, come per esempio può essere un evento sismico o un principio di incendio;
- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di propria competenza e che possano compromettere la sicurezza propria e degli altri lavoratori.

3.3.6 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies D. lgs. 231/2001)

Art. 648 c.p. (Ricettazione)

Fuori dai casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516 a € 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Il reato si realizza quando, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, taluno acquisti, riceva o occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. Risponde, altresì di tale delitto colui che si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Art. 648-bis c.p. (Riciclaggio)

Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La condotta penalmente rilevante può consistere:

- nel sostituire, trasferire denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto;
- nel compiere operazioni finalizzate ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa del denaro, cosa o altra utilità¹⁰.

Come nel caso della ricettazione (v. paragrafo precedente), affinché si configuri il delitto di riciclaggio è necessaria la sussistenza di un c.d. "reato presupposto" e cioè di un delitto non colposo, cui l'agente non abbia partecipato in alcun modo. Va specificato che reato presupposto può essere anche lo stesso delitto di riciclaggio e, in tal caso, la fattispecie è comunemente denominata "riciclaggio indiretto".

Art. 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)

Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La condotta penalmente rilevante descritta con il verbo "impiegare" non ha una precisa valenza tecnica e finisce con l'avere una portata particolarmente ampia, potendosi intendere qualsiasi forma di utilizzazione, impiego o re-impiego di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Il reato si consuma con il porre in essere le condotte descritte senza che, dall'impiego e investimento di tale denaro, bene o utilità, debba essere conseguito un profitto.

Art. 648-ter.1 c.p. (Autoriciclaggio)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416bis.1. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

¹⁰ È opportuno, infine, ricordare, che, qualora le condotte penalmente rilevanti siano poste in essere nell'esercizio di una attività professionale, la pena è aumentata. Una diminuzione della pena, invece, è normativamente prevista allorché l'oggetto del reato provenga da un delitto punito, con una pena inferiore, nel massimo, a cinque anni.

La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto (= da un delitto commesso dalla stessa persona che, poi, impiega il denaro o i beni), in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Ai fini della configurazione del delitto di autoriciclaggio, è essenziale infatti che il provento di un precedente reato commesso dal medesimo soggetto agente, sia re-utilizzato per fini non personali dell'autore, in modi che siano idonei ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita. In particolare, si evidenzia come la fattispecie di reato in esame si realizzi solo ove sussistano tre circostanze: i) l'agente crei –o concorra a creare– una provvista consistente in denaro od altre utilità attraverso la commissione di un primo delitto –il delitto presupposto; ii) con ulteriore ed autonoma azione la provvista venga impiegata in attività economiche, imprenditoriali e finanziarie; iii) le azioni predette realizzino un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa del predetto denaro od altra utilità.

Il legislatore, al fine di evitare un eccessivo trattamento sanzionatorio, ha circoscritto la punibilità del reimpiego di denaro, beni ed altre utilità ai soli casi di investimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative.

È esclusa la punibilità se il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

3.3.6.1 Considerazioni esplicative e rilevanza ai fini del modello

In sintesi, le norme suindicate puniscono¹¹:

- il sostituire, trasferire denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto;
- il compiere operazioni finalizzate ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa del denaro, cosa o altra utilità;
- l'“impiegare” ovvero qualsiasi forma di utilizzazione, impiego o re-impiego di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;
- l'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto (commesso dalla stessa persona che, poi, impiega il denaro o i beni), in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per quanto attiene il reato di autoriciclaggio, ex art. 648 ter.1 c.p., potenzialmente la commissione di ogni delitto potrebbe portare alla sua realizzazione ove il profitto del primo reato venga reimpiegato, nei modi delineati dalla norma.

In considerazione delle attività svolte da EDWARDS LIFESCIENCES, si ritiene che le categorie di delitti che potenzialmente potrebbero dar vita al profitto poi re-investibile a vantaggio dell'azienda siano essenzialmente i reati societari, le condotte illecite riconducibili alla partecipazione agli appalti ed i reati tributari: tutte fattispecie già valutate nel presente Modello e alle quali si rimanda.

3.3.6.2 Individuazione dei processi sensibili e della Funzioni a rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

Si identificano quali **processi sensibili**:

- gestione dei contratti di acquisto e/o vendita con controparti e intercompany;

¹¹ La Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui integra di per sé un autonomo atto di riciclaggio qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato, ed acceso presso un differente istituto di credito. In tale fattispecie delittuosa non è infatti necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso del denaro, essendo sufficiente che essa sia anche solo ostacolata.

- gestione delle transazioni finanziarie;
- gestione degli investimenti;
- partecipazione ad appalti pubblici e a dialoghi tecnici con la P.A;
- gestione delle sponsorizzazioni;
- scelta dei fornitori;
- gestione delle parti terze;
- gestione delle attività di promozione.

Si indentificano, quali **Funzioni a rischio**:

- Consiglio di Amministrazione;
- Country Director;
- Bid, Tenders & Contracts;
- Customer Solutions;
- Agenti e Distributori;
- Sales;
- General Services;
- Marketing;
- BUD;
- Market Access;
- Regulatory;
- Quality Compliance;
- Sicurezza;
- Human Resources;
- Finance;
- Procuratori Speciali – Finance.

3.3.6.3 Misure idonee a prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Ai fini della prevenzione dei reati in commento, sono posti i seguenti presidi:

- adesione ai principi etici e comportamentali adottati dall’Ente di cui al Codice Etico e al Codice Etico di Gruppo;
- struttura organizzativa (deleghe, poteri e funzioni) di cui alla Parte Generale;
- Codice Etico e best practices adottate da Confindustria Dispositivi Medici e MedTech Europe;
- Procedure di Qualità;
- principi di comportamento nei rapporti con i clienti, di cui alla Parte Generale;
- procedure per la gestione degli adempimenti tributari;
- procedure aziendali che disciplinano la partecipazione a procedure di gara o negoziazione diretta;
- procedura per la gestione dei requisiti regolatori dei prodotti;
- procedura per la gestione di regalie e intrattenimento di HCP;
- procedura per la gestione di grant e donazioni;
- policy per la gestione delle sponsorizzazioni;
- procedura per la gestione delle attività promozionali;
- procedura per la gestione dei rimborsi spese e spese di trasferta;
- procedura per la gestione delle provvigioni agenti;
- procedura per la selezione del personale;
- procedura per la gestione di attività di marketing;
- procedura politiche commerciali;
- procedura per la gestione della scontistica;

- limiti autorizzativi in tema di scontistica;
- procedura per la realizzazione di progetti post aggiudicazione;
- procedura per la cessione degli strumenti al termine della fornitura;
- procedura per la formulazione delle offerte;
- procedura per il monitoraggio della sottoscrizione dei contratti pubblici;
- procedura per l'identificazione degli strumenti in uso presso il cliente;
- procedura per la gestione di convegni, congressi e inviti;
- procedura per la gestione delle liberalità;
- format contrattuale in tema di rapporti di consulenza;
- format contratti di Agenzia;
- procedura per la gestione delle parti terze;
- procedure aziendali che disciplinano attività che possano avere risvolti sulla contabilità aziendale;
- procedura per la gestione delle provvigioni;
- adozione di un sistema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- documentazione delle spese;
- divieto dell'uso del contante;
- gestione presenze, trasferte e beni aziendali;
- procedura per la Selezione del Personale;
- verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità dei partner commerciali;
- verifica di tutte le controparti attraverso la più opportuna documentazione societaria;
- procedura per la valutazione e la scelta dei fornitori;
- previsione di garanzie contrattuali con le controparti anche estere;
- verifica contenuti schede tecniche;
- verifica della formulazione delle note informative dei prodotti;
- procedure finalizzate alla gestione del Magazzino;
- previsione di garanzie contrattuali con le controparti.

Inoltre, i soggetti di riferimento responsabili delle varie aree competenti di EDWARDS LIFESCIENCES verificano tempestivamente l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali /finanziari, sulla base di indici rilevanti quali (i) la conoscenza o conoscibilità di pregiudizievoli pubblici (i.e. protesti, procedure concorsuali), (ii) acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori per il tramite di società specializzate, (iii) valutazione dei prezzi. Per quanto attiene ai pagamenti questi devono essere verificati nella loro regolarità, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle operazioni.

I flussi finanziari devono essere sottoposti a controlli formali e sostanziali, sia con riferimento ai pagamenti verso terzi, sia ai pagamenti/operazioni infragruppo.

Le transazioni infragruppo avvengono nel rispetto dei principi di libera concorrenza.

In particolare, i Destinatari devono:

- astenersi dal procedere a qualsivoglia transazione e operazione relativa a somme di denaro o beni qualora vi siano, nelle circostanze dell'operazione o nelle caratteristiche della controparte, elementi che lascino supporre la provenienza illecita dei beni e del denaro in questione (ad esempio prezzo notevolmente sproporzionato rispetto ai valori medi di mercato);
- tenere un comportamento corretto, trasparente, nel rispetto delle norme di legge in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori, clienti, partners commerciali, anche stranieri;
- verificare (i) l'esatta coincidenza tra il nominativo / ragione sociale / paese dell'ordinante del pagamento e i dati del soggetto giuridico con cui è effettivamente in essere il rapporto contrattuale e (ii) che il pagamento

sia effettuato tramite canali bancari “diretti”, accertando preventivamente la conformità di eventuali schemi societari / strutture fiduciarie utilizzate;

- analizzare, gestire e monitorare i rischi relativi al corretto adempimento degli obblighi fiscali al fine di instaurare e mantenere un rapporto collaborativo, chiaro e trasparente con l’Amministrazione finanziaria (cooperative compliance);
- promuovere una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l’affidabilità nonché la conoscibilità a tutti i livelli aziendali;
- custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione o occultamento.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall’articolo 25-octies del Decreto 231; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Inoltre, ai Destinatari è fatto divieto di:

- emettere fatture o rilasciare altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un’evasione fiscale o altro reato;
- inserire fornitori o clienti fittizi nel sistema gestionale e contabile e trasferire denaro proveniente da attività illecita da parte della controparte fittizia, al fine di favorire la sua re-immissione nel circuito economico;
- emettere note di credito regolate attraverso il riaccredito delle somme a persone giuridiche diverse dall’effettivo richiedente o su conti correnti non direttamente riconducibili all’effettivo richiedente, al fine di favorire la re-immissione nel circuito economico di denaro proveniente da un illecito;
- accreditare somme su conti correnti di fornitori, giustificandole formalmente come pagamenti di servizi di fornitura o consulenza, in realtà mai ricevuti, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito;
- riaccreditare somme sui conti correnti aziendali da parte di fornitori o consulenti, giustificati come rimborso per precedenti pagamenti nei loro confronti, in realtà non dovuti, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito;
- effettuare investimenti a diretto vantaggio della Società, senza ricorrere alle disponibilità sui conti correnti aziendali e con denaro proveniente da reato, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito;
- effettuare sponsorizzazioni o donazioni a favore di soggetti terzi tramite utilità provenienti da precedente delitto;
- acquistare beni provenienti da un precedente delitto (ad esempio, furto).

La Società pone in essere le misure necessarie per assicurare che, nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto:

- non vengano indicati elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- non vengano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (ad esempio costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l’accertamento;
- non vengano indicati una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l’esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;

- non decorrano inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle dichiarazioni di cui sopra così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

3.3.7 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (art. 25-octies.1 D. Lgs. 231/2001)¹²

Art. 493-ter (Indebito utilizzo e la falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

La condotta tipica consiste (i) nell'utilizzo indebito di strumenti di pagamento elettronici (es. carte di credito, bancomat, documenti analoghi o codici identificativi) senza esserne titolare e senza autorizzazione, (ii) falsificazione o alterazione di strumenti di pagamento o documenti analoghi e (iii) possesso, cessione o acquisizione di strumenti di pagamento illeciti, falsificati o alterati, inclusi ordini di pagamento prodotti con essi.

Art. 493-quater c.p. (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Art. 640-ter (Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Art. 512-bis c.p. (Trasferimento fraudolento di valori)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o

¹² Ai fini del presente Modello, le fattispecie in carattere ridotto vengono inserite per completezza espositiva e non si ritengono rilevanti in considerazione delle attività svolte dalla Società.

di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

La condotta tipica consiste nell'attribuire fittiziamente ad altri (i) la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità, per eludere le misure di prevenzione patrimoniali (es. confisca, sequestro), eludere la normativa sul contrabbando, agevolare i reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), autoriciclaggio (art. 648-ter c.p.) e (ii) la titolarità di imprese, quote societarie, azioni o cariche sociali per eludere la documentazione antimafia e partecipare a gare d'appalto o concessioni pubbliche.

3.3.7.1 Considerazioni esplicative e rilevanza ai fini del Modello

Per delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, si intendono le fattispecie di reato che riguardano l'uso illecito, la falsificazione e la manipolazione di strumenti di pagamento diversi dal denaro contante, nonché il trasferimento fraudolento di valori con finalità illecite.

In sintesi, queste norme puniscono:

- chiunque utilizzi indebitamente o falsifichi carte di credito, di pagamento o qualsiasi altro strumento diverso dai contanti, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
- chiunque detenga, diffonda o utilizzi apparecchiature, dispositivi o programmi informatici destinati a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- chiunque compia frodi informatiche aggravate dall'uso di tali strumenti di pagamento digitali, finalizzate a realizzare un ingiusto profitto o a danneggiare terzi;
- chiunque attribuisca fittiziamente a terzi la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità, attraverso il trasferimento fraudolento di valori, al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale, agevolare il contrabbando o favorire la commissione di reati come ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio;
- chiunque agisca in malafede utilizzando tali strumenti o condotte fraudolente per arrecare un vantaggio illecito o un danno all'ente o a terzi.

3.3.7.2 Individuazione dei processi sensibili e delle Aree/Funzioni a rischio di commissione dei reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

Si identificano quali **processi sensibili**:

- legale rappresentanza;
- gestione dei flussi finanziari;
- gestione dei sistemi IT;
- utilizzo di strumenti informatici;
- gestione delle carte di credito aziendali;
- gestione dei rapporti infragruppo.

Si identificano quali **Aree/Funzioni sensibili**:

- Presidente del CdA;
- Consiglieri;
- Country Director;
- Finance;
- Procuratori Speciali – Finance;

- Titolari di carte di credito;
- Tutti coloro che hanno in uso dotazioni Informatiche.

3.4.7.3 Misure idonee a prevenire la commissione del reato

Trattandosi di fattispecie a configurabilità generale, particolarmente connesse anche all'utilizzo di terminali e sistemi informatici, ai fini di prevenire la commissione dei reati si ritiene utile richiamare i seguenti presidi:

- adesione ai principi etici e comportamentali adottati dall'Ente di cui al Codice Etico e al Codice Etico di Gruppo;
- struttura organizzativa (deleghe, poteri e funzioni) di cui alla Parte Generale;
- policy per la gestione delle carte di credito aziendali;
- Gestione dei software.

Tutte le attività aziendali devono essere svolte nel pieno rispetto della legge, delle normative applicabili, delle previsioni del Codice Etico, dei principi di *corporate governance* e controllo interno, delle regole generali di comportamento richiamate nel Modello, nonché dei protocolli e delle procedure adottate da EDWARDS LIFESCIENCES.

È fatto obbligo di:

- assicurare il tracciamento del numero delle carte di credito assegnate e tenere un registro/lista ovvero tenere traccia delle carte di credito assegnate con indicazione del conto corrente di EDWARDS LIFESCIENCES sul quale poggiano e del nominativo del titolare;
- utilizzare le carte di credito unicamente nel caso in cui se ne sia il legittimo titolare e per le sole spese consentite da EDWARDS LIFESCIENCES;
- procedere ai rimborsi delle spese di viaggio etc. previa (i) verifica della correttezza formale e sostanziale della nota spese e (ii) verifica della inerenza dei costi e dei documenti giustificativi sottostanti;
- effettuare pagamenti unicamente in favore del soggetto che ha erogato il bene e/o il servizio ed effettuare controlli specifici sull'identità di interposte persone;
- garantire la segretezza delle credenziali di accesso strumenti di pagamento online;
- garantire la tracciabilità degli accessi e delle operazioni effettuate mediante sistemi informatici;
- specificare la causale per ogni operazione che comportano l'utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie e provvedere alla loro registrazione in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- adottare sistemi che consentano il tracciamento adeguato degli incassi e dei pagamenti della Società affinché siano sempre provabili documentalmente;
- verificare la regolarità dei pagamenti anche con riferimento alla coincidenza tra destinatario/ordinante e controparte effettivamente coinvolta nella transazione e il controllo della correttezza dei flussi finanziari interni con riferimento ai pagamenti verso terzi;
- dotare ogni postazione informatica di password personalizzata abbinata allo username dell'utente, garantendo l'aggiornamento periodico delle password dei singoli utenti;
- dotare ogni postazione informatica di meccanismi di stand-by protetti da password abbinata a username, al fine di evitare l'utilizzo indebito della macchina in caso di allontanamento temporaneo dell'utente;
- utilizzo di firewall al fine di bloccare l'accesso a siti web che contengono contenuti vietati ovvero non inerenti all'attività lavorativa o che potrebbero influire sulla sicurezza o sulle prestazioni operative della rete o dei sistemi informatici di EDWARDS LIFESCIENCES;
- attivare ogni misura ritenuta necessaria per la protezione del sistema informatico, evitando che terzi possano avere accesso allo stesso in caso di allontanamento dalla postazione (uscita dal sistema o blocco dell'accesso tramite password);
- assicurarsi che siano installati presidi per la protezione dei sistemi IT, in particolare con riferimento all'accesso al sistema contabile e ai conti correnti di EDWARDS LIFESCIENCES;

- prevedere sistemi di protezione che consentano la segnalazione di operazioni che presentino profili sospetti con riguardo alla legittimità della provenienza delle somme oggetto di transazione e/o all'affidabilità e trasparenza della controparte.

È fatto divieto di:

- utilizzare indebitamente, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti al fine di trarne profitto per sé o per altri;
- falsificare o alterare gli strumenti o i documenti di cui sopra, ovvero possedere, cedere o acquisire tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi al fine di trarne profitto per sé o per altri;
- attribuire fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter c.p.;
- attribuire fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o l'Ente partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia;
- porre in essere qualsivoglia transazione di denaro idonea, anche solo potenzialmente, a integrare i reati sopra descritti;
- porre in essere azioni atte a superare le protezioni applicate ai sistemi informativi di EDWARDS.

3.3.8 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis.1 D. Lgs. 231/2001)¹³

Art. 513 c.p. (Turbata libertà dell'industria o del commercio)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

La condotta criminosa prevede l'azione violenta o fraudolenta del colpevole volta ad impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

La condotta dell'agente deve essere concretamente idonea a turbare o impedire l'esercizio di un'industria o di un commercio. L'impedimento può essere anche temporaneo o parziale e può verificarsi anche quando l'attività di impresa non sia ancora iniziata ma sia in preparazione. La turbativa, invece, deve riferirsi ad un'attività già iniziata e deve consistere nell'alterazione del suo regolare e libero svolgimento.

Il reato si consuma quando vengono posti in essere gli atti illeciti sopra descritti, indipendentemente dal fatto che si sia effettivamente cagionato un danno reale all'industria o al commercio.

Art. 513 bis c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Il delitto in esame è finalizzato a tutelare la libertà dell'industria e del commercio soprattutto dagli atti intimidatori tipici delle associazioni per delinquere.

¹³ Ai fini del presente Modello, le fattispecie in carattere ridotto vengono inserite per completezza espositiva e non si ritengono rilevanti in considerazione delle attività svolte dalla Società.

La condotta consiste nel compimento di atti violenti o intimidatori (ad esempio danneggiamenti, aggressioni, minacce) da parte di chiunque eserciti una attività commerciale, industriale o, comunque, produttiva, idonei ad impedire ad un concorrente di autodeterminarsi nell'esercizio della propria attività.

Art. 514 c.p. (Frodi contro le industrie nazionali)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473.

Il reato consiste nella commercializzazione (vendita o messa in circolazione) sui mercati nazionali o esteri di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati che crea un nocumento (=danno) rilevante su scala nazionale.

Art. 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Il reato può essere commesso da chiunque eserciti una attività commerciale. La condotta illecita si realizza qualora il soggetto attivo consegna all'acquirente:

- una cosa mobile per un'altra;
- una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, **diversa** da quella dichiarata o pattuita.

La “diversità” può risiedere:

- nell'origine (intesa come il luogo geografico di produzione del bene qualora da tale connotazione esso riceva un particolare pregio o qualità);
- nella provenienza (riguarda il fatto che il bene sia stato prodotto da una determinata impresa);
- nella qualità (valore, pregio o utilizzabilità della cosa);
- nella quantità (numero, peso o misura della merce).

La consegna consiste nella dazione materiale di una cosa mobile o di un documento equipollente; non è necessario che essa derivi da un contratto di compravendita, potendo invece ricondursi ad una permuta, ad un contratto di estimatorio o ad una somministrazione. L'oggetto materiale della condotta è costituito da tutti i beni mobili ad esclusione del denaro e delle prestazioni personali.

Art. 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)

Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

Art. 517-ter c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetto o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517-quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

3.3.8.1 Considerazioni esplicative e rilevanza ai fini del modello

La prima fattispecie punisce le azioni impeditive o perturbative dell'industria e del commercio mediante l'uso di violenza sulle cose o di mezzi fraudolenti, salvo che il fatto compiuto non integri le fattispecie criminose di frode ovvero di contraffazione. Integrano il reato, in sostanza, tutte le condotte volte a ledere la libera concorrenza ovvero, richiamando l'art. 2598 c.c.: 1) l'utilizzo di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o l'imitazione servile di prodotti di un concorrente, o il compimento con qualsiasi altro mezzo di atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; 2) la diffusione di notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o l'appropriazione di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; 3) l'avvalersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo con conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

L'art. 513-bis, invece, si ricollega alla precedente, punendo il compimento di atti di concorrenza illecita, nell'esercizio di un'attività commerciale, mediante l'utilizzo di violenza o minaccia (sulle persone). È prevista altresì un'aggravante nel caso in cui la condotta coinvolga un'attività finanziata, in tutto o in parte, con soldi pubblici. Nella pratica, la manifestazione di tale delitto è collegata a imprese mafiose o contigue a gruppi criminali organizzati. Tuttavia, come anche espresso dalla giurisprudenza, il riferimento alle condotte tipiche della criminalità organizzata è utile solamente per caratterizzare i comportamenti punibili e non vale a definire l'ambito di applicabilità della norma.

Non può pertanto escludersi a priori la rilevanza delle fattispecie poc'anzi esaminate in considerazione dell'attività posta in essere da EDWARDS, principalmente dedicata alla commercializzazione di beni e prodotti.

Diversamente dalle prime due fattispecie di reato, l'art. 515 c.p. punisce la frode in commercio, realizzata attraverso la consegna all'acquirente, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, di una cosa mobile per un'altra, o per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

La fattispecie in esame deriva di particolare rilievo soprattutto in considerazione dei molteplici rapporti contrattuali instaurati con la Pubblica amministrazione, potendosi concretizzare anche qualora, a seguito di un'aggiudicazione di una gara di appalto, vengano consegnati beni o prodotti difformi da quelli pattuiti.

Qualsiasi miglioria in termini di modifica nelle forniture non comporta rischi. È però necessario che eventuali modifiche nelle forniture sia di beni che di servizi vengano sempre manifestate alle contro parti contrattuali al fine di ricevere il benessere.

3.3.8.2 Individuazione dei processi sensibili e della Funzioni a rischio di commissione dei reati di industria e commercio

Si identificano quali **processi sensibili**:

- verifica della conformità dei prodotti;
- messa in commercio dei prodotti;
- redazione e divulgazione delle schede di prodotto/specifiche tecniche;

- gestione delle attività di promozione;
- gestione ordini;
- partecipazione a dialoghi tecnici;
- gestione dei rapporti con le aziende concorrenti;
- gestione dei rapporti infragruppo;
- scelta e verifica dei fornitori;
- attività di sostituzione e riparazione dei prodotti.

Si identificano quali **Funzioni a rischio**:

- Country Director;
- Customer Solutions;
- Market Access;
- Regulatory;
- Quality Compliance;
- Marketing;
- BUD;
- Bid, Tenders & Contracts;
- Representative, Contracts;
- Sales;
- General Services.

3.3.8.3 Misure idonee a prevenire la commissione dei reati in materia di industria e commercio

Ai fini della prevenzione dei reati in commento, sono posti i seguenti presidi:

- adesione ai principi etici e comportamentali adottati dall’Ente di cui al Codice Etico e al Codice Etico di Gruppo;
- struttura organizzativa (deleghe, poteri e funzioni) di cui alla Parte Generale;
- Codice Etico e best practices adottate da Confindustria Dispositivi Medici e MedTech Europe;
- Sistema Whistleblowing;
- procedure aziendali che disciplinano la partecipazione a procedure di gara o negoziazione diretta;
- procedura per la gestione dei requisiti regolatori dei prodotti;
- procedura per la gestione delle attività promozionali;
- procedura per la gestione delle provvigioni agenti;
- procedura per la gestione di attività di marketing;
- procedura politiche commerciali;
- procedura per la gestione della scontistica;
- limiti autorizzativi in tema di scontistica;
- procedura per la realizzazione di progetti post aggiudicazione;
- format contratti di Agenzia;
- procedura per la gestione delle parti terze.
- verifica contenuti schede tecniche;
- verifica della formulazione delle note informative dei prodotti;
- applicazione del Sistema di Qualità;
- verifica e richiesta di stato deposito e registrazione di marchi e brevetti dei prodotti;
- specifica formazione e sensibilizzazione degli addetti di tali aree.

In particolare, i Destinatari devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente, nel rispetto delle norme di legge in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori, clienti, partners commerciali, anche stranieri;
- promuovere una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa, assicurandone la completezza e l'affidabilità nonché la conoscibilità a tutti i livelli aziendali.

Inoltre, è fatto divieto ai dipendenti di:

- fornire alla PA informazioni non veritiere, anche parzialmente;
- fornire alla P.A. dati e caratteristiche artefatte relative ai prodotti commercializzati;
- alterare le schede tecniche relative ai prodotti;
- fornire alla P.A. dichiarazioni non veritiere anche parzialmente;
- agire con dolo o malafede nella esecuzione dei contratti di fornitura.

La società si impegna inoltre a: (i) porre in essere atti di concorrenza in modo da non ledere gli interessi dell'economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge; (ii) astenersi dall'imporre ai propri agenti, distributori o dipendenti condizioni contrattuali insostenibili, obiettivi di vendita eccessivi tali da indurre i destinatari a porre in essere violazioni delle norme poste a tutela della libera concorrenza.

3.3.9 INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-decies D. Lgs. 231/2001)

Art. 377-bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

3.3.9.1 Considerazioni esplicative e rilevanza ai fini del modello

La condotta si realizza mediante una azione di induzione – anche tramite una terza persona - realizzata a seguito di violenza, minaccia o offerta o promessa di denaro o di altra utilità, del soggetto che ha facoltà di non rispondere (ad esempio indagati e imputati anche in procedimenti connessi o in reati collegati), a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, all'Autorità Giudiziaria (giudice, pubblico ministero, polizia giudiziaria delegata, etc.).

Il delitto, nei suoi elementi tipici, può ben configurarsi in qualunque area aziendale. Ogni soggetto può trovarsi a dover gestire dei rapporti con soggetti interni/esterni coinvolti direttamente o indirettamente in procedimenti giudiziari.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;
- mantenere, nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria, un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione.

3.3.9.2 Individuazione dei processi sensibili e della Funzioni a rischio di commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria

Si identificano quali **processi sensibili**:

- legale rappresentanza;
- gestione dei flussi finanziari;

- selezione e assunzione del personale;
- gestione del personale;
- gestione dei rimborsi spese;
- gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
- gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria.

Si identificano quali **Funzioni a rischio** tutti coloro che fanno parte dell'organigramma di EDWARDS LIFESCIENCES. Infatti, ogni soggetto può trovarsi a dover gestire dei rapporti con soggetti interni/esterni coinvolti direttamente o indirettamente in procedimenti giudiziari.

3.3.9.3 Misure idonee a prevenire la commissione del reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

È fatto obbligo di:

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;
- mantenere, nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria, un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione;
- astenersi dal dare o promettere denaro o qualsivoglia utilità ovvero ricorrere all'uso di violenza o minaccia, al fine di indurre un soggetto chiamato a rendere avanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale a non rilasciare dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni false.

È fatto divieto di promettere o offrire denaro o qualsivoglia utilità ovvero ricorrere all'uso di violenza o minaccia, al fine di indurre un soggetto chiamato a rendere avanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale a non rilasciare dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni false.

3.3.10 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-novies D. Lgs. 231/2001)¹⁴

Art. 171 l. n. 633/1941, comma 1 lett. a) bis), co.3

[Dell'art. 171 l. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione]

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Art. 171-bis l. n. 633/1941

¹⁴ Ai fini del presente Modello, le fattispecie in carattere ridotto vengono inserite per completezza espositiva e non si ritengono rilevanti in considerazione delle attività svolte dalla Società.

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

La fattispecie punisce chi duplica abusivamente programmi per elaboratore o banche dati a fini di lucro, nonché chi importa, distribuisce, vende o detiene per scopi commerciali software su supporti non contrassegnati SIAE. La norma tutela il diritto d'autore sulle opere digitali e la correttezza del mercato, reprimendo anche la produzione o l'utilizzo di strumenti idonei a rimuovere o eludere sistemi di protezione. Le aggravanti si applicano quando il fatto è di rilevante gravità, con conseguente aumento delle pene.

Per quanto rilevante ai fini del presente Modello, la fattispecie punisce (anche) ogni condotta di duplicazione di software che avvenga ai fini di profitto. Di conseguenza, è esposta al rischio di sanzione qualsiasi impresa che, per esempio, utilizzi programmi non originali al fine di ottenere un risparmio oppure che, ed è un caso piuttosto diffuso, pratici il c.d. *underlicensing*, consistente nell'installazione di un numero di copie del programma superiore a quello previsto dalla licenza d'uso.

Art. 171-ter l. 633/1941

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

- a) *riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;*
- b) *a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;*
- c) *esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;*
- d) *promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.*

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) *l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;*
- b) *la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;*
- c) *la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Per quanto rilevante ai fini del presente Modello, la fattispecie assume rilevanza nella parte tesa a tutela la riproduzione illecita di opere scientifiche e dunque particolare attenzione viene posta alla gestione delle fasi di

realizzazione di interviste, video interviste, registrazioni scientifiche comunque intese che potrebbero esporre l'azienda al rischio di commissione delle condotte in commento.

Art. 171-septies l. 633/1941. Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis della Legge 633/41, dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione.

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge

Art. 171-octies l. 633/1941. Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

3.3.10.1 Considerazioni esplicative e rilevanza ai fini del modello

Le fattispecie riportate hanno perlopiù attinenza con determinati settori aziendali, quali telecomunicazioni, cinematografia ecc., lontani dall'attività svolta da EDWARDS LIFESCIENCES. Tuttavia, non si esclude che taluni delitti violativi della proprietà intellettuale possano essere commessi, poiché introdotte dal legislatore per garantire una tutela generalizzata dei beni giuridici in questione.

Ad esempio, l'art. 171 punisce la messa a disposizione con immissione in un sistema di reti telematiche, di opere dell'ingegno protette o parti di esse, mediante qualsiasi tipo di connessione. La tutela è estesa anche alle opere altrui non destinate alla pubblicità, la cui diffusione avviene con usurpazione della paternità dell'opera, deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima.

Risulta particolarmente rilevante, inoltre, l'art. 171 bis che punisce (anche) ogni condotta di duplicazione di software che avvenga ai fini di profitto. Di conseguenza, è esposta al rischio di sanzione qualsiasi impresa che, per esempio, utilizzi programmi non originali al fine di ottenere un risparmio oppure che, ed è un caso piuttosto diffuso, pratichi il c.d. *underlicensing*, consistente nell'installazione di un numero di copie del programma superiore a quello previsto dalla licenza d'uso.

Infine, appare rilevante l'art. 171 ter nella parte tesa a tutela la riproduzione illecita di opere scientifiche e dunque particolare attenzione viene posta alla gestione delle fasi di realizzazione di interviste, video interviste, registrazioni scientifiche comunque intese che potrebbero esporre l'azienda al rischio di commissione dei reati in commento.

3.3.10.2 Individuazione dei processi sensibili e della Aree/Funzioni a rischio di commissione dei delitti informatici e illecito trattamento di dati

Si identificano quali **processi sensibili**:

- legale rappresentanza;
- utilizzo di strumenti informatici;
- gestione dei sistemi IT;
- gestione dei rapporti con i fornitori di beni e/o servizi.

Si identificano quali **Funzioni/Aree a rischio**:

- Presidente del CdA;
- Consiglieri;
- Country Director;
- Tecnol IT;
- Tutti coloro che hanno in uso dotazioni Informatiche.

3.3.10.3 Misure idonee a prevenire la commissione dei reati in materia di violazione del diritto d'autore

Trattandosi di fattispecie a configurabilità generale, particolarmente connesse all'utilizzo di terminali e sistemi informatici, ai fini di prevenire la commissione dei reati si ritiene utile richiamare i seguenti presidi:

- adesione ai principi etici e comportamentali adottati dall'Ente di cui al Codice Etico e al Codice Etico di Gruppo;
- struttura organizzativa (deleghe, poteri e funzioni) di cui alla Parte Generale;
- corretta applicazione della normativa in materia di dati personali;
- definizione e archiviazione delle autorizzazioni necessarie richieste ex legge per il trattamento dei dati sensibili e/o personali anche dei fornitori;
- formazione specifica e semplificazione di tutti i soggetti che vengono a conoscenza di dati sensibili e/o personali;
- policy in materia di pubblicazioni scientifiche;
- Gestione dei software.

Tutte le attività aziendali devono essere svolte nel pieno rispetto della legge, delle normative applicabili, delle previsioni del Codice Etico, dei principi di *corporate governance* e controllo interno, delle regole generali di comportamento richiamate nel Modello, nonché dei protocolli e delle procedure adottate da EDWARDS LIFESCIENCES.

In particolare, i Destinatari devono:

- informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che il *software* loro assegnato è protetto dalle leggi sul diritto d'autore ed in quanto tale ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale e/o imprenditoriale;
- acquistare, realizzare, mettere in rete unicamente contenuti e programmi con licenza d'uso o comunque in regola con la normativa in materia di diritto d'autore e degli altri diritti connessi al loro utilizzo;
- utilizzare solo *software* con licenza d'uso, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla licenza stessa;
- utilizzare solo banche dati con licenza d'uso, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla licenza stessa;
- diffondere, riprodurre, fissare o comunque gestire contenuti solo dopo la previa autorizzazione dell'autore o di chi ne detiene i diritti.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-novies del Decreto 231; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Inoltre, ai Destinatari è fatto divieto di:

- duplicare e/o diffondere materiale scientifico protetto;
- installare e utilizzare programmi non assistiti da valida licenza d'uso;
- utilizzare programmi a condizioni diverse da quelle previste dalla normativa vigente e dalla licenza stessa;
- installare e utilizzare banche dati non assistite da valida licenza d'uso;
- duplicare materiale coperto da copyright;
- diffondere, riprodurre, fissare o comunque gestire contenuti senza la previa autorizzazione dell'autore o in violazione della normativa applicabile.
- utilizzare banche dati a condizioni diverse da quelle previste dalla normativa vigente e dalla licenza stessa;
- riprodurre abusivamente ovvero diffondere in pubblico opere scientifiche o didattiche.

3.3.11 REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies D. Lgs. 231/01)¹⁵

Reati previsti dal Codice Penale:

Art. 452-bis (Inquinamento ambientale)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Art. 452-quater (Disastro ambientale)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà

Art. 452-quinquies (Delitti colposi contro l'ambiente)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo

Art. 452-sexies (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

art. 452 septies c.p. (Impedimento del controllo)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La condotta tipica consiste nell'impedire, intralciare, eludere l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza del lavoro ovvero nel comprometterne gli esiti, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi.

Art. 452-octies (Circostanze aggravanti)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

art. 452 terdecies c.p. (Omessa bonifica)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

Art. 452-quaterdecies (Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti)

¹⁵ Ai fini del presente Modello, le fattispecie in carattere ridotto vengono inserite per completezza espositiva e non si ritengono rilevanti in considerazione delle attività svolte dalla Società.

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Art. 727-bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733-bis (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro.

Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

Art. 137 (Scarico illegale di acque reflue industriali)

La fattispecie punisce lo:

- scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2)
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3)
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo)
- violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11)
- scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13).

art. 192 D.lgs. 152/2006 (Divieto di abbandono)

L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

art. 255 bis D.lgs. 152/2006 (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari)

Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

La condotta tipica consiste nell'abbandono o deposito di rifiuti non pericolosi ovvero nella loro immissione nelle acque superficiali o sotterranee al ricorrere delle condizioni indicate al comma 1.

art. 255 ter D.lgs. 152/2006 (Abbandono di rifiuti pericolosi)

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

La condotta tipica consiste nell'abbandono o deposito di rifiuti pericolosi ovvero nella loro immissione nelle acque superficiali o sotterranee. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2 è previsto un aggravamento del trattamento sanzionatori.

art. 256 D.lgs. 152/2006 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, comma 1, Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

2. [comma abrogato dal d.l. 8 agosto 2025, n. 116].

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osserva le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b).

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

La condotta tipica consiste n:

- effettuare una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.lgs. 152/2006, fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, del D.lgs. 152/2006;

- realizzare o gestire una discarica non autorizzata, fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, del D.lgs. 152/2006;
- effettuare attività non consentite di miscelazione di rifiuti, in violazione del divieto di cui all'articolo 187 del D.lgs. 152/2006;
- effettuare il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b) del D.lgs. 152/2006;
- violare gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, del D.lgs. 152/2006;
- per i soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 del D.lgs. 152/2006, non adempiere agli obblighi di partecipazione ivi previsti.

Art. 256 bis D.lgs. 152/2006 (Combustione illecita)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255 bis, 255 ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.

3. [COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116].

3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni (1).

3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.

4. La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

art. 257 D.lgs. 152/2006 (Bonifica dei siti)

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

art. 258, co. 4 secondo periodo, D.lgs. 152/2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria ((da quattromila a ventimila euro)). Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. 9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

La condotta tipica – rilevante ai fini del presente Modello – consiste nell'effettuare il trasporto di rifiuti in assenza del formulario di cui all'articolo 193 del Testo Unico Ambientale o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero nel riportare nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

art. 259 D.lgs. 152/2006 Spedizione illegale di rifiuti

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

art.260 D.lgs. 152/2006 (Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti)*

*La lettera f) comma 2 dell'art. 25 undecies del D.lgs. 231/2001 è stata abrogata dall'art. 6, comma 1, lett. c), n. 5), D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147.

art. 260 bis D.lgs. 152/2006 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)*

* Il SISTRI è stato abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2019 dall'articolo 6, comma 2, lettera a), del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135; pertanto, tale fattispecie deve ritenersi implicitamente abrogata.

art. 279 D.lgs. 152/2006 (Sanzioni in materia di autorizzazioni, prescrizioni e limiti alle emissioni in atmosfera)

Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordices, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violate sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

(Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 7,) Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

(Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 8,) Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.

Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatré euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della L. 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

art. 3 comma 6 L. 549/1993 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

art. 3 L. 549/1993 (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. (PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2002, N. 179).

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione

art. 8 D.Lgs. 202/2007 (Inquinamento doloso provocato dalle navi)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

art. 9 D.Lgs. 202/2007 (Inquinamento colposo provocato dalle navi)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

3.3.11.2 Considerazioni esplicative e rilevanza per il Modello

Quando si parla di delitti ambientali, si intendono le fattispecie di reato che riguardano illeciti commessi in violazione delle norme a tutela dell'ambiente finalizzate a preservare l'integrità degli ecosistemi e la sicurezza ambientale. Tali reati incidono negativamente sulla qualità dell'ambiente, sulla salute pubblica, nonché sulla corretta gestione di rifiuti, emissioni e sostanze pericolose, e sono rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti quando commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi.

In sintesi, queste norme puniscono:

- chiunque causi inquinamento ambientale, compromettendo in modo significativo e durevole l'ecosistema, attraverso l'immissione di sostanze o energie pericolose in aria, acqua o suolo;
- chi provochi disastro ambientale, mediante attività che determinano un grave danno ambientale di vasta portata;
- chi commetta delitti colposi contro l'ambiente, come l'inquinamento o la gestione illecita di rifiuti per negligenza o imperizia;
- chi gestisca illegalmente rifiuti, effettuandone raccolta, trasporto, smaltimento o recupero senza le necessarie autorizzazioni;
- chi operi discariche non autorizzate o non conformi di rifiuti;
- chi ometta o falsifichi comunicazioni, registri o formulari obbligatori in materia ambientale;
- chi commetta reati specifici come la cattura o distruzione di specie protette, traffico illecito di rifiuti, violazioni relative a sostanze pericolose o emissioni in atmosfera;
- chi agisca in malafede, con dolo o colpa grave, per procurare un ingiusto vantaggio o arrecare danno all'ente, a terzi o all'ambiente;
- chi impedisca, intralci o eluda l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne comprometta gli esiti;
- chi abbandoni o depositi rifiuti pericolosi e/o non pericolosi ovvero li immetta nelle acque superficiali o sotterranee;
- chi uccida, catturi o detenga esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;
- chi distrugga, prelevi o detenga esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;
- chi distrugga un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriori compromettendone lo stato di conservazione.

Alla luce dell'attività in concreto svolta da EDWARDS LIFESCIENCES e del fatto che la stessa non svolge direttamente alcuna attività di gestione dei rifiuti, affidandosi a tal fine a imprese terze può escludersi la rilevanza della maggior parte delle fattispecie sopra riportate; al contempo, a titolo esemplificativo, non può tuttavia escludersi l'eventuale responsabilità a titolo di concorso nel reato di gestione non autorizzata di rifiuti. Infatti, tale reato potrebbe essere potenzialmente commesso, a titolo di concorso con il gestore ambientale, nel caso in cui EDWARDS LIFESCIENCES affidasse, consapevolmente, la gestione dei rifiuti prodotti ad un soggetto (i) privo di autorizzazioni o iscrizioni, (ii) le cui autorizzazioni o iscrizioni siano scadute, (iii) autorizzato a gestire rifiuti diversi da quelli prodotti dalla Società.

Inoltre, ancorché appaia di scarsa rilevanza, non può escludersi il rischio di realizzazione o gestione di una discarica abusiva: detto reato appare di scarsa rilevanza poiché richiede la presenza di due presupposti: (i) il ripetitivo cumulo, nello stesso luogo, di sostanze oggettivamente destinate all'abbandono e (ii) la trasformazione tendenziale del sito in quanto degradato dalla presenza dei rifiuti.

In ogni caso, si precisa che EDWARDS LIFESCIENCES opera nel rispetto dell'ambiente (comprendendosi in detto termine l'aria, l'acqua, il suolo, il sottosuolo, un ecosistema, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni), conformemente alle disposizioni normative vigenti in materia e nel rispetto dei principi di cui al Codice Etico e di Comportamento.

La Società rispetta e pretende il rispetto della normativa ambientale prevenendo e contrastando tutti i comportamenti atti ad offendere o, anche solo, a mettere in pericolo la salvaguardia dell'ambiente.

La Società ed i Destinatari sono tenuti al tracciamento di ogni attività in ambito ambientale e alla corretta tenuta della documentazione prevista ex lege.

3.3.11.2 Individuazione dei processi sensibili e della Funzioni a rischio di commissione dei reati ambientali

Si indentificano quali **processi sensibili**:

- legale rappresentanza
- gestione dei rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione
- gestione degli adempimenti ambientali
- gestione dei rifiuti.

Si indentificano quali **Funzioni a rischio**:

- Consiglio di Amministrazione;
- Country Director;
- Customer Solutions;
- General Services;
- BUD;
- Quality & Regulatory;
- Quality Compliance.

3.3.11.3 Misure idonee a prevenire la commissione dei reati ambientali

La Società avrà cura di:

- verificare le autorizzazioni e le iscrizioni dei gestori ambientali cui la Società affida le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione dei rifiuti (da ufficio e bancali);
- verificare che i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, ove richiesto dal D. Lgs. 152/2006 e dalle ulteriori fonti normative e regolamentari, diano evidenza, in base alla natura del servizio prestato, del rispetto della disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di tutela dell'ambiente;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

In caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle regole comportamentali indicate, il soggetto interessato potrà richiedere chiarimenti al proprio responsabile che potrà - a sua volta - consultare l'Organismo di Vigilanza.

In particolare, i Destinatari devono:

- osservare la normativa in tema di rifiuti e tutela dell'ambiente;
- affidare la gestione dei rifiuti ad un soggetto in possesso delle competenze tecniche per svolgere l'incarico affidato, ferma restando la responsabilità della Società di porre in essere tutte le misure idonee a prevenire qualsivoglia violazione ambientale;
- selezionare i fornitori che operano nel settore dello smaltimento dei rifiuti attraverso la verifica della sussistenza dei requisiti di legge, iscrizioni in appositi registri e l'archiviazione della documentazione relativa alla individuazione del fornitore (che ritira i rifiuti della Società), al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti e la tracciabilità del processo;
- prevedere specifiche clausole contrattuali che garantiscano il possesso di tutti i requisiti di legge per ritirare i rifiuti;
- verificare le autorizzazioni e le iscrizioni dei gestori ambientali cui la Società affida le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione dei rifiuti (da ufficio e non);
- verificare che i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, ove richiesto dal D.Lgs. 152/2006 e dalle ulteriori fonti normative e regolamentari, diano evidenza, in base alla natura del servizio prestato, del rispetto della disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di tutela dell'ambiente;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti;

- provvedere alla compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR) nel rispetto di quanto previsto dal DM 59/2023;
- compilare (laddove necessario a seconda della tipologia di rifiuti smaltiti) con dati corretti e veritieri i registri di carico e scarico ed il MUD (Modello Unico di dichiarazione Ambientale) e trasmettere quest'ultimo secondo le scadenze normativamente previste.

3.3.12 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-duodecies D. Lgs. 231/2001)¹⁶

Articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Articolo 22 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comma 12-bis (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*

3.3.12.2 Considerazioni esplicative e rilevanza per il Modello

Le condotte rilevanti sono quelle relative all'impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto (per il quale non sia stato chiesto il rinnovo), revocato o annullato, se si verificano una o più delle condizioni di cui all'art. 12-bis del D.Lgs. 286/1998 sopra richiamato, ovvero:

- l'impiego di almeno tre lavoratori stranieri;
- l'impiego di minori;
- l'esporre i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

3.3.12.2 Individuazione dei processi sensibili e delle Funzioni a rischio di commissione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

¹⁶ Ai fini del presente Modello, le fattispecie in carattere ridotto vengono inserite per completezza espositiva e non si ritengono rilevanti in considerazione delle attività svolte dalla Società.

Si identificano quali **processi sensibili**:

- selezione e gestione del personale.

Si individuano quali **Funzioni a rischio**:

- Consiglieri di Amministrazione;
- Datore di Lavoro;
- Human Resources.

3.3.12.3 Misure idonee a prevenire la commissione dei reati

Tutte le attività aziendali devono essere svolte nel pieno rispetto della legge, delle normative applicabili, dei principi etici e comportamentali adottati dall'Ente di cui al Codice Etico e al Codice Etico di Gruppo, dei principi di *corporate governance* e controllo interno, delle regole generali di comportamento richiamate nel Modello, nonché dei protocolli e delle procedure adottate da EDWARDS LIFESCIENCES.

In particolare, i Destinatari devono:

- applicare la normativa sul lavoro in vigore;
- mantenersi costantemente aggiornati ed informati sulle regole ed i presidi vigenti all'interno della struttura della Società e posti a prevenzione dei reati di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale con un lavoratore straniero, il datore di lavoro deve attenersi alle regole per la sua corretta gestione.

I principi di cui sopra si applicano anche nei casi in cui la gestione del processo avvenga tramite soggetti terzi (ad esempio società di somministrazione). In tal caso, deve essere richiesta copia di tutta la documentazione attestante la regolarità del lavoratore.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-duodecies del Decreto 231; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Inoltre, ai Destinatari è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-duodecies del Decreto 231; sono altresì proibite le violazioni ai principi e alle regole di comportamento di cui alla presente Parte Speciale;
- assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo documentata dalla relativa ricevuta postale;
- proseguire il rapporto di lavoro con un dipendente qualora si ravvisasse una situazione irregolare e non a norma;
- collaborare con intermediari per il reclutamento dei lavoratori anche quando si trovano in condizioni di irregolarità;
- collaborare con fornitori che utilizzano lavoratori irregolari;
- far ricorso al lavoro minorile e/o collaborare con soggetti che vi facciano ricorso.

3.3.13 REATI TRIBUTARI (art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001)¹⁷

Art. 74 D. Lgs. n. 173/2024 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Tale fattispecie di reato punisce chiunque utilizzi in dichiarazione fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

La fattispecie penale non richiede il superamento di alcuna soglia di punibilità e dunque, trova applicazione qualunque sia l'ammontare di imposta evaso. La norma, inoltre, nel riferirsi all'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, non distingue tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo¹⁸.

Ai fini della configurabilità del reato, inoltre, è necessario il dolo specifico, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l'evento tipico (la presentazione della dichiarazione). Tale elemento soggettivo è compatibile con lo schema del dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio di evasione delle imposte dirette o IVA.

Tale tipo di reato comporta la rilevanza del fenomeno della falsa fatturazione, in quanto la fattura (o il documento equiparato) costituisce lo strumento tipico attraverso il quale il contribuente attesta il proprio diritto a dedurre voci di spesa dalla propria base imponibile o a effettuare detrazione dall'imposta.

Art. 75 D. Lgs. n. 173/2024 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

¹⁷ Sebbene il D.lgs. 231/2001 non sia stato modificato, si segnala che il D.lgs. 173/2024, entrato in vigore il 29 novembre 2024, ha introdotto il nuovo Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, riorganizzando e sostituendo il precedente D.lgs. 74/2000 per quanto riguarda la disciplina dei reati tributari. Pertanto, le fattispecie di cui al D.lgs. 74/2000 sono state abrogate e inserite nel nuovo provvedimento normativo, di cui sono stati inseriti i riferimenti per le singole fattispecie.

¹⁸ Secondo Giurisprudenza consolidata, l'indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione, avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anziché relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, non incide sulla configurabilità del reato di dichiarazione fraudolenta previsto dall'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il quale, nel riferirsi all'uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti, non distingue tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo (sul punto: Cass. Sez. 3, sentenza n. 50362/2019; Cass., Sez. 3, sentenza n. 4236/2018; Cass., Sez. 3, sentenza n. 30874/2018; Cass., Sez. 3, n. 4236/2018).

Tale fattispecie di reato punisce chiunque, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti, indichi nelle dovute dichiarazioni elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30.000 €;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a 1.500.000 €, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a 30.000 €.

Tale reato è caratterizzato da struttura bifasica, nel senso che la condotta è articolata in due segmenti, presupponendo la compilazione e la presentazione di una dichiarazione mendace nonché la realizzazione di una attività ingannatoria prodromica. Nel caso in cui quest'ultima sia conseguita da altri, il soggetto agente ne deve avere consapevolezza al momento della presentazione della dichiarazione.

Art. 76 D. Lgs. n. 173/2024 (Dichiarazione infedele)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.*

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b) (1).

Tale fattispecie punisce chi indica in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti.

Nella sua materialità il fatto si scinde in due momenti diversi. Nella prima fase la condotta richiede la formazione di un documento in tutto o in parte falso che dovrà essere registrato nelle scritture contabili obbligatorie e detenuto ai fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. La seconda fase è invece caratterizzata dall'indicazione in una delle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti. I documenti rilevanti ai fini della presente disposizione sono costituiti soprattutto dalle fatture ovvero da documenti accessori, che svolgono una funzione ausiliaria rispetto al contenuto della fattura. È importante sottolineare che non rilevano le condotte costituenti mero abuso del diritto, posto che la nozione di "inesistenza", ora va letta in combinato disposto con l'art. 10-bis della L. 212/200 (c.d. Statuto del contribuente), che definisce l'elusione fiscale e la esclude dall'area del penalmente rilevante.

Inoltre, ai fini della rilevanza ex D.Lgs. n. 231/2001 del reato, lo stesso deve essere commesso

- o nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri;

- al fine di evadere l'IVA per un valore pari o superiore a 10 mln di euro¹⁹.

Art. 77 D. Lgs. n. 173/2024 (Omessa dichiarazione)

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

La fattispecie in commento punisce la mancata presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, al fine di evadere il versamento delle imposte medesime.

Inoltre, ai fini della rilevanza ex D.Lgs. n. 231/2001 del reato, lo stesso deve essere commesso

- nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri;
- al fine di evadere l'IVA per un valore pari o superiore a 10 mln di euro.

Art. 79 D. Lgs. n. 173/2024 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Tale fattispecie di reato punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Per la configurabilità di questo illecito non è necessario, sotto il profilo soggettivo, che il fine di favorire l'evasione fiscale di terzi attraverso l'utilizzo delle fatture emesse sia esclusivo, essendo integrato anche quando la condotta sia commessa per conseguire anche un concorrente profitto personale.

Inoltre, tale fattispecie si configura come reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima di esse, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi.

Art. 81 D. Lgs. n. 173/2024 (Occultamento o distruzione di documenti contabili)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Tale fattispecie di reato punisce chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

¹⁹ Come da ultima modifica risalente al D.Lgs. n.156 del 4 ottobre 2022, «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale».

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico consistente nella coscienza e volontà di occultare o distruggere le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione con la consapevolezza che da tale condotta deriverà l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari, al fine di evadere le imposte.

Il momento consumativo del reato coincide con il verificarsi dell'impossibilità della ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

Art. 84 D. Lgs. n. 173/2024 (Indebita compensazione)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

La fattispecie in commento punisce l'utilizzo della compensazione di crediti non spettanti al fine di non versare le imposte dovute.

Inoltre, ai fini della rilevanza ex D.Lgs. n. 231/2001 del reato, lo stesso deve essere commesso

- nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri;
- al fine di evadere l'IVA per un valore pari o superiore a 10 mln di euro.

Art. 85 D. Lgs. n. 173/2024 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Tale fattispecie di reato punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Tale fattispecie di reato può essere commessa dal contribuente nei confronti del quale può concretizzarsi una pretesa fiscale di 50.000 €. L'elemento soggettivo è caratterizzato dal dolo specifico di sottrarsi al pagamento di tali imposte ovvero dei relativi interessi o sanzioni amministrative.

Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, è punito chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

L'istituto della transazione fiscale è disciplinato dall'art. 182-ter della L.F. e rappresenta una particolare procedura, tramite la quale il contribuente può, nell'ambito di un concordato preventivo, proporre al fisco il pagamento, parziale o anche dilazionato, del credito tributario privilegiato, oltre che di quello chirografario.

L'elemento soggettivo è caratterizzato dal dolo specifico diretto ad ottenere un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

Da ultimo, si segnala che il D. Lgs. 156/2022 ha altresì modificato l'art. 6 del D. Lgs. 74/2000 (oggi sostituito dal D.lgs. 173/2024) con specifico riferimento al tentativo. Infatti, il Legislatore ha modificato la disciplina del tentativo nei casi dei reati di cui agli artt. 74, 75 e 76 D. Lgs. 173/2024 (rispettivamente: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e Dichiarazione infedele).

A differenza della precedente previsione, la clausola di esclusione "fuori dai casi di concorso nel delitto di cui all'art. 8" viene meno per il delitto di "Dichiarazione infedele". Permane, invece, per i delitti di "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" e di "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici".

Ulteriore novità consiste nella specificazione del requisito della transnazionalità. Il D. Lgs. 156/2022 ha stabilito espressamente che la condotta realizzata al fine di evadere l'IVA nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri è punita a titolo di tentativo purché connessa al territorio di almeno un altro Stato membro.

3.3.13.1 Considerazioni esplicative e rilevanza ai fini del modello

Quando si parla di reati tributari, si intende far riferimento a quelle fattispecie volte a punire le condotte che ledono l'integrità del sistema tributario, comprensive di comportamenti volti a falsificare la situazione fiscale, occultare elementi rilevanti o evadere il pagamento delle imposte dovute, procurandosi un ingiusto vantaggio patrimoniale.

In sintesi, queste norme puniscono:

- chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi;
- chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi;
- chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;
- chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila;
- chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti;
- chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte;
- chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti.

3.3.13.2 Individuazione dei processi sensibili e della Funzioni a rischio di commissione dei reati tributari

Si identificano quali **processi sensibili**:

- Presentazione istanze/documenti alla P.A.;
- Ciclo passivo inclusa la selezione fornitori e consulenti, comprese le società di *recruiting* ed i Provider di eventi;

- Erogazione di omaggi, liberalità, sponsorizzazioni, donazioni, attività promozionale e *marketing*;
- Ciclo attivo;
- Selezione del personale, anche interinale, stagisti, etc., assegnazione di benefit aziendali, rimborsi spese, bonus e incrementi salariali;
- Predisposizione e approvazione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, inclusa la gestione della contabilità, del ciclo attivo e note di credito;
- Gestione degli adempimenti fiscali;
- Gestione dei rapporti con le società del Gruppo;
- Gestione della *governance* societaria, rapporti con la Società di Revisione, esecuzione e gestione di operazioni straordinarie e di acquisto/vendita di azioni, operazioni su azioni proprie, operazioni sul capitale e destinazione degli utili;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari (banche, apertura e chiusura conti correnti, gestione conti correnti bancari);
- Gestione dei rapporti con Provider e Segreterie organizzative;
- Gestione del magazzino e dei conti deposito;
- Gestione di resi e comodati.

Si identificano quali **Funzioni a rischio**:

- Consiglio di Amministrazione;
- Country Director;
- Finance;
- Procuratori Speciali – Finance;
- Sales;
- BUD;
- Customer Solution;
- Customer Service;
- Bids, Tenders & Contracts;
- Representative, Contracts;
- Legal.

3.3.13.3 Misure idonee a prevenire la commissione dei reati tributari

Ai fini della prevenzione dei reati tributari - in aggiunta ai controlli e verifiche svolti in esecuzione degli adempimenti di cui alla sezione afferente i reati societari di cui al presente Modello - sono posti i seguenti presidi:

- adesione ai principi etici e comportamentali adottati dall'Ente di cui al Codice Etico e al Codice Etico di Gruppo;
- struttura organizzativa (deleghe, poteri e funzioni) di cui alla Parte Generale;
- Codice Etico e best practices adottate da Confindustria Dispositivi Medici e MedTech Europe;
- principi di comportamento nei rapporti con i clienti, di cui alla Parte Generale;
- Contratto di Cash pooling;
- adozione di un sistema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- policy per la riconciliazione dei conti di bilancio;
- procedura per la gestione dei finanziamenti esterni;
- policy per le richieste di pagamento;
- policy per la gestione delle carte di credito aziendali;

- procedure aziendali che disciplinano attività che possano avere risvolti sulla contabilità aziendale, con particolare riguardo a:
 - gestione dei processi di contabilità e bilancio;
 - gestione viaggi;
 - gestione accantonamenti;
 - gestione importazioni ed esportazioni;
 - gestione recupero crediti;
 - gestione fidejussioni;
 - procedura acquisti;
 - procedura per la gestione della scontistica;
 - procedura gestione ordini.

In particolare, tutte le attività aziendali devono essere svolte nel pieno rispetto della legge, delle normative applicabili, delle previsioni del Codice Etico, dei principi di *corporate governance* e controllo interno, delle regole generali di comportamento richiamate nel Modello, nonché dei protocolli e delle procedure adottate da EDWARDS LIFESCIENCES.

Si richiede pertanto di:

- attenersi a norme e best practices che regolano il calcolo delle imposte, dei tributi e dell'IVA;
- applicare una prudente interpretazione delle norme tributarie in qualsiasi contesto rilevanti ai fini della prevenzione dei reati in commento;
- selezionare attentamente i consulenti esterni deputati al calcolo delle obbligazioni tributarie;
- astenersi dal procedere a qualsivoglia transazione e operazione relativa a somme di denaro o beni qualora vi siano, nelle circostanze dell'operazione o nelle caratteristiche della controparte, elementi che lascino supporre l'illegittimità dell'operazione (ad esempio prezzo notevolmente sproporzionato rispetto ai valori medi di mercato, richiesta di versamento su conti correnti in paesi esteri quando non debitamente giustificato);
- tenere un comportamento corretto, trasparente, nel rispetto delle norme di legge in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori, clienti, partners commerciali, anche stranieri;
- verificare (i) l'esatta coincidenza tra il nominativo / ragione sociale / paese dell'ordinante del pagamento e i dati del soggetto giuridico con cui è effettivamente in essere il rapporto contrattuale e (ii) che il pagamento sia effettuato tramite canali bancari "diretti", accertando preventivamente la conformità di eventuali schemi societari / strutture fiduciarie utilizzate;
- analizzare, gestire e monitorare i rischi relativi al corretto adempimento degli obblighi fiscali al fine di instaurare e mantenere un rapporto collaborativo, chiaro e trasparente con l'Amministrazione finanziaria;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate al pagamento delle imposte o dell'IVA;
- promuovere una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l'affidabilità nonché la conoscibilità a tutti i livelli aziendali;
- custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione o occultamento.

In particolare:

- i documenti trasmessi alla P.A. devono essere controllati internamente e contenere informazioni corrette, puntuali e corrispondenti al vero;
- conservazione della documentazione di supporto che consenta la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati a supporto della formazione e attuazione dei documenti trasmessi alla P.A.

- la selezione dei fornitori, dei partner commerciali e dei consulenti e la determinazione delle condizioni di acquisto devono ispirarsi a principi di obiettività, competenza, economicità, trasparenza e correttezza, e sono effettuate sulla base di criteri oggettivi; inoltre:
 - o i relativi compensi sono formalizzati per iscritto, definiti contrattualmente e giustificati in relazione al tipo di attività o incarico da svolgere;
 - o i pagamenti effettuati in loro favore devono basarsi sul rapporto contrattuale costituito e sull'effettiva e piena ricezione dei servizi concordati;
 - o viene richiesto, nelle forme più opportune in considerazione dell'incarico, di prendere atto dei principi del Codice Etico;
 - o i compensi devono essere liquidati in maniera trasparente, sempre documentabile e ricostruibili a posteriori; deve essere conservata e archiviata la relativa documentazione;
- gli atti di liberalità sono effettuati nei limiti di spesa, con le modalità previste dalle procedure aziendali e ne deve essere garantita la documentazione;
- la gestione della retribuzione, dell'incentivazione (benefit, bonus etc.) e dei relativi adempimenti fiscali dei dipendenti e collaboratori deve essere ispirata a principi di correttezza e deve essere garantita la conservazione di supporto che consenta la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati a supporto della formazione e attuazione della documentazione inerente agli adempimenti fiscali dovuti;
- i rimborsi delle spese di viaggio etc. devono essere effettuati in linea con le procedure aziendali che prevedano:
 - o la verifica della correttezza formale e sostanziale della nota spese;
 - o la verifica della inerenza dei costi e dei documenti giustificativi sottostanti;
 - o la tracciabilità dell'utilizzo delle carte di credito aziendali in dotazione al personale;
- l'accesso alle scritture contabili è consentito esclusivamente a utenti abilitati per gli adempimenti di competenza;
- la gestione e la predisposizione del bilancio e delle altre scritture sociali deve essere svolta nel rispetto della legge e delle relative procedure, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- deve essere garantita la documentazione attestante la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati attestante la modalità di formazione dei documenti contabili, del bilancio e di ogni altra scrittura sociale;
- ogni operazione svolta con una società del gruppo deve essere ispirata a principi di correttezza e ne deve essere garantita la tracciabilità e la documentazione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati in grado di attestare la validità e la veridicità delle operazioni poste in essere;
- le operazioni finanziarie sono effettuate in forza dei poteri di firma previsti dalle procure e a fronte delle adeguate autorizzazioni al pagamento previste dai processi interni;
- l'impiego di risorse finanziarie deve essere motivato e ne va attestata l'inerenza e la congruità;
- prima di effettuare un pagamento, occorre verificare la corrispondenza tra il nominativo del destinatario e l'intestatario del conto corrente di destinazione nonché il paese di residenza del soggetto e quello di destinazione del bonifico;
- gli incassi ed i pagamenti sono correttamente contabilizzati e autorizzati da persone con adeguati poteri di firma;
- le movimentazioni di flussi finanziari sono adeguatamente tracciate; tutta la documentazione prodotta nell'ambito del processo di gestione della tesoreria è puntualmente archiviata;
- deve essere in ogni caso garantita la tracciabilità e la documentazione idonea ad attestare la validità e la veridicità di ogni operazione svolta.

È inoltre fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto 231; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale. Ai Destinatari è dunque fatto divieto di:

- riconoscere compensi a favore di consulenti e terzi in generale che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e che non siano supportati da specifica documentazione, nonché riconoscere omaggi, liberalità o qualsiasi altra forma di vantaggio in favore dei medesimi, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o nelle procedure o policy adottate da EDWARDS LIFESCIENCES o nelle prassi vigenti nel settore;
- con particolare riguardo all'acquisto di beni, acquistare a prezzi eccessivamente concorrenziali ovvero intrattenere rapporti con società che potrebbero rivelarsi come società "cartiere" (cioè società di comodo, non effettivamente esistenti, finalizzate alla commissione di una frode fiscale), senza aver precedentemente svolto in relazione alle stesse un'attività di investigazione e di approfondimento, supportata da specifica documentazione;
- produrre o distribuire documenti o dati falsi, non veritieri o alterati, sottrarre od omettere documenti veri, od omettere informazioni dovute al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi;
- porre in essere comportamenti tali da non garantire la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione contabile/tributaria, favorendo lo smarrimento o la sottrazione della stessa;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la P.A. in errore sulla ricostruzione dei redditi o del volume di affari, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientrando tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;
- eludere le norme e le best practices in tema di calcolo delle obbligazioni tributarie e calcolo dell'IVA;
- emettere fatture o rilasciare altri documenti per operazioni inesistenti al fine di commettere/consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale o altro reato;
- inserire fornitori o clienti fittizi nel sistema gestionale e contabile e trasferire loro denaro;
- emettere note di credito regolate attraverso il riaccredito delle somme a persone giuridiche diverse dall'effettivo richiedente o su conti correnti non direttamente riconducibili all'effettivo richiedente;
- accreditare somme su conti correnti di fornitori, giustificandole formalmente come pagamenti di servizi di fornitura o consulenza, in realtà mai ricevuti, al fine di evadere/consentire ad altri di evadere le imposte o l'IVA;
- effettuare sponsorizzazioni o donazioni fittizie al fine di evadere le imposte sul reddito o l'IVA.

La Società pone in essere le misure necessarie per assicurare che, nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto:

- non vengano indicati elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- non vengano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (ad esempio costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) anche eventualmente facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie;
- non vengano indicati una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
- non decorrano inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle dichiarazioni di cui sopra così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti;
- vengano presentate tutte le dichiarazioni inerenti il pagamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

- non venga omesso il versamento delle somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti.

3.3.14 CONTRABBANDO (art. 25-sexiesdecies D. Lgs. 231/2001)

Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024)

È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:

- a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;*
- b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.*

La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.

Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024)

Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.

Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024)

È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:

- a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;*
- b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;*
- c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.*

La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:

- a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;*
- b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.*

Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024)

Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024)

Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.

Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024)

Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024)

Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.

Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:

- a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;*
- b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.*

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024)

Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;*
- b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;*
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;*
- d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;*
- e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.*

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024)

Agli effetti della pena, per tutti i delitti di cui al presente Capo il reato tentato è equiparato a quello consumato.

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024)

Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

- a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;
- b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapponere ostacolo agli organi di polizia;
- c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- e) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è superiore a 100.000 euro;
- e-bis) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 500.000.

Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni:

- a) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000;
- b) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000.

Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

- a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
- b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
- c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
- d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
- e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
- f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
- g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.

Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.

Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995)

Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.

Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000.

Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta:

- a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro;
- b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro.

Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto.

Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995)

Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.

Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.

La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati.

Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4.

Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995)

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;

b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento.

L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa.

Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995)

Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa.

Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa.

L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.

Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:

a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza;

b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.

Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.

Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.

Alla luce dell'attività in concreto svolta dalla Società e del fatto che la stessa non effettua importazioni e/o esportazioni extra UE ovvero non produce e/o acquista beni soggetti ad accise, può escludersi la rilevanza delle fattispecie di reato di contrabbando.

3.3.15 REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI (art. 25-quater D. Lgs. 231/2001)

art. 270 (Associazioni sovversive)

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscano, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, della quali sia stato ordinato lo scioglimento.

art. 270-bis (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

art. 270-ter (Assistenza agli associati)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

art. 270-quater (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

art. 270-quater.1 (Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo)

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

art. 270-quinquies (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

art. 270-quinquies.1 c.p. (Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

art. 270-quinquies.2 c.p. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000

art. 270-quinquies.3 c.p. (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo)

Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

art. 270-sexies Condotte con finalità di terrorismo

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

art. 280 Attentato per finalità terroristiche o di eversione.

Art. 280 c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

art. 280-bis (Atto di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

art. 280-ter (Atto di terrorismo nucleare)

È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;

2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;

2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

art. 289-bis (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

art. 289-ter c.p. (Sequestro a scopo di coazione)

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.

Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.

art. 302 (Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo)

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.

art. 304 (Cospirazione politica mediante accordo)

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

art. 305 (Cospirazione politica mediante associazione)

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.

art. 306 (Banda armata: formazione e partecipazione)

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

art. 307 (Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

art. 1 L. n. 342/1976 (Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo)

Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.

La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.

La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio. Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.

Art. 2 L. n. 342/1976 (Danneggiamento delle installazioni a terra)

Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.

art. 3 L. n. 422/1989 (Sanzioni)

Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.

Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque:

- a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione;*
- b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;*
- c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione;*
- d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione;*

Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo.

Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona a ciascuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate.

Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.

Art. 5 Lgs. n. 625/1979 (Pentimento operoso)

Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.

Art. 2 Convenzione di New York del 9 dicembre 1999

Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero*
- b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.*

2.(a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicazione di questa Convenzione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario;

(b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.

3. Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b).

4. Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo.

5. Commette altresì un reato chiunque:

- (a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo;*
- (b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo;*
- (c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:*
 - (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o*
 - (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.*

Alla luce dell'attività in concreto svolta dalla Società, può escludersi la rilevanza delle fattispecie di reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sopra riportate.

3.3.16 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001)²⁰

Art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Art. 600-bis c.p. (Prostituzione minorile)

E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Art. 600-ter c.p. (Pornografia minorile)

²⁰ Ai fini del presente Modello, le fattispecie in carattere ridotto vengono inserite per completezza espositiva e non si ritengono rilevanti in considerazione delle attività svolte dalla Società.

E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Art. 600-quater c.p. (Detenzione o accesso al materiale pornografico)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità

Fuori dai casi di cui al primo comma, chiunque, mediante utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000

Art. 600-quater 1 c.p. (Pornografia virtuale)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-quinquies c.p. (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Art. 601 c.p. (Tratta di persone)

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Art. 603-bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

La condotta tipica consiste nel (i) reclutamento illecito ovverosia nel reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori e (ii) nell'utilizzo illecito ovverosia nell'utilizzo, assunzione o impiego di manodopera, anche tramite intermediazione, sfruttando lo stato di bisogno dei lavoratori.

Art. 609 undecies c.p. (Adescamento di minorenni)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

3.3.16.1 Considerazioni esplicative e rilevanza ai fini del Modello

Quanto si parla di reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro si intende far riferimento all'attività di reclutamento, utilizzo o impiego di manodopera, anche per il tramite di terzi, posta in essere approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, al fine di destinarli a prestazioni lavorative in condizioni di sfruttamento.

In sintesi, lo sfruttamento si manifesta attraverso la reiterata violazione di diritti fondamentali del lavoratore, quali la corresponsione di retribuzioni palesemente difformi dai contratti collettivi, la violazione sistematica della normativa su orario, riposi e ferie, l'inosservanza delle norme in materia di sicurezza e igiene, ovvero l'imposizione di condizioni lavorative, alloggiative o di sorveglianza degradanti.

La condotta può essere aggravata se commessa con violenza o minaccia, ovvero se coinvolge più di tre lavoratori, minori in età non lavorativa, o se espone i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alla natura delle mansioni e alle condizioni ambientali.

3.3.16.2 Individuazione dei processi sensibili e delle Funzioni a rischio di commissione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Si identificano quali **processi sensibili**:

- gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
- gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza (formazione, sorveglianza sanitaria);
- selezione e assunzione del personale;
- selezione dei fornitori;
- gestione amministrativa del personale (paghe, contributi, adempimenti fiscali).

Si identificano quali **Funzioni a rischio**:

- Datore di Lavoro;
- RSPP;

- SPP (preposti, addetti antincendio, addetti primo soccorso, RLS);
- Medico Competente;
- General services;
- Customer Solutions;
- Human Resources.

3.3.16.3 Misure idonee a prevenire la commissione dei reati contro la personalità individuale

Tutte le attività devono essere svolte nel pieno rispetto della legge, delle normative applicabili, principi etici e comportamentali adottati dall'Ente di cui al Codice Etico e al Codice Etico di Gruppo e delle regole generali di comportamento richiamate nel presente Modello.

A tal proposito, è fatto obbligo di:

- gestire la selezione del personale secondo i principi di imparzialità e meritocrazia;
- all'atto della selezione, qualora il candidato sia un lavoratore straniero il cui soggiorno richieda un titolo autorizzativo, farsene consegnare preventivamente copia;
- retribuire le risorse conformemente a quanto previsto nei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e, in ogni caso, in modo proporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- rispettare la normativa giuslavoristica con riguardo ad esempio all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- adempiere agli incombeni in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dalla normativa di settore e nel rispetto della sezione 3.3.5.3 della presente Parte Speciale del Modello.

È fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-bis del Decreto 231; sono altresì proibite le violazioni ai principi e alle regole di comportamento di cui alla presente Parte Speciale;
- porre in essere qualsiasi forma di discriminazione, diretta o indiretta, in ragione di uno o più fattori tra cui l'età, il genere, l'orientamento sessuale, la razza, la lingua, lo stato di salute, la nazionalità, l'opinione politica ed il credo religioso;
- promettere l'assunzione o assumere risorse a seguito di richiesta indebita da parte di rappresentanti della P.A. ovvero di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili e societari, sindaci e liquidatori di società o enti privati;
- promettere l'assunzione o assumere risorse quale prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio;
- ricevere denaro o altre utilità (o accettarne la promessa) da parte del candidato finalizzati ad influenzarne la scelta; in tal caso, il candidato deve essere immediatamente escluso dall'iter selettivo e da eventuali iter selettivi futuri;
- reclutare risorse allo scopo di destinarle al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno;
- assumere risorse, anche mediante l'intermediazione di terzi, sottoponendole a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;
- utilizzare o impiegare risorse, anche mediante l'attività di intermediazione di terzi, sottoponendole a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;
- corrispondere reiteratamente retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

- sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;
- offrire o promettere denaro o qualsivoglia utilità (es. riconoscere un premio, promettere un avanzamento di carriera o un aumento retributivo, etc.) ovvero ricorrere all'uso di violenza o minaccia nei confronti del lavoratore chiamato a rendere dichiarazioni avanti l'Autorità Giudiziaria per indurlo a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci;
- presentare dichiarazioni o documenti falsi attestanti la corresponsione di somme ai lavoratori a titolo di indennità per malattia, maternità, assegni familiari, etc., al fine di conseguire indebitamente somme da parte dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS).

3. 3.17 DELITTI INFORMATICI E ILLECITO TRATTAMENTO DI DATI (art. 24-bis D. Lgs. 231/2001)²¹

Art. 491 bis c.p. (documenti informatici)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

L'art. 491-bis c.p. riconduce il falso informatico che ha ad oggetto un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria alle disposizioni sulle falsità in atti, di cui al capo III del titolo VII, dedicato ai "delitti contro la fede pubblica", del libro secondo del codice penale. Per documento informatico deve intendersi, in base alla nozione extrapenale offerta dall'art. 1, lett. p), d.lgs. 7.3.2005, n. 82 (c.d. "Codice dell'Amministrazione Digitale"), "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti". Si precisa che ad essere tutelati sono soltanto i documenti informatici pubblici dotati di valenza probatoria.

Art. 615-ter c.p. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da due a dieci anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

La fattispecie in commento punisce chi si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà del titolare, tutelando l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei sistemi informatici e dei dati in essi contenuti, considerati espressione della libertà individuale e della sicurezza collettiva. Le aggravanti si applicano in caso di abuso di qualità soggettive, uso di violenza o minaccia, o danni al sistema o ai dati, specie se di interesse pubblico.

²¹ Ai fini del presente Modello, le fattispecie in carattere ridotto vengono inserite per completezza espositiva e non si ritengono rilevanti in considerazione delle attività svolte dalla Società.

Art 615-quater c.p. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

La fattispecie in commento punisce chi, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare un danno, si procura, detiene, diffonde o mette a disposizione strumenti, codici o istruzioni idonei ad accedere abusivamente a sistemi informatici o telematici protetti, tutelando la sicurezza e la riservatezza dei sistemi informatici, nonché la fiducia collettiva nell'inviolabilità delle infrastrutture digitali. La pena è aggravata se il fatto è commesso da soggetti qualificati o riguarda sistemi di interesse pubblico.

Art. 617-quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;

2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

Art. 617-quinquies c.p. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Art. 635-bis c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi sensibili)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

La fattispecie in commento punisce chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, tutelando l'integrità e la disponibilità dei dati digitali, considerati espressione della proprietà, della libertà informatica e della sicurezza dei sistemi. La pena è aggravata se il fatto è commesso da soggetti qualificati o con violenza o minaccia, con procedibilità d'ufficio nei casi più gravi.

Art. 635-ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Art. 635-quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Art. 635-quater.1 c.p. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Art. 635-quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Art. 629, comma 3, c.p. (Estorsione informatica)

Comma 3. Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 sexies, 635 bis, 635 quater e 635 quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

La fattispecie in commento punisce chi, mediante le condotte di intrusione o danneggiamento informatico previste dagli artt. 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies c.p., ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualcosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La norma tutela il patrimonio e la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo, estendendo la repressione dell'estorsione alle forme di coartazione realizzate attraverso strumenti informatici. Le aggravanti si applicano quando ricorrono le circostanze di cui all'art. 628, comma 3, c.p., nonché se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità, con conseguente aumento della pena fino alla reclusione da otto a ventidue anni e multa più elevata.

Art. 640-quinquies c.p. (frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 (Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

3.3.17.1 Considerazioni esplicative e rilevanza ai fini del Modello

Per reati informatici si intendono le fattispecie di delitti commessi mediante sistemi informatici o telematici, ovvero quei comportamenti illeciti che ledono l'integrità, la disponibilità, la riservatezza e il corretto funzionamento di dati, sistemi o programmi informatici.

Si tratta prevalentemente di delitti che possono essere commessi attraverso l'uso improprio o fraudolento di strumenti informatici e che incidono sia sulle risorse digitali interne agli enti sia sulle informazioni trattate, con potenziali conseguenze su terzi, sulla sicurezza e sull'ordine pubblico.

In sintesi, queste norme puniscono:

- chiunque, abusivamente, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza senza autorizzazione, ovvero attraverso artifici o raggiri, compromettendo così la sicurezza del sistema;
- chiunque detenga, diffonda o installi apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare, interrompere o intercettare comunicazioni informatiche o telematiche, pregiudicando la riservatezza o l'integrità delle trasmissioni o dei dati;
- chiunque danneggi o alteri in qualsiasi modo dati, documenti informatici, programmi software o sistemi informatici, con conseguente pregiudizio per enti o soggetti terzi;
- chiunque compia frodi informatiche, utilizzando mezzi telematici per truffare o procurare un ingiusto profitto mediante la manipolazione o falsificazione di dati e documenti elettronici;
- chiunque violi il corretto trattamento dei dati personali o sensibili, anche attraverso comunicazioni o diffusione illecita, compromettendo la privacy e i diritti degli interessati;
- chiunque, in cattiva fede, utilizzi tali condotte per danneggiare l'ente, terzi o arrecare un vantaggio illecito.

3.3.17.2 Individuazione dei processi sensibili e delle Aree/Funzioni a rischio di commissione dei delitti informatici e illecito trattamento di dati

Si identificano quali **processi sensibili**:

- legale rappresentanza;
- utilizzo di strumenti informatici;
- gestione dei sistemi IT.

Si identificano quali **Aree/Funzioni sensibili**:

- Presidente del CdA;
- Consiglieri;
- Country Director;
- Tecnol IT;
- Tutti coloro che hanno in uso dotazioni Informatiche.

3.3.17.3 Misure idonee a prevenire la commissione del reato

Trattandosi di fattispecie a configurabilità generale, particolarmente connesse all'utilizzo di terminali e sistemi informatici, ai fini di prevenire la commissione dei reati si ritiene utile richiamare i seguenti presidi:

- adesione ai principi etici e comportamentali adottati dall'Ente di cui al Codice Etico e al Codice Etico di Gruppo;
- corretta applicazione della normativa in materia di dati personali;

- definizione e archiviazione delle autorizzazioni necessarie richieste ex legge per il trattamento dei dati sensibili e/o personali anche dei fornitori;
- formazione specifica e semplificazione di tutti i soggetti che vengono a conoscenza di dati sensibili e/o personali;
- Gestione dei software.

In particolare, è fatto obbligo di osservare quanto segue:

- dotarsi di un apposito registro/lista per catalogare tutte le apparecchiature informatiche in uso (pc fissi, tablet, etc), con indicazione dell'utente cui è stato assegnato, i software caricati e l'eventuale data di scadenza delle singole licenze;
- tenere aggiornato il registro/lista delle apparecchiature informatiche in uso;
- dotare ogni postazione informatica di password personalizzata abbinata allo username dell'utente, garantendo l'aggiornamento periodico delle password dei singoli utenti;
- dotare ogni postazione informatica di meccanismi di stand-by protetti da password abbinata al fine di impedire l'utilizzo indebito della macchina in caso di allontanamento temporaneo dell'utente;
- limitare l'accesso ai siti internet non necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa, mediante formazione e informazione dei Destinatari e strumenti informatici;
- dotarsi di sistemi di protezione idonei a limitare l'accesso ai siti internet contenenti materiale pedopornografico ovvero contenuti non inerenti allo svolgimento dell'attività lavorativa;
- nel caso di trasmissione di un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, (i) verificare la provenienza e la veridicità del documento e del suo contenuto e (ii) conservare il documento e la relativa documentazione cartacea probante la veridicità del suo contenuto e la sua provenienza in apposito archivio.

È fatto divieto di:

- accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero mantenimento all'interno dello stesso contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo;
- procurarsi, detenere, produrre, diffondere, importare, comunicare, consegnare, mettere in altro modo a disposizione di altri o installare apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui;
- costringere taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 617-quater (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617 -sexies (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche), 635 -bis (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), 635 -quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) e 635 -quinqies (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse) del codice penale ovvero con la minaccia di compierle;
- porre in essere azioni atte a superare le protezioni applicate ai sistemi informativi di EDWARDS LIFESCIENCES;
- installare programmi informatici, anche se attinenti all'attività di EDWARDS LIFESCIENCES, senza aver prima interpellato il Dipartimento IT;
- effettuare upload e download di documenti e files, se non strettamente attinenti l'attività lavorativa e previa verifica della loro attendibilità;
- trasmettere documento informatico pubblico avente efficacia probatoria con informazione false o non veritiere;
- eseguire il download e/o installare programmi informatici, files o applicazioni (anche se denominati free) in assenza di specifica autorizzazione;
- utilizzare qualsiasi mezzo volto a rimuovere i sistemi di protezione dei programmi informatici.

3.3.18 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-ter D. Lgs. 231/2001)

Art. 416 c.p. (associazione per delinquere)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della L. 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

In sintesi:

- il reato in questione si realizza con una pluralità di condotte criminose che vanno dalla sola partecipazione (partecipanti) - alla promozione, costituzione, organizzazione di una associazione - alla ideazione e creazione dell'associazione (capi e promotori);
- perché si possa configurare una associazione sono necessarie tre o più persone ed essa deve essere dotata, anche in minima parte, di una "strutturazione" (divisione dei compiti, etc.) e di "stabilità" che permettono di distinguere l'associazione dal concorso di persone nel reato che si caratterizza invece per l'occasionalità dell'accordo criminoso;
- lo scopo dell'associazione deve essere la realizzazione di un programma criminoso, cioè la commissione di uno o più delitti;
- elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, ovvero la consapevolezza da parte dei soggetti attivi di fare parte di un sodalizio e di operare al fine di realizzare il programma criminoso che costituisce lo scopo della associazione;
- sono previsti aggravamenti di pena nel caso di associazioni dirette a commettere particolari reati.

Si precisa che per associazione per delinquere è da intendersi quale particolare forma di realizzazione dei reati-presupposto ritenuti applicabili e, pertanto, deve ritenersi applicabile a tutti i reati ritenuti potenzialmente commissibili nell'ambito delle attività svolte dalla Società, a tutte le Funzioni/Aree aziendali ed in relazione a tutti i processi sensibili individuati nel *Risk Assessment*.

Pertanto, tale reato è configurabile qualora tre o più persone (in presenza di un vincolo associativo, un'organizzazione e un programma criminoso) si associno allo scopo di commettere più delitti tra quelli già individuati all'interno del *Risk Assessment*.

Art. 416-bis c.p. (associazioni di tipo mafioso anche straniere)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di

autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 416-ter c.p. (scambio elettorale politico-mafioso)

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Art. 630 c.p. (sequestro di persona a scopo di estorsione)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo Aggiornato alla data del 30 luglio 2020 (ultimo provvedimento inserito: Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75) 7/65 riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 Aggiornato alla data del 30 luglio 2020 (ultimo provvedimento inserito: Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75) 8/65 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di

consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi Aggiornato alla data del 30 luglio 2020 (ultimo provvedimento inserito: Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75) 9/65 della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p. (Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110)

Art. 1 L. 895/1967 Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni

Art. 2. L. 895/1967 Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.

Art. 2-bis. L. 895/1967 Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni ((in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica)) sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 3. L. 895/1967 Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento della emanazione dell'ordine, è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.

Art. 4. L. 895/1967 Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 200.000 a lire 2 milioni. Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà: a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite; b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter, del codice penale; c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.

Art. 6. L. 895/1967 Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni. Art. 23. L. 110/1975 Sono considerate clandestine: 1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7; 2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11; E' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine. Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da lire trecentomila a lire tre milioni a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'articolo 11. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui al precedente articolo 11. Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi. Non è punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identità prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero dell'interno ai fini della iscrizione nel catalogo nazionale o al Banco nazionale di prova ai sensi del precedente articolo 11.

Alla luce dell'attività in concreto svolta dalla società, può escludersi la rilevanza delle fattispecie di delitti di criminalità organizzata in carattere ridotto sopra riportate.

3.3.19 FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-bis D. Lgs. 231/01)²²

Art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:

1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

²² Ai fini del presente Modello, le fattispecie in carattere ridotto vengono inserite per completezza espositiva e non si ritengono rilevanti in considerazione delle attività svolte dalla Società.

4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
5. la stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Art. 454 c.p. (Alterazione di monete)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a € 516. Art. 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Art. 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà (c.p.p. 381).

Art. 457 c.p. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.

Art. 459 c.p. (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e all'introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 c.p. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309 a € 1.032.

Art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art. 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

La fattispecie in esame punisce la condotta di chi, senza aver partecipato alla contraffazione o alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, impiegandoli secondo la loro naturale destinazione, con consapevolezza della falsità. È prevista una pena attenuata qualora i valori siano stati ricevuti in buona fede.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La fattispecie in esame punisce chi, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi nazionali o esteri, ovvero brevetti, modelli o disegni, oppure chi, senza aver concorso nella contraffazione o alterazione, ne fa uso. La norma tutela la fede pubblica e l'affidamento dei consumatori nella genuinità dei segni distintivi e delle opere dell'ingegno.

Art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La fattispecie in esame punisce chi introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali recanti marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati, nonché chi li detiene per la vendita, li pone in vendita o li mette in circolazione con lo stesso fine. La norma mira a tutelare la fede pubblica e l'integrità del mercato.

3.3.19.1 Considerazioni esplicative e rilevanza ai fini del Modello

Per delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si intendono quei reati che incidono sulla falsificazione, alterazione, introduzione e spendita illecita di monete, valori di bollo, carte di pubblico credito e altri strumenti di riconoscimento. Questi delitti riguardano comportamenti illeciti che compromettono la fiducia e la sicurezza nei mezzi di pagamento e nei segni di riconoscimento ufficiali.

In sintesi, queste norme puniscono:

- chiunque falsifichi, alteri, produca o introduca nello Stato monete nazionali o straniere, valori di bollo, carte di pubblico credito o strumenti di riconoscimento con intenti fraudolenti;
- chi spenda o immetta in circolazione monete o valori di bollo falsificati o alterati, anche se ricevuti in buona fede;
- chi introduca nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati;
- chi detenga per la vendita, pone in vendita o mette in altro modo in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato;
- chi realizzi tali condotte con il fine di procurare un ingiusto vantaggio o arrecare danno a terzi o all'ente.

3.3.19.2 Individuazione dei processi sensibili e delle Funzioni a rischio di commissione dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Si identificano quali **processi sensibili**:

- legale rappresentanza;
- gestione dei valori bollati;
- gestione degli acquisti;
- gestione dei rapporti con i fornitori di beni e/servizi.

Si indentificano quali **Funzioni a rischio**:

- Consiglio di Amministrazione;
- Country Director;
- Bid,Tenders & Contracts;
- Customer Solutions;
- Sales;
- Marketing;
- BUD;
- Market Access;
- Regulatory;
- Quality Compliance.

3.3.19.3 Misure idonee a prevenire la commissione del reato

Le contromisure necessarie finalizzate alla prevenzione dei reati sono pertanto:

- adesione ai principi etici e comportamentali adottati dalla Società di cui al Codice Etico e Codice Etico di Gruppo;
- idonee misure di controllo in ordine alla scelta dei propri fornitori;
- procedura acquisti;
- procedure per la gestione e la scelta dei fornitori;
- previsione di garanzie contrattuali con le controparti;
- applicazione del Sistema di Qualità.

È fatto obbligo di:

- custodire e gestire adeguatamente i valori di Stato – tra cui i valori bollati – al fine di evitare ogni forma di danneggiamento, deterioramento o distruzione, eccezion fatta per l’usura determinata dal loro ordinario utilizzo;
- acquistare i valori bollati esclusivamente presso gli esercizi abilitati;
- nel caso di sospetta falsità dei valori bollati, far verificare alle competenti Pubbliche Autorità l’autenticità del valore bollato, rendendo accessibili i dati raccolti;
- selezionare fornitori qualificati, previa verifica dell’affidabilità e del livello di compliance degli stessi (ad esempio, verifica iscrizione a white/black list, acquisizione visura camerale, acquisizione di eventuali certificazioni, etc);
- astenersi dall’effettuare acquisti da fornitori non qualificati ovvero fornitori che, all’esito delle verifiche svolte, siano stati reputati non affidabili.

È fatto divieto di:

- detenere valori bollati sospetti di falso;
- introdurre nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati;
- potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffare o alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fare uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati;
- realizzare tali condotte con il fine di procurare un ingiusto vantaggio all'ente o arrecare danno a terzi.

3.3.20 PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (art. 25-quater D. Lgs. 231/01)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagiona effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia.

Alla luce dell'attività in concreto svolta dalla Società, può escludersi la rilevanza della fattispecie di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili sopra riportate.

3.3.21 RAZZISMO E XENOFobia (art. 25-terdecies D. Lgs. 231/2001)

Art. 604-bis c.p. (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo,

con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Alla luce dell'attività in concreto svolta dalla Società, può escludersi la rilevanza delle fattispecie di razzismo e xenofobia sopra riportate.

3.3.22 FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (art. 25-quaterdecies D. Lgs. 231/2001)

Art. 1, L. n. 401/1989 (Frodi in competizioni sportive)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa. 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

art. 4, L. 401/1989 (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa)

Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal

Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. 2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

Alla luce dell'attività in concreto svolta dalla Società, può escludersi la rilevanza delle fattispecie di reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati sopra riportate.

3.3.23 REATI DI ABUSO DI MERCATO (art. 25-sexies D. Lgs. 231/2001)²³

Art. 184 T.U.F. (Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate)

È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate (in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo della emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente), ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dai casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate dai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Art. 185 T.U.F. (Manipolazione del mercato)

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Art. 14 Reg. UE n. 596/2014 (Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate)

Non è consentito: a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate; b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

Art. 15 Reg. UE n. 596/2014 (Divieto di manipolazione del mercato)

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

²³ Tali reati allo stato non appaiono integrare una area di rischio per la Società

Alla luce dell'attività in concreto svolta dalla Società, può escludersi la rilevanza delle fattispecie di reati di abuso di mercato sopra riportate.

3.3.24 REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (art. 25- septiesdecies D. Lgs. 231/2001)²⁴

Art. 518-bis: Furto di beni culturali

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Art. 518-ter: Appropriazione indebita di beni culturali

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Art. 518-quater: Ricettazione di beni culturali

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518-octies: Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso alla sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Art. 518-novies: Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali;*
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;*
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.*

Art. 518-decies: Importazione illecita di beni culturali

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies, 518-septies e 518-sexiesdecies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Art. 518-undecies: Uscita o esportazione illecite di beni culturali

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Art. 518-duodecies: Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o ove previsto non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Art. 518-quaterdecies: Contraffazione di opere d'arte

²⁴ Tali reati allo stato non appaiono integrare una area di rischio per la Società.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

La sentenza di condanna per il reato di cui al primo comma, commesso nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale indicati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, terzo comma.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Alla luce dell'attività in concreto svolta dalla Società e del fatto che la stessa non possiede beni culturali o paesaggistici, può escludersi la rilevanza delle fattispecie di reato contro il patrimonio culturale sopra riportate.

3.3.25 RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 25- octiesdecies D. Lgs. 231/2001)

Art. 518-sexies: Riciclaggio di beni culturali

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518-terdecies: Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Alla luce dell'attività in concreto svolta dalla Società, può escludersi la rilevanza delle fattispecie di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici sopra riportate.

3.3.26 DELITTI CONTRO GLI ANIMALI (art. 25- undevicies D. Lgs. 231/2001)

art. 544-bis c.p. (Uccisione di animali)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.

art. 544-ter c.p. (Maltrattamento di animali)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale.

art. 544-quater c.p. (Spettacoli o manifestazioni vietati)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

art. 544-quinquies c.p. (Divieto di combattimenti tra animali)

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà: 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma 4. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

art. 638 c.p. (Uccisione o danneggiamento di animali altrui)

Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Alla luce dell'attività in concreto svolta da EDWARDS LIFESCIENCES, può escludersi la rilevanza dei delitti contro gli animali.

3.3.27 REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI PER GLI ENTI CHE OPERANO NELL'AMBITO DELLA FILIERA DEGLI OLI VERGINI DI OLIVA

art. 440 c.p. (Impiego Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari)

Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.

art. 442 c.p. (Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate)

Chiunque, senza essere concorso nei reati previsti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.

art. 444 c.p. (Commercio di sostanze alimentari nocive)

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51. La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

art. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

art. 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

art. 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

art. 517-quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla luce dell'attività in concreto svolta da EDWARDS LIFESCIENCES, può escludersi la rilevanza delle fattispecie di reato sopra riportate.

3.3.28 REATI IN MATERIA DI CRIPTOVALUTE (ART.34 D.LGS. 129/2024)

Art. 34 D.lgs. 129/2024 (Reati in materia di criptovalute)

L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 15 milioni ovvero, se superiore, fino al 15 per cento del fatturato totale annuo, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui agli articoli 89, 90 e 91 del regolamento (UE) 2023/1114:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;*
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).*

Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 32.

L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate al comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

art. 89 regolamento (UE) 2023/1114 (Divieto di abuso di informazioni privilegiate)

Ai fini del presente regolamento, si considera che vi sia abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, le cripto-attività cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'utilizzo di informazioni privilegiate tramite annullamento o modifica di un ordine concernente cripto-attività al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. L'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

Nessuno può abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate ovvero utilizzare informazioni privilegiate sulle cripto-attività per acquisire o per cedere tali cripto-attività, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi. Nessuno può raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate.

Nessuno in possesso di informazioni privilegiate sulle cripto-attività raccomanda o induce un'altra persona sulla base di tali informazioni privilegiate:

- a) ad acquistare o cedere tali cripto-attività; o*
- b) ad annullare o modificare un ordine riguardante tali cripto-attività.*

Il ricorso a una raccomandazione o a una induzione di cui al paragrafo 3 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre a tale raccomandazione o induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:

- a) è membro di organi di amministrazione, direzione o vigilanza dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione;*
- b) ha una partecipazione al capitale dell'emittente, dell'offerente, o della persona che richiede ammissione alla negoziazione;*
- c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione o in relazione al suo ruolo nella tecnologia a registro distribuito o in una tecnologia analoga; oppure*
- d) è coinvolto in attività criminali.*

Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

Quando la persona di cui al paragrafo 1 è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

art. 90 regolamento (UE) 2023/1114 (Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate)

Nessuno in possesso di informazioni privilegiate può divulgare illecitamente tali informazioni ad altre persone, tranne nel caso in cui tale divulgazione avvenga nell'ambito del normale esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione.

La divulgazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all'articolo 89, paragrafo 4, si intende come divulgazione illecita di informazioni privilegiate quando la persona che divulga la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che essa si basa su informazioni privilegiate.

art. 91 regolamento (UE) 2023/1114 (Divieto di manipolazione del mercato)

A nessuno è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le attività seguenti:

- a) salvo che per motivi legittimi, concludere un'operazione, collocare un ordine di negoziazione o porre in essere qualsiasi altra condotta che:*
 - i) fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di una crypto-attività;*
 - ii) fissi, o sia suscettibile di fissare, il prezzo di una o più crypto-attività a un livello anormale o artificiale;*
- b) concludere un'operazione, collocare un ordine di negoziazione o porre in essere qualsiasi altra attività o condotta che incida o possa incidere sul prezzo di una o più crypto-attività utilizzando uno strumento fittizio o qualsiasi altro tipo di inganno o espediente;*
- c) diffondere informazioni attraverso i media, compreso Internet, o qualsiasi altro mezzo che forniscano, o è probabile che forniscano, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di una o più crypto-attività, o che fissino, o è probabile che fissino, il prezzo di una o più crypto-attività a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di informazioni non confermate, qualora la persona responsabile della diffusione sapesse, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti.*

Sono considerate manipolazione del mercato, tra l'altro, le condotte seguenti:

- a) l'acquisizione di una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di una crypto-attività, che abbia o possa avere l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita oppure crei, o possa creare, altre condizioni commerciali inique;*
- b) l'inoltro di ordini a una piattaforma di negoziazione di crypto-attività, compresa qualsiasi cancellazione o modifica degli stessi, mediante qualsiasi mezzo di negoziazione disponibile, e che produca uno degli effetti di cui al paragrafo 2, lettera a), attraverso:*
 - i) la compromissione o il ritardo del funzionamento della piattaforma di negoziazione di crypto-attività o l'esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto;*
 - ii) l'esecuzione di azioni intese a ostacolare l'individuazione di ordini autentici sulla piattaforma di negoziazione di crypto-attività da parte delle altre persone o qualsiasi attività che possa avere tale effetto, anche mediante l'inserimento di ordini che determinano la destabilizzazione del normale funzionamento della piattaforma di negoziazione di crypto-attività;*
 - iii) la creazione di un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di una crypto-attività, in particolare mediante l'inserimento di ordini per avviare o aggravare una tendenza, o l'esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto;*
- c) l'uso occasionale o abituale dei mezzi di informazione tradizionali o elettronici al fine di esprimere pareri su una crypto-attività, nella quale si sono prese posizioni in precedenza, e di approfittare successivamente degli effetti prodotti da tali pareri sul prezzo di detta crypto-attività, senza avere nel contempo reso pubblico detto conflitto di interesse in modo adeguato ed efficace.*

Alla luce dell'attività in concreto svolta da EDWARDS LIFESCIENCES, può escludersi la rilevanza delle fattispecie di reato sopra riportate.